REGIONE MARCHE – RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI RELATIVE ALLE LEGGI PUBBLICATE NELL’ANNO 2017

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

Art. 1, comma 2, D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE



REGIONE MARCHE – RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI RELATIVE ALLE LEGGI PUBBLICATE NELL’ANNO 2017

Art. 1, comma 2, D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012

Relatore

Cons. Pasquale Principato

Supporto amministrativo

Dott.ssa Anna Bianca Pierucci

# LA LEGISLAZIONE REGIONALE NELL’ANNO 2017 – CONSIDERAZIONI GENERALI

Nel corso dell’anno 2017, sono state pubblicate complessivamente quaranta leggi della Regione Marche.

L’elenco completo delle stesse, con l’indicazione delle date di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale e dei soggetti che hanno presentato le relative proposte, è contenuto nell’allegato 1 alla presente relazione, mentre, una sintesi delle modalità di copertura individuate dalle leggi esaminate e degli oneri finanziari dalle stesse previsti è contenuta, rispettivamente, negli allegati 2 e 3.

Per l’analisi delle leggi e dei relativi atti preparatori, la Sezione si è avvalsa della documentazione disponibile sul sito delle norme della Regione Marche.[[1]](#footnote-1)

L’esame delle singole leggi è preceduto da una breve esposizione delle pronunce della Corte costituzionale emesse nell’esercizio 2017 in materie di interesse regionale e dei ricorsi presentati dal Presidente del Consiglio dei ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale di leggi della medesima regione, pubblicate nel 2017.

# GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Nella presente sezione del referto ci si sofferma sulle pronunce della Corte costituzionale emesse nell’esercizio 2017 in materie di interesse regionale attinenti ai settori: bilanci e contabilità pubblica, armonizzazione dei bilanci pubblici, controlli della Corte dei conti e coordinamento della finanza pubblica (sentt. nn. 6, 10, 33, 62, 73, 80, 89, 247 e 274).

Con sentenza n. 6/2017, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 118 del 2011 e dell'art. 81, terzo comma, Cost., l’art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 11 aprile 2016, n. 6[[2]](#footnote-2) (Bilancio di previsione per l’anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018) ed, in via consequenziale, la legge reg. Sardegna n. 6 del 2016. Come sottolineato dalla Consulta, “la norma impugnata dal Governo utilizza distortamente il principio contabile di cui al citato art. 3, comma 13, giacché ignora l'assenza dei presupposti normativi per l'applicazione del disavanzo tecnico. Lungi dal costituire un mero vizio formale dell'esposizione contabile, tale erronea applicazione risulta strumentale ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio regionale presidiati dall'art. 81, terzo comma, Cost., in quanto la Regione rinvia ad imprecisati esercizi successivi la copertura dello stesso disavanzo, facendo generico riferimento a residui “eccedenti” e senza individuare gli estremi dei pretesi crediti e delle relative ragioni giuridiche e temporali in grado di giustificarne l'impiego diacronico. Indipendentemente dalla violazione della norma interposta, l’art. 81, terzo Cost., risulta violato anche direttamente, poiché la norma regionale censurata ha consentito di impegnare le spese in misura superiore al complesso delle entrate relative all'esercizio 2016, e dunque di autorizzare (non solo nel bilancio annuale, ma anche in quello pluriennale) spese in assenza della prescritta copertura finanziaria, non tenendo conto che le operazioni di copertura non possono essere mai disgiunte dai profili giuridici delle componenti attive e passive (esatta individuazione non solo dei flussi finanziari ma anche dei crediti e dei debiti coinvolti nel necessario bilanciamento economico-finanziario) che sono alla base della sua verifica. La copertura di spese mediante crediti futuri lede il principio sancito (già dal comma quarto e ora) dal comma terzo dell'art. 81 Cost., il quale richiede la contestualità tanto dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa quanto di quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime. Un sistema di copertura mediante crediti non ancora venuti a scadenza contraddice peraltro la stessa definizione di "accertamento dell'entrata", poiché è tale quella che si prevede di aver diritto di percepire nell'esercizio finanziario di riferimento e non in un esercizio futuro.”.

Con sentenza n. 10/2017, nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, del 25 giugno 2015, n. 312, promosso dalla Regione Veneto, è dichiarato che spettava alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, operare la verifica della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari della Regione Veneto sulla base dei criteri individuati dal d.p.c.m. 21 dicembre 2012, ed è respinto - per la parte in cui denuncia la natura non meramente documentale ed esterna del controllo - il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto avverso la deliberazione n. 312 del 2015 della medesima sezione. La Corte costituzionale ha ritenuto che da tale deliberazione - con cui è stata dichiarata l'irregolarità, nei limiti e per gli importi in essa indicati, dei rendiconti presentati dal gruppo consiliare misto per il primo trimestre 2015 - emerge che la sezione regionale di controllo della Corte dei conti si è attenuta ai principi e criteri direttivi contenuti nell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, e nelle linee guida dettate dal suddetto d.p.c.m.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, “il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari - attribuito alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti dall'art. 1, comma 11, del d.l. n. 174 del 2012, come convertito dalla legge n. 213 del 2012 - si sostanzia in un giudizio di conformità dei rendiconti alle prescrizioni dettate dallo stesso art. 1 e, quindi, ai criteri contenuti nelle linee guida adottate dal d.p.c.m. 21 dicembre 2012, tra i quali figurano la veridicità e correttezza delle spese (da intendersi, la prima come corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute, e la seconda come coerenza delle spese stesse con le finalità previste dalla legge, con l'ulteriore puntualizzazione che ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo). Detto controllo, se da un lato non comporta un sindacato di merito sulle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi consiliari, dall'altro non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della coerenza delle spese con le finalità previste dalla legge[[3]](#footnote-3) ”.

Con sentenza n. 33/2017, la Consulta, nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo avverso l'art. 42, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 19 del 2015 impugnato dal Governo - in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. - per asserita “non corretta” collocazione degli oneri per la gestione delle riserve speciali dei Sacri Monti (siti UNESCO) relativi al biennio 2016-2017 nell'ambito delle UPB (unità previsionali di base) A2002A1 e A2002A2 del bilancio regionale, nonché per mancanza di quantificazione e copertura della spesa, ha dichiarato cessata la materia del contendere, in quanto la sopravvenuta legge reg. Piemonte n. 28 del 2015 ha autorizzato aggiornamenti e variazioni nel bilancio pluriennale per la parte relativa agli anni finanziari 2016 e 2017, prevedendo in particolare uno stanziamento di 2 milioni e 350 mila euro per le due UPB A2002A1 e A2002A2, inizialmente prive di copertura finanziaria, pari esattamente all'onere stimato dall'art. 42, c. 1, e richiamato dal comma impugnato. Poiché la normativa sopravvenuta appare satisfattiva della pretesa avanzata con il ricorso e la disposizione impugnata non ha ricevuto medio tempore applicazione, il giudice delle leggi ha ritenuto presenti entrambe le condizioni richieste dalla giurisprudenza costituzionale per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Con sentenza n. 62/2017, la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, primo e terzo comma, Cost., in relazione ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e ai principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012 - dell'art. 1 della legge reg. Valle d'Aosta n. 19 del 2015, il quale, in attesa dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione sul patto di stabilità interno relativo agli anni 2016 e 2017, determina prudenzialmente la spesa regionale autorizzata in termini di obiettivo eurocompatibile per gli stessi anni, altresì autorizzando la Giunta regionale ad adottare le occorrenti misure di contenimento della spesa e a incrementare l'autorizzazione di spesa al fine di adeguarla all'obiettivo fissato a seguito dell'accordo. Come evidenziato dalla Corte “la norma impugnata intende stabilire una mera programmazione regionale interna, finalizzata ad assicurare la continuità gestionale, in una prospettiva funzionalmente e temporalmente limitata. Tale carattere provvisorio esclude che sia violato il principio fondamentale dell'accordo, previsto dal citato comma 454, dovendo ritenersi implicito nella disposizione censurata l'impegno della Regione ad adeguarsi a quanto successivamente concordato, comprese le eventuali riduzioni degli stanziamenti rese necessarie dall'accordo e l'inclusione nel calcolo della spesa eurocompatibile delle voci di cui lo Stato - senza indicare specifiche violazioni dei criteri stabiliti nell'evocato parametro interposto - ha contestato l'esclusione”.

Con sentenza n. 73/2017, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - il comma 4 dell'art. 20 della legge reg. Basilicata n. 16 del 2012, come sostituito dall'art. 63, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 5 del 2016, limitatamente alle parole "al netto della spesa per il personale del sistema dell'emergenza urgenza 118 e dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture non ancora strutturata alla data del 31 dicembre 2004". Ad avviso della Consulta, “la norma impugnata dal Governo, escludendo i costi relativi al suddetto personale dal computo della spesa consentita per il personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario, permette l'indebito superamento della soglia di contenimento (spesa del 2004 diminuita dell'1,4%) stabilita dal comma 71 dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009, cui va ascritta natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, non essendo le categorie di dipendenti indicate dalla norma censurata immediatamente riconducibili a quelle per quali il suddetto parametro interposto ammette deroghe al principio”.

Con sentenza n. 80/2017, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 1, 4, commi 1 e 4, 7, comma 4, 8, comma 1, 14, comma 3, 15, commi 1 e 3, 17, comma 2, 18, 37, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2015, n. 17 e degli artt. 1, commi 2 e 3, 3, 4, comma 1, e 8, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2016, n. 25.

In tale occasione, la Consulta ha attestato che “l’armonizzazione dei bilanci pubblici è una competenza esclusiva dello Stato, che non può subire deroghe territoriali, neppure all’interno delle autonomie speciali costituzionalmente garantite. Prima ancora che una conseguenza giuridica dello spostamento di tale competenza statale dal terzo al secondo comma dell’art. 117 Cost. per effetto della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) l’indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici è ontologicamente collegata alla necessità di leggere, secondo il medesimo linguaggio, le informazioni contenute nei bilanci pubblici. Ciò per una serie di inderogabili ragioni tra le quali, è bene ricordare, la stretta relazione funzionale tra «armonizzazione dei bilanci pubblici», «coordinamento della finanza pubblica», «unità economica della Repubblica», osservanza degli obblighi economici e finanziari imposti dalle istituzioni europee”.

Inoltre, in materia di controlli di legittimità-regolarità della Corte dei conti nei confronti degli enti locali, la stessa ha ribadito che “la disciplina e l’attribuzione di tali controlli riguarda l’intera platea degli enti locali ed è riservata alla competenza esclusiva dello Stato poiché «se è vero che, al momento dell’emanazione della Costituzione, per indicare l’intera finanza pubblica non poteva non farsi riferimento al bilancio dello Stato, è altrettanto vero che oggi tale dizione deve intendersi riferita non solo al bilancio dello Stato, ma anche a quello di tutti gli altri enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, il bilancio della finanza pubblica allargata»[[4]](#footnote-4) e che «i vincoli di finanza pubblica obbligano l’Italia nei confronti dell’Unione europea ad adottare politiche di contenimento della spesa, il cui rispetto viene verificato in relazione al bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche [[5]](#footnote-5)»”.

Il giudice delle leggi ha altresì ricordato che “l’armonizzazione dei bilanci pubblici è finalizzata a realizzare l’omogeneità dei sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali la programmazione economico-finanziaria, il coordinamento della finanza pubblica, la gestione del federalismo fiscale, le verifiche del rispetto delle regole comunitarie, la prevenzione di gravi irregolarità idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci”.[[6]](#footnote-6) Inoltre l’uniformità dei linguaggi assicurata dall’armonizzazione dei conti pubblici a livello nazionale rende possibile il consolidamento della finanza pubblica allargata. In tale contesto, la Corte ha ribadito che “l’autonomia degli enti territoriali nella materia dell’espressione finanziaria e contabile viene circoscritta, ma non certo eliminata, perché sopravvive nella più elevata prospettiva del “rapporto di mandato elettorale” tra amministratori ed amministrati” e che “il bilancio è un “bene pubblico” nel senso che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell’ente territoriale, sia in ordine all’acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività ed a sottoporsi al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato”.

Con sentenza n. 89/2017 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, degli artt. 1, comma 1, 4, comma 1, 11 e 15, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3, e 16 della legge della Regione Abruzzo 16 luglio 2013, n. 20.

In tale occasione, la Consulta ha ribadito che nella parifica del rendiconto regionale “la situazione è analoga a quella in cui si trova un qualsiasi giudice (ordinario o speciale), allorché procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono”[[7]](#footnote-7). Pertanto, pur non essendo un procedimento giurisdizionale in senso stretto la parifica della Corte dei conti è, “sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa, risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico. Il controllo effettuato dalla Corte dei conti è un controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato, volto unicamente a garantire la legalità degli atti ad essa sottoposti, e cioè preordinato a tutela del diritto oggettivo.”[[8]](#footnote-8)

Quanto alle economie vincolate, la stessa ha richiamato il principio contenuto nell’allegato 4/2, punto 9.2, del d.lgs. n. 118 del 2011, per cui “Solo in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo cui è sotteso il vincolo – e solo ai fini del suo ulteriore perseguimento – è consentito mantenere (ove a ciò non osti ulteriormente l’obbligo di restituzione dei fondi non tempestivamente impiegati, erogati all’ente pubblico per il raggiungimento di uno scopo infungibile ed immodificabile, come ad esempio accade per alcuni fondi europei) le somme residue – a suo tempo riscosse o comunque accertate nelle forme di legge – quale quota vincolata del risultato d’amministrazione. La devoluzione delle economie al nuovo obiettivo è consentita solo quando la legge istitutiva dell’originario vincolo oppure il principio contabile di cui all’allegato 4/2, punto 9.2, del d.lgs. n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni prevedono tale possibilità”. La stessa ha altresì ricordato l’ulteriore regola, contenuta anch’essa nel citato allegato 4/2, per la quale “le attività confluite nel risultato di amministrazione possono essere impiegate nell’esercizio successivo solo se l’ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi ed ha provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio”. La Corte ha altresì evidenziato che la logica di queste regole trova fondamento negli artt. 81, terzo comma (già quarto comma), e 97, primo comma, Cost., come introdotto dalla legge cost. n. 1 del 2012, poiché sia le ipotesi normative consentite dalla norma interposta, sia quelle vietate sono collegate alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Infatti “se nell’ambito di un bilancio “sano” la confluenza delle economie in un avanzo di amministrazione consente di destinare quest’ultimo a nuovi obiettivi, la presenza di disavanzi di amministrazione provenienti dagli esercizi precedenti e/o di risultati in pendenza di accertamento, preclude, al contrario, la creazione surrettizia (nel caso di specie attraverso la “riprogrammazione”) di un nuovo scopo, poiché tale operazione normativa finisce per aggravare lo squilibrio potenziale o già accertato”.

Per quanto concerne la questione circa la possibilità di utilizzare l’anticipazione di liquidità come componente attiva degli aggregati che confluiscono nel risultato di amministrazione, in tale contesto il giudice delle leggi ha ribadito che “tale facoltà deve essere esclusa alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte dei conti” in quanto la contabilizzazione di detta anticipazione non può essere disciplinata come un mutuo, la cui provvista finanziaria serve a coprire la spesa per investimenti ed entra pertanto, a pieno titolo, nella componente attiva, che concorre a determinare il risultato di amministrazione.

La Consulta ha, inoltre, ricordato, indipendentemente dalla procedura di riaccertamento straordinario dei residui prevista dal d.lgs. n. 118 del 2011, la sussistenza dell’obbligo indefettibile per ciascun ente territoriale di effettuare annualmente, prima della predisposizione del rendiconto, l’esatta ricognizione dei residui attivi e passivi, quale “operazione propedeutica a qualsiasi rendiconto in quanto consente di individuare formalmente: crediti di dubbia e difficile esazione; crediti inesigibili ed insussistenti (per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito); debiti prescritti; somme da portare in economia ed, in ogni caso, tutte le componenti degli esercizi decorsi che influiscono sul risultato di amministrazione”. Ne deriva che, in mancanza di detta verifica, non è possibile procedere all’approvazione del rendiconto così come l’utilizzazione dei fondi vincolati è impossibile “senza l’accertamento delle risorse dedicate e la sussistenza di impegni od obbligazioni passive afferenti alla specifica utilizzazione di tali risorse”.

Con sentenza n. 247/2017, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), primo, secondo e terzo periodo, della legge 12 agosto 2016, n. 164, sollevate dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.[[9]](#footnote-9)

Il primo periodo – secondo la prospettazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – avrebbe l’effetto indiretto di “espropriare” l’avanzo di amministrazione all’ente territoriale che lo ha realizzato per acquisirlo a obiettivi di finanza pubblica da realizzare in ambito regionale. Infatti, la ricorrente dubita che la mancata espressa menzione dell’eventuale avanzo di amministrazione, tra le entrate da considerare ai fini dell’equilibrio del bilancio, possa essere intesa nel senso di divieto di utilizzazione, nel calcolo del bilancio in equilibrio, dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente.

Il secondo e il terzo periodo, secondo tutte le autonomie speciali ricorrenti, “impedirebbero la naturale utilizzazione del fondo pluriennale vincolato, trasformandolo in un indebito contributo dell’ente territoriale agli obiettivi di finanza pubblica. In tal modo, un istituto nato per la mera esposizione contabile delle diacronie inerenti alla gestione di competenza e di cassa dei programmi aventi valenza pluriennale comporterebbe, secondo le norme impugnate un’intrusione negli equilibri finanziari dell’ente territoriale, con conseguente violazione della sua autonomia finanziaria e del correlato buon andamento della programmazione”.

Le censure concernono la pretesa illegittimità delle limitazioni previste dalla norma impugnata all’utilizzazione, a partire dall’esercizio 2017, delle risorse già destinate negli esercizi precedenti al finanziamento delle spese programmate e – quindi – inserite nel fondo pluriennale vincolato. Dette censure si basano su una lettura integrata dei commi 1 e 1-bis dell’art. 9 della legge n. 243 del 2012, come modificati dall’art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 164 del 2016. Il comma 1-bis fisserebbe il contenuto delle entrate e delle spese finali del bilancio di previsione, precludendo per alcune annualità l’inclusione del fondo pluriennale vincolato, mentre il citato comma 1 stabilirebbe l’ancoraggio di tali titoli di entrata e di spesa al concetto di equilibrio di bilancio. Detta relazione verrebbe a sottrarre, in favore di pretesi vincoli di finanza pubblica assunti dallo Stato, alcune risorse già impegnate – in relazione a obbligazioni passive, indefettibili nei modi, nelle quantità e nei tempi già fissati – per programmi e investimenti approvati e finanziariamente coperti negli esercizi precedenti.

Quanto al primo periodo, la Corte costituzionale ha evidenziato che “la mancata previsione dell’avanzo di amministrazione tra le entrate disponibili deriva dal fatto che la norma contestata è riferita al momento di redazione del bilancio di previsione, mentre l’accertamento del risultato di amministrazione dell’anno precedente avviene a esercizio inoltrato con l’approvazione del rendiconto. Solo dopo l’eventuale accertamento del risultato positivo, la risorsa può essere iscritta in bilancio con apposita variazione in entrata e in uscita”. La Consulta ha quindi sottolineato che l’avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge, resta nella disponibilità dell’ente che lo realizza e non può essere oggetto di “prelievo forzoso” attraverso indirette prescrizioni tecniche come quelle impugnate dalla ricorrente.

Nel dichiarare l’infondatezza delle questioni sollevate da tutte le autonomie speciali ricorrenti nei confronti dell’art. 1, comma 1, lettera b), secondo e terzo periodo, della legge n. 164 del 2016, inerenti all’utilizzazione del fondo pluriennale vincolato, il giudice delle leggi ha evidenziato che “dall’analitica definizione normativa del fondo pluriennale vincolato, si ricava che la norma censurata non può essere interpretata come modificativa della copertura delle obbligazioni e degli impegni legittimamente assunti dall’ente territoriale cui corrisponde il vincolo del fondo pluriennale, “naturalmente” finalizzato a conservare le risorse necessarie per onorare le relative scadenze finanziarie” e che “l’interpretazione delle ricorrenti non risulta neppure in linea con i precetti di copertura e di equilibrio contenuti nell’art. 81 Cost. Il bilancio non può considerarsi in equilibrio in assenza di copertura delle spese impegnate e degli oneri derivanti da obbligazioni già perfezionate. Tale copertura avviene attraverso l’accantonamento e il conseguente vincolo giuridico posto su cespiti appropriati. La ventilata possibilità che il vincolo autorizzatorio all’esecuzione di tali spese – nella fattispecie contenuto nel fondo pluriennale vincolato – possa essere rimosso ex lege, costringendo l’ente territoriale a trovare nuove coperture o a rendersi inadempiente, è un’opzione ermeneutica che entra in diretta collisione con i precetti contenuti nell’art. 81 Cost. Neppure la legge rinforzata potrebbe introdurre una statuizione di tal genere: quest’ultima colliderebbe con il principio di previa e costante copertura della spesa dal momento dell’autorizzazione fino a quello dell’erogazione”.

In conclusione, secondo la Corte, l’art. 1, comma 1, lettera b), secondo e terzo periodo, della legge n. 164 del 2016, “deve essere inteso nel senso che il fondo pluriennale vincolato continua a essere strutturato in modo tale che accertamenti, impegni, obbligazioni attive e passive sono rappresentate e gestite in bilancio secondo i richiamati canoni basilari dell’istituto. L’iscrizione o meno nei titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dell’entrata e nei titoli 1, 2 e 3 della spesa deve essere intesa in senso tecnico-contabile, come criterio matematico armonizzato ai fini del consolidamento dei conti nazionali, mentre devono ritenersi inalterate e intangibili le risorse legittimamente accantonate per la copertura di programmi, impegni e obbligazioni passive concordate negli esercizi anteriori alla scadenza”.

Con sentenza n. 274/2017 la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Liguria 2 novembre 2016, n. 26 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018).

Le disposizioni annullate per contrasto con l’articolo 81 della Costituzione presentavano contestualmente un disavanzo di amministrazione e un avanzo (libero) di amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri aveva pertanto denunciato questa contestuale esistenza come “una vera e propria contraddizione in termini”.

Le disposizioni dichiarate illegittime prevedevano l’applicazione all’esercizio successivo di un avanzo di amministrazione – ritenuto insussistente dal ricorrente – che ampliava illegittimamente il potere di spesa della Regione. Il giudice delle leggi ha accolto la tesi del Governo secondo cui – a fronte di un risultato di amministrazione negativo per oltre 254 milioni di euro – non è possibile riscontrare alcun avanzo disponibile e tale da poter essere utilizzato come fonte di copertura economico–finanziaria ed ha ribadito che “l’elevata tecnicità degli allegati di bilancio e il conseguente deficit in termini di chiarezza, devono essere necessariamente compensati – nel testo della legge di approvazione del rendiconto – da una trasparente, corretta, univoca, sintetica e inequivocabile indicazione del risultato di amministrazione e delle relative componenti di legge”.

La Corte ha, inoltre, ribadito che le regole di redazione dei bilanci degli enti territoriali e in particolare della redazione degli allegati schemi “devono essere assoggettate a interpretazione adeguatrice quando un loro potenziale significato possa entrare in collisione con i fondamentali principi di copertura della spesa e di equilibrio del bilancio, contenuti nell’articolo 81 della Costituzione, e con gli altri precetti finanziari di rango costituzionale. Ove ciò non sia possibile, siffatte regole risulterebbero costituzionalmente illegittime”.

La sentenza afferma che “tutte le operazioni contabili proposte dalla Regione scontano l’evidente errore di considerare quali componenti attive del risultato di amministrazione due voci, il Fondo di anticipazione di liquidità e il complesso dei mutui autorizzati e non contratti per investimenti, che, invece, ineriscono a profili debitori o addirittura si concretano in cespiti inesistenti. A quest’ultima categoria appartengono i mutui autorizzati e non stipulati, mentre le anticipazioni di liquidità costituiscono elemento influente sulla sola cassa e non un cespite utilizzabile nella parte attiva del bilancio. La loro contabilizzazione in entrata amplia artificiosamente le risorse disponibili consentendo spese oltre il limite naturale dell’equilibrio”.

In tale contesto, la Corte ha altresì evidenziato il carattere non conforme alla Costituzione della prassi seguita da varie Regioni di autorizzare spese d’investimento senza prima perfezionare i mutui attraverso cui dovrebbero essere finanziate.

La pronuncia ribadisce altresì che “l’anticipazione di liquidità, per il suo carattere neutrale rispetto alla capacità di spesa dell’ente, dev’essere finalizzata esclusivamente al pagamento dei debiti scaduti relativi a partite già presenti nelle scritture contabili di precedenti esercizi”.

# RICORSI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DI LEGGI REGIONALI PUBBLICATE NEL 2017

Dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie[[10]](#footnote-10), non risultano ricorsi presentati dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale di leggi della Regione Marche pubblicate nell’anno 2017.

# LE SINGOLE LEGGI

## Legge statutaria 16 gennaio 2017, n. 6 “Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 “Statuto della Regione Marche” (B.U. 26 gennaio 2017, n. 9)

La proposta di legge è di iniziativa consiliare (pdls n. 68/2016).

A tale proposta sono state abbinate ulteriori proposte anch’esse di iniziativa consiliare (pdls n. 26/2015, pdls n. 46/2016, pdls n. 68/2016 e pdls n. 57/2014).

Il procedimento di formazione delle leggi regionali statutarie è regolato dall’art. 123, c. 2, Cost., il quale prevede che lo statuto regionale venga approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

Pertanto, il provvedimento legislativo in esame, che si compone di quattro articoli, ha richiesto l’approvazione di due deliberazioni legislative statutarie approvate dall’Assemblea legislativa a maggioranza assoluta: la prima adottata nella seduta del 26 luglio 2016, n. 37 e la seconda, n. 42 approvata nella seduta del 27 settembre 2016, conforme a quella del 26 luglio.

La relazione sulla proposta di legge attesta che la stessa: “Si propone di adeguare lo Statuto regionale con l’introduzione, anche nel nostro ordinamento, del controllo sull’attuazione delle leggi e della valutazione delle politiche pubbliche, intese come l’insieme di attività necessarie ad esercitare una rinnovata funzione di controllo da parte delle Assemblee rappresentative regionali*”.*

L’articolo 1, modificando l’articolo 21 dello Statuto della Regione Marche, prevede, tra le funzioni del Consiglio regionale, il controllo sull’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati, anche nell’ottica del controllo della spesa.

L’articolo 2, che modifica l’articolo 34 dello Statuto regionale, demanda alla legge regionale il dettaglio dei contenuti dell’analisi tecnico normativa (ATN) e dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), (due strumenti della valutazione delle politiche) che dovranno accompagnare gli atti normativi sin dalla fase della proposta.

L’articolo 3, che prevede l’inserimento dell’art. 34 bis nella legge statutaria 1/2005, istituisce il Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, organismo deputato allo svolgimento delle funzioni di controllo menzionate nel precedente articolo 1, rinviando alla legge regionale per la disciplina delle attività da svolgere e dell’utilizzo dei risultati delle analisi effettuate dal Comitato, al regolamento interno dell’Assemblea per le modalità di composizione, costituzione e funzionamento.

L’articolo 4, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall’applicazione di questa legge non derivino né possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Come recentemente affermato dalla Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, con deliberazione n. 127 del 14 settembre 2017, riguardo alle clausole di invarianza finanziaria, “il legislatore usa ellitticamente la frase “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” per significare che l’amministrazione deve provvedere attingendo alle “ordinarie” risorse finanziarie, umane e materiali di cui può disporre a legislazione vigente”. Inoltre, nella stessa pronuncia, si attesta che “la decisione di spesa comporterà “oneri” nuovi e maggiori se aggiuntivi ed esondanti rispetto alle risorse ordinarie (finanziarie, umane e materiali) che a legislazione vigente garantiscono l’equilibrio di bilancio”. Nella stessa pronuncia si ribadisce che “Il vincolo di invarianza della spesa costituisce “l’alter ego” dell’obbligo di copertura finanziaria codificato dall’art. 81, comma 4, della Costituzione, in termini di identità di obiettivo perseguito, e cioè la tutela degli equilibri di finanza pubblica. (…) L’obiettivo perseguito è identico: la tutela degli equilibri della finanza pubblica; ciò che differisce è lo strumento utilizzato per raggiungerlo. Nel prima caso si agisce sulla necessità di “dare copertura finanziaria” agli oneri (nuovi o maggiori, anche in termini di minori entrate) sopravvenuti per effetto della norma; nel secondo caso si agisce sulla necessità che gli oneri, qualora sussistenti, non abbiamo alcun impatto sugli equilibri di bilancio”.

Si rileva che, negli gli atti a corredo della proposta di legge, mancano “la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni, i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione”, come richiesto dall’art. 17, comma 6-bis, della l. n. 196/2009.[[11]](#footnote-11)

Inoltre, a livello di normativa regionale, la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea n. 1435 del 9.9.2014 stabilisce che, per le proposte di legge di iniziativa consiliare, spetta al proponente indicare “nella relazione illustrativa gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza della spesa anche attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio utilizzabili per le finalità della proposta di legge”.

## Legge regionale 27 gennaio 2017, n. 1 “Anticipazione finanziaria per fronteggiare la crisi sismica” (B.U. 27 gennaio 2017, n. 10)

La proposta di legge è di iniziativa della Giunta regionale (Pdl n. 112/2017).

L’articolo 1 autorizza, per l’anno 2017, un’anticipazione regionale straordinaria di 30 milioni di euro al fine di garantire la continuità degli interventi connessi agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Marche a far data dal 24 agosto 2016.

Il successivo articolo 2, rubricato “Disposizioni finanziarie”, prevede, al comma 1, che alla copertura della spesa autorizzata dall’articolo 1, iscritta in aumento della Missione 11 – Programma 2, si provvede con le risorse che vengono iscritte al Titolo 5 – Tipologia 2 categoria 1 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2017/2019; il comma 2 dispone che le risorse anticipate confluiscano nella contabilità speciale numero 6023 già aperta in attuazione dell’ordinanza CDPC 388 del 26 agosto 2016 attraverso la quale vengono finanziati gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale; il comma 3 disciplina il recupero delle somme anticipate, cui si provvederà entro quindici giorni dall’effettivo accredito dei fondi statali ed, infine, il comma 4 autorizza la Giunta regionale, ai fini della gestione, a effettuare le necessarie variazioni al Documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale[[12]](#footnote-12).

Alla proposta di legge è allegata la scheda economico-finanziaria, a firma del dirigente del Servizio Protezione civile, ove, per quanto concerne l’onere, sono presenti la quantificazione (30 milioni), la tipologia di spesa (annuale, una tantum) e l’indicazione della missione e del programma (Missione 11/Programma 2) e, per quanto attiene alla copertura, vengono indicati: la modalità (nuova entrata), l’importo (30 milioni) ed il titolo e la tipologia (Titolo 5/Tipologia 2.01).

Si rileva, pertanto, l’assenza, nella scheda economico-finanziaria, dell’indicazione dei capitoli.

L’individuazione dei capitoli è, invece, presente nella tabella A allegata alla deliberazione di Giunta regionale n. 78 del 30 gennaio 2017, pertanto successiva all’emanazione della legge in esame, avente ad oggetto: “Attuazione della legge regionale n. 1 del 27 gennaio 2017 “Anticipazione finanziaria per fronteggiare la crisi sismica”. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale”. Dalla citata tabella A si evince che la “nuova entrata”, che rappresenta la modalità di copertura della spesa autorizzata dalla legge in esame, è costituita dallo stanziamento iscritto, a seguito di tale variazione, nel nuovo capitolo di entrata n. 1502010002 denominato “Riscossione/recupero anticipazione concessa per fronteggiare la crisi simica iniziata il 24 agosto 2016” e che la spesa autorizzata è iscritta nel capitolo di spesa n. 2110230001 denominato “Concessione anticipazione per fronteggiare le spese connesse alla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016”.

Dalla tabella A allegata alla deliberazione di Giunta regionale n. 77 del 30 gennaio 2017, avente ad oggetto: “Attuazione della legge regionale n. 1 del 27 gennaio 2017 “Anticipazione finanziaria per fronteggiare la crisi sismica”. Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento”, si evince che la spesa autorizzata dalla presente legge è stata iscritta nella Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 2 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 3, Macroaggregato 2 “Concessione crediti di breve termine”.

Ai sensi del punto 5.5 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, “Le concessioni di credito possono essere costituite:

- da anticipazioni di liquidità nei confronti dei propri enti ed organismi strumentali e delle proprie società controllate o partecipate (da estinguere entro un anno e non rinnovabili);

- dalla concessione di finanziamenti nei casi espressamente previsti dalla legge (compresi i fondi di rotazione)”.

Inoltre, in base allo stesso punto del Principio citato, “Le concessioni di credito sono caratterizzate dall’obbligo di rimborso sulla base di un apposito piano finanziario che deve essere previsto dalla delibera di concessione del finanziamento.

Nel caso di concessioni di liquidità, l’impegno di spesa ed il corrispondente accertamento di entrata (tra le riscossioni di crediti) sono imputati al medesimo esercizio.

Le concessioni di finanziamento sono impegnate nell’esercizio finanziario in cui viene adottato l’atto amministrativo di concessione del finanziamento”.

Al riguardo, dalla documentazione presente nel sito delle norme della Regione Marche, non risulta che l’obbligo di rimborso, che rappresenta la copertura dell’onere finanziario derivante dalla presente legge, sia stato regolato da un piano finanziario approvato con apposita delibera di concessione del finanziamento.

In sede di contraddittorio[[13]](#footnote-13), la Regione ha osservato che il recupero dell'anticipazione è stato disciplinato dall’articolo 2, comma 3, della legge e che l’anticipazione concessa è stata interamente recuperata nel corso del 2017.

## Legge regionale 27 gennaio 2017, n. 2 “Ulteriori modifiche alla legge regionale 21 settembre 2015, n. 23 “Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)” (B.U. 27 gennaio 2017, n. 10)

La legge è stata abrogata dall’art. 22 della legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4.

## Legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network” (B.U. 16 febbraio 2017, n. 18)

La proposta di legge è di iniziativa consiliare (pdl n. 59/2016).

A tale proposta sono state abbinate ulteriori proposte anch’esse di iniziativa consiliare (pdl n. 33/2016, pdl n. 45/2016 e pdl n. 58/2016).

Dall’articolo 1 si desume che la legge è finalizzata “alla prevenzione e al trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP) e della dipendenza da nuove tecnologie e social network, nonché delle patologie correlate, con particolare riferimento alle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione”.

L’articolo 15, rubricato “Disposizioni finanziarie”, quantifica gli oneri derivanti dalla presente legge, per gli anni 2017 e 2018, in euro 1.275.418,00 e ne individua la modalità di copertura nelle risorse statali relative al controllo delle dipendenze del gioco d'azzardo patologico, già iscritte negli stanziamenti per i detti anni, nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale”, del bilancio di previsione 2017/2019.

Per gli anni successivi, la legge non quantifica gli oneri, ma rinvia alle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalle leggi di approvazione di bilancio, individuandone la copertura nell’“impiego di quota parte delle risorse trasferite dallo Stato per le medesime finalità”.

Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti due schede economico-finanziarie: una allegata alla proposta di legge e l’altra allegata alla relazione della IV Commissione permanente. Quest’ultima scheda, oltre a definire “continuativa” la tipologia di spesa derivante dalla presente legge, individua, oltre alla missione e al programma, corrispondenti a quelli menzionati nel citato articolo 15, anche il capitolo (n. 2130110158) ove sono già iscritte le risorse statali che rappresentano la copertura degli oneri derivanti dalla legge.

Dal Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019, approvato con d.g.r n. 1648 del 30 dicembre 2016, risulta che, nel capitolo anzidetto, denominato “Spese per il controllo delle dipendenze del gioco di azzardo”, per la competenza riferita agli anni 2017 e 2018 risultano stanziati euro 1.296.348,00.

Si rileva, tuttavia, che negli atti a corredo della proposta di legge presenti sul sito delle norme della Regione Marche, non è documentata la capienza di detto capitolo all’epoca dell’approvazione della legge in esame.

Sul punto, si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 115/2012, ha affermato che, qualora la nuova spesa si ritenga sostenibile mediante somme già allocate in una partita di bilancio “la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile”.

Quanto al rinvio a successive leggi di bilancio per la copertura dei nuovi oneri di spesa introdotti dalla legge in esame, questa Sezione richiama il disposto del Titolo III del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che dispone, all’art. 38, che le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo debbano quantificare l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicare l’onere a regime ovvero, solo nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell’onere annuo alla legge di bilancio.

## Legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4 “Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio” (B.U. 23 febbraio 2017, n. 22)

La proposta di legge è di iniziativa della Giunta regionale (pdl n. 77/2016).

A tale proposta sono state abbinate ulteriori proposte (pdl n. 72/2016 e pdl n. 53/2016).

La finalità della legge, indicata nell’articolo 1, è quella di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la parità di accesso all’istruzione superiore per consentire ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi di raggiungere i gradi più alti degli studi”.

L’articolo 21, rubricato “Disposizioni finanziarie”, stabilisce, al comma 1, che al finanziamento della legge concorrono risorse statali, regionali proprie, regionali vincolate ed eventuali risorse comunitarie.

Il successivo comma 2 prevede che l’erogazione di borse di studio e prestiti d’onore, finalità previste dall’articolo 3, commi 20 e 23, della legge 549/1995, sia finanziata con i proventi derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario già iscritti a carico del Titolo 1 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2017/2019 per complessivi euro 6.553.960,00 annui.

Il comma 3 stabilisce la destinazione dei proventi derivanti dal gettito della tassa di abilitazione all’esercizio professionale di cui all’articolo 18 di questa legge, già iscritti a carico del Titolo 1 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2017/2019 per complessivi euro 145.896,00 annui, all’erogazione delle borse di studio per euro 144.896,00 e alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 7 dell’articolo 15 per euro 1.000,00, cioè per il pagamento di un gettone di presenza riconosciuto ai rappresentanti degli studenti partecipanti alle riunioni della Conferenza regionale per il diritti allo studio nel limite massimo di 30 euro a seduta.

Il comma 4 quantifica in complessivi euro 21.702.856,00 gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione di questa legge per ciascuno degli anni 2017/2018. La loro modalità di copertura viene individuata nelle risorse regionali che si rendono disponibili a seguito dell’abrogazione della l. reg 38/1996, già iscritte a carico della Missione 4 - Programma 04[[14]](#footnote-14).

Quanto alle modalità di copertura, tale disposizione non ricorre, pertanto, a quelle previste dall’art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ma ad importi già stanziati in sede di bilancio di previsione.

Si rileva, inoltre, che, nella legge in esame, manca l’indicazione dei capitoli di appartenenza degli stanziamenti da utilizzare per far fronte agli oneri derivanti dalla legge stessa, pur se la scheda economico-finanziaria contiene detta indicazione: si tratta dei capitoli nn. 2040410002, 2040410008 e 2040410009.

Dal Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019, approvato con d.g.r n. 1648 del 30 dicembre 2016, risulta che, nei capitoli anzidetti, per la competenza riferita agli anni 2017 e 2018 risultano stanziati, rispettivamente, euro 6.699.856,00, 3.000.000,00 e 12.003.000,00 e, pertanto, complessivamente euro 21.702.856,00.

Si osserva, tuttavia, che negli altri atti a corredo della proposta di legge disponibili nel sito delle norme della Regione Marche, non si riscontrano accurate verifiche in merito all’effettiva disponibilità, all’epoca dell’approvazione della presente legge, degli stanziamenti dai quali si attinge.

Sul punto, si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 115/2012, ha affermato che, qualora la nuova spesa si ritenga sostenibile mediante somme già allocate in una partita di bilancio “la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile”.

Si osserva, inoltre, che negli atti a corredo della proposta di legge, non si fa menzione dei criteri e dei metodi utilizzati per la quantificazione delle nuove esigenze di spesa, come richiesto dall’art. 17, c. 3 della l. n. 196/2009.

Il successivo comma 5 dispone che sempre a carico della stessa Missione 4 - Programma 04 siano iscritte le ulteriori risorse statali che verranno assegnate annualmente alla Regione Marche.

Quanto agli esercizi successivi al 2018, il comma 6 demanda le autorizzazioni di spesa alle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

Con riferimento al rinvio a successive leggi di bilancio per la copertura dei nuovi oneri di spesa introdotti dalla legge in esame, questa Sezione richiama il disposto del Titolo III del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che dispone, all’art. 38, che le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo debbano quantificare l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicare l'onere a regime ovvero, solo nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

## Legge regionale 20 febbraio 2017, n. 5 “Ulteriori disposizioni per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, in materia di organizzazione e di assetto idrogeologico” (B.U. 23 febbraio 2017, n. 22)

La proposta di legge è di iniziativa della Giunta regionale (pdl n. 103/2016).

Dalla relazione allegata alla proposta si evince che la stessa “interviene nel processo di riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province dopo il riassetto operato dalla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. Delrio), ai fini dell’adeguamento organizzativo. In fase di prima esecuzione si è riscontrata infatti la necessità di modificare e integrare la normativa regionale nelle materie di riferimento per ovviare alle lacune o alle difficoltà man mano emerse e in materia di organizzazione”.

L’articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che “Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente”.

Alla proposta di legge è allegata l’attestazione di assenza oneri, a firma del Segretario generale - Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e Politiche comunitarie.

Tuttavia, si rileva che, negli gli atti a corredo della proposta di legge, mancano “la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni, i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione”, come richiesto dall’art. 17, comma 6-bis, della l. n. 196/2009.

## Legge regionale 27 febbraio 2017, n. 6 “Trasformazione della Società Sviluppo Marche S.p.A. (SVIM S.p.A.) in società a responsabilità limitata” (B.U. 9 marzo 2017, n. 28)

La legge è ad iniziativa della Giunta regionale (pdl n. 94/2016).

Dalla relazione allegata alla proposta si desume che la stessa “nel quadro della revisione e razionalizzazione delle partecipazioni azionarie regionali, compie un primo passo iniziando dalla riorganizzazione della Società regionale di sviluppo (SVIM S.p.A.), che costituisce il principale braccio operativo della Regione per l’erogazione di servizi strumentali all’esercizio dei compiti istituzionali”. Detta relazione evidenzia, altresì, che la trasformazione in società a responsabilità limitata consente la nomina di un organo di controllo interno (monocratico o collegiale) senza la necessità di ricorrere a un organismo di revisione esterno per la certificazione del bilancio, con conseguente contenimento dei costi di gestione della società ed il risparmio derivante dal venir meno della necessità di ricorrere ad un organismo di certificazione esterno viene stimato in 8.000,00-10.000,00 euro.

Sotto il profilo dell’impatto finanziario della legge, l’articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria, per la quale “Dall’attuazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e ad essa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

La relazione sulla proposta attesta che gli articoli della proposta non comportano oneri aggiuntivi diretti a carico del bilancio regionale, in quanto “alle spese per la trasformazione si farà fronte nell’ambito delle risorse già stanziate a favore della SVIM S.p.A a carico del bilancio 2016”.

Inoltre, alla proposta è allegata una scheda economico-finanziaria, ove, in corrispondenza dell’art. 1[[15]](#footnote-15), viene specificato che le spese per la trasformazione sono a carico della società e rientrano nelle disponibilità già stanziate del capitolo 2140110008 ed, in corrispondenza dell’art. 2[[16]](#footnote-16), si attesta che “Non comporta oneri aggiuntivi. Onere stimato euro 5.000, già coperto con lo stanziamento del capitolo: 2140110008 destinato alla società”.

Dal Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019, approvato con d.g.r n. 1648 del 30 dicembre 2016, risulta che, nel capitolo anzidetto, per la competenza riferita all’anno 2017, non risulta stanziato alcun importo.

Dagli atti a corredo della proposta di legge non risulta documentata la capienza del citato capitolo.

In fase istruttoria[[17]](#footnote-17), la Regione ha osservato che: “L’invarianza attestata nella norma si è realizzata pienamente. Nel corso del 2017 non sono state trasferite risorse aggiuntive in attuazione di dette disposizioni”.

## Legge regionale 14 marzo 2017, n. 7 “Modifiche della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”” (B.U. 15 marzo 2017, n. 30)

Alla proposta di legge, a iniziativa della Giunta regionale (pdl n. 118/2017), è stata abbinata un’ulteriore proposta a iniziativa consiliare (pdl n. 116/2017).

Dalla relazione allegata alla proposta si apprende che, a seguito dell’attuazione della legge regionale n. 21/2016, che ha disciplinato in maniera unitaria la materia delle autorizzazioni e degli accreditamenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie e delle strutture sociali, “si sono riscontrate lacune e incongruenze in ordine alle quali risulta urgente e doveroso intervenire attraverso opportune modifiche, al fine di poter dare attuazione concreta ai numerosi e diversi adempimenti previsti”.

L’articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria, in quanto dispone che dall’applicazione di legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e che alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Alla proposta di legge è allegata la dichiarazione di assenza oneri, a firma del Dirigente del Servizio Sanità e del Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e Bilancio.

Tuttavia, si rileva che, negli gli atti a corredo della proposta di legge, mancano “la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni, i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione”, come richiesto dall’art. 17, comma 6-bis, della l. n. 196/2009.

## Legge regionale 21 marzo 2017, n. 8 “Modifiche alla Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”” (B.U. 30 marzo 2017, n. 38)

La proposta di legge (pdl n. 104), ad iniziativa consiliare, apporta modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, attinente alla “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”.

Dalla relazione sulla proposta di legge si apprende che la stessa “nasce dall’esigenza di ridefinire, nell’ambito dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), le modalità della contrattazione decentrata integrativa con le organizzazioni sindacali, al fine di sostenere il processo di graduale armonizzazione degli istituti concernenti il trattamento normativo ed economico del personale, salvaguardando le specificità di ciascuna Area vasta in cui la stessa ASUR si articola”.

Quanto all’impatto finanziario del provvedimento normativo in esame, l’articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria, attestando che “Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione”.

Negli atti a corredo della proposta di legge mancano “la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni, i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione”, come richiesto dall’art. 17, comma 6-bis, della l. n. 196/2009.

Inoltre, a livello di normativa regionale, la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea n. 1435 del 9.9.2014 stabilisce che, per le proposte di legge di iniziativa consiliare, spetta al proponente indicare “nella relazione illustrativa gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza della spesa anche attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio utilizzabili per le finalità della proposta di legge”.

## Legge regionale 29 marzo 2017, n. 9 “Nomina e funzionamento delle Commissioni per la determinazione dell’indennità di espropriazione” (B.U. 6 aprile 2017, n. 40)

La legge è ad iniziativa della Giunta regionale (pdl n. 117/2017) e, come si evince dalla relazione allegata alla proposta, è finalizzata ad “introdurre nuovamente una disciplina regionale in tema di nomina e funzionamento delle Commissioni per la determinazione dell’indennità di espropriazione, poiché, a seguito dell’entrata in vigore della l.r. 13/2015 sul riordino delle funzioni esercitate dalle Province, a far data dal 1° aprile 2016 competono nuovamente alla Regione le funzioni relative alla nomina e al funzionamento delle Commissioni di cui all’articolo 39, comma 1, lettera i), della l.r. 10/1999”.

Gli oneri derivanti dall’attuazione di questa legge sono quantificati nell’articolo 3, c. 1, in euro 4.594,00 per il 2017 ed in euro 2.452,00 per il 2018 e per il 2019. Lo stesso comma determina la modalità di copertura mediante “riduzione degli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione 2017/2019 a carico della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva” e corrispondente aumento degli stanziamenti iscritti nella Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”.”

Dalla scheda economico-finanziaria allegata alla proposta di legge si evince che il capitolo che subisce la riduzione di stanziamenti per fornire la copertura agli oneri derivanti dalla presente legge è il n. 2200110002, cioè il fondo di riserva per le spese obbligatorie, disciplinato dall’art. 20 della l. reg. 11 dicembre 2001, n. 31[[18]](#footnote-18) e dall’art. 48 del d.lgs. n. 118/2011[[19]](#footnote-19) [[20]](#footnote-20). I capitoli che subiscono un incremento a seguito della riduzione del fondo di riserva per le spese obbligatorie non sono indicati né nella legge né nella scheda economico-finanziaria, ma nella d.g.r n. 689 del 26 giugno 2017, che reca la variazione del bilancio finanziario gestionale in attuazione della legge in esame: si tratta dei capitoli nn. 2080110015 e 2080110016.

Ai sensi della normativa sopra citata, la funzione del fondo di riserva per le spese obbligatorie è la mera integrazione di capitoli per spese dipendenti dalla legislazione in vigore. La disposizione di cui al citato art. 48 specifica, altresì, che le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificative per espressa disposizione normativa.

L’allegato 13 alla legge di bilancio 2017-2019[[21]](#footnote-21) contiene l’elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie e che, pertanto, possono essere integrati mediante il prelievo di risorse dal fondo di riserva per le spese obbligatorie. Tra i capitoli elencati in detto allegato non sono presenti i capitoli 2080110015 e 2080110016 indicati nella citata d.g,r. n. 689/2017, in quanto gli stessi sono stati istituiti per effetto di quest’ultima deliberazione. Detti capitoli, tuttavia, non sono presenti neanche nella legge di bilancio 2018-2020.[[22]](#footnote-22)

Suscita, pertanto, perplessità, l’utilizzo del fondo di riserva sopra citato quale modalità di copertura di spese non considerate obbligatorie dallo stesso legislatore regionale.

Quanto ai criteri e ai metodi utilizzati per la quantificazione delle nuove esigenze di spesa, la relazione sulla proposta si limita ad attestare che la determinazione dell’importo del gettone di presenza (pari a 30 euro a seduta), spettante ai soli membri esterni della Commissione per la determinazione dell’indennità di espropriazione, è avvenuta sulla base di quanto disposto dall’art. 1, c. 2, della l. reg. 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa). Inoltre, poiché ai componenti che percepiscono il gettone di presenza spetta altresì il rimborso delle spese documentate per il viaggio, la relazione attesta che, al fine di stimare l’ammontare dei rimborsi spese per le cinque commissioni, è stato preso come riferimento l’importo speso dalla Commissione della Provincia di Ancona nell’anno 2016, che per due membri esperti esterni aventi diritto a tale voce di compenso ha corrisposto complessivamente euro 29,00 per ciascun viaggio.

Non sono stati indicati ulteriori criteri seguiti per la quantificazione degli oneri.

Per gli anni successivi, il comma 2 del medesimo articolo 2 prevede che le spese siano autorizzate con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Con riferimento al rinvio a successive leggi di bilancio per la copertura dei nuovi oneri di spesa introdotti dalla legge in esame, questa Sezione richiama il disposto del Titolo III del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che dispone, all’art. 38, che le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo debbano quantificare l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicare l’onere a regime ovvero, solo nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

Infine il comma 3 autorizza la Giunta regionale ad effettuare nel documento tecnico di accompagnamento e nel bilancio finanziario gestionale le variazioni necessarie ai fini della gestione.[[23]](#footnote-23)

## Legge regionale 29 marzo 2017, n. 10 “Anticipazione finanziaria per spese in materia venatoria” (B.U. 6 aprile 2017, n. 40)

La legge è ad iniziativa della Giunta regionale (pdl n. 124/2017).

L’articolo 1 autorizza, per l’anno 2017, un’anticipazione straordinaria di euro 1.068.029,53, al fine di garantire l’esercizio delle funzioni di cui alla l. reg. 5 gennaio 1995, n. 7, modificata dalla l. reg. 30 dicembre 2016, n. 37.

Nella relazione allegata alla proposta di legge vengono indicati i motivi dell’anticipazione. Dalla stessa si apprende che la quasi totalità dei versamenti inerenti la tassa di concessione regionale prevista per le autorizzazioni in materia venatoria viene effettuata negli ultimi mesi dell’anno, essendo soggetta a rinnovo annuale e correlata all’effettivo esercizio dell’attività. Ciò determina uno sfasamento temporale dell’accertamento delle entrate rispetto ai tempi di realizzazione della spesa, che non consente di poter effettuare e svolgere, sin dall’inizio dell’anno, le funzioni previste dalla legge. Dalla stessa relazione si evince che la quantificazione della somma da anticipare è stata effettuata considerando il 50 per cento della media degli accertamenti degli ultimi cinque anni della tassa sopra indicata.

Il successivo articolo 2, rubricato “Disposizioni finanziarie”, prevede, al comma 1, che alla copertura della spesa autorizzata dall’articolo precedente, iscritta in aumento della Missione 16 – Programma 2, si provveda con le risorse che vengono iscritte al Titolo 5 – Tipologia 2, categoria 1 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2017/2019; il comma 2 dello stesso articolo disciplina il recupero delle somme anticipate, al quale si provvederà entro quindici giorni dall’effettivo accredito dei fondi previsti dall’art. 35 della l. reg. n. 7/1995[[24]](#footnote-24) ; infine, il comma 4 autorizza la Giunta regionale, ai fini della gestione, a effettuare le necessarie variazioni al Documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale[[25]](#footnote-25).

Alla proposta di legge è allegata la scheda economico-finanziaria, ove, per quanto concerne l’onere, sono presenti la quantificazione (1.068.029,53), la tipologia di spesa (annuale, una tantum) e l’indicazione della missione e del programma (Missione 16/Programma 2) e, per quanto attiene alla copertura, vengono indicati: la modalità (“nuova entrata”), l’importo (1.068.029,53) ed il titolo e la tipologia (Titolo 5/Tipologia 2.01).

Si rileva, pertanto, l’assenza, nella scheda economico-finanziaria, dell’indicazione dei capitoli.

L’individuazione dei capitoli è, invece, presente nella tabella A allegata alla deliberazione di Giunta regionale n. 476 del 15 maggio 2017, pertanto successiva all’emanazione della legge in esame, avente ad oggetto: “Attuazione della legge regionale n. 10 del 29 marzo 2017 “Anticipazione finanziaria per spese in materia venatoria”. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale”. Dalla citata tabella A si evince che la “nuova entrata”, che rappresenta la modalità di copertura della spesa autorizzata dalla legge in esame, è costituita dagli stanziamenti iscritti, a seguito di tale variazione, in otto nuovi capitoli di entrata, tutti inerenti al recupero dell’anticipazione finanziaria concessa[[26]](#footnote-26), e che la spesa autorizzata è iscritta in otto nuovi capitoli di spesa, tutti riguardanti la concessione dell’anticipazione finanziaria.[[27]](#footnote-27)

Dalla tabella A allegata alla deliberazione di Giunta regionale n. 475 del 15 maggio 2017, avente ad oggetto: “Attuazione della legge regionale n. 10 del 29 marzo 2017 “Anticipazione finanziaria per spese in materia venatoria”. Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento”, si evince che la spesa autorizzata dalla presente legge è stata iscritta nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 2 “Caccia e pesca”, Titolo 3, Macroaggregato 2 “Concessione crediti di breve termine”.

Ai sensi del punto 5.5 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, “Le concessioni di credito possono essere costituite:

- da anticipazioni di liquidità nei confronti dei propri enti ed organismi strumentali e delle proprie società controllate o partecipate (da estinguere entro un anno e non rinnovabili);

- dalla concessione di finanziamenti nei casi espressamente previsti dalla legge (compresi i fondi di rotazione)”.

Inoltre, in base allo stesso punto del Principio citato, “Le concessioni di credito sono caratterizzate dall’obbligo di rimborso sulla base di un apposito piano finanziario che deve essere previsto dalla delibera di concessione del finanziamento.

Nel caso di concessioni di liquidità, l’impegno di spesa ed il corrispondente accertamento di entrata (tra le riscossioni di crediti) sono imputati al medesimo esercizio.

Le concessioni di finanziamento sono impegnate nell’esercizio finanziario in cui viene adottato l’atto amministrativo di concessione del finanziamento”.

Al riguardo, dalla documentazione presente nel sito delle norme della Regione Marche, non risulta che l’obbligo di rimborso, che rappresenta la copertura dell’onere finanziario derivante dalla presente legge, sia stato regolato da un piano finanziario approvato con apposita delibera di concessione del finanziamento.

In fase istruttoria[[28]](#footnote-28), l’Amministrazione ha osservato che il recupero dell’anticipazione è stato disciplinato dall’articolo 2, c. 2, della legge e, inoltre, che l’anticipazione concessa non è stata attivata.

## Legge regionale 29 marzo 2017, n. 11 “Ulteriori disposizioni in materia di gestione dei molluschi bivalvi” (B.U. 6 aprile 2017, n. 40)

La legge, ad iniziativa ad iniziativa della Giunta regionale (pdl n. 127/2017), si compone di tre articoli.

L’articolo 1, al comma 1, dispone la proroga al 30 aprile 2017 del termine di cui all’articolo 10, c. 3, del regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 6, che prevede l’individuazione di aree di pesca in temporanea deroga a quelle coincidenti con gli attuali compartimenti. Il successivo comma 2 prevede che l’attività di studio e di analisi scientifica, di cui all’art. 10, c. 6 del citato regolamento, sia svolta prioritariamente con il coinvolgimento dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi. Il terzo ed ultimo comma dispone l’abrogazione della legge regionale 27 giugno 2016, n. 14.

L’articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, in quanto dispone che all’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Alla proposta di legge è allegata l’attestazione di assenza oneri, a firma del Dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione e del Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e Politiche comunitarie.

Tuttavia, negli gli atti a corredo della proposta di legge, mancano “la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni, i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione”, come richiesto dall’art. 17, comma 6-bis, della l. n. 196/2009.

## Legge regionale 30 marzo 2017, n. 12 “Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione” (B.U. 6 aprile 2017, n. 40)

La proposta di legge è di iniziativa consiliare (pdl n. 73/2016). A tale proposta è stata abbinata un’ulteriore proposta anch’essa di iniziativa consiliare (pdl n. 55/2016).

L’articolo 1 evidenzia la finalità della legge consistente nella disciplina delle “modalità di installazione e di modifica degli impianti che possono comportare l’esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, le attività di controllo e di vigilanza sui suddetti sistemi, le modalità ed i tempi di esecuzione delle azioni di risanamento e gli interventi di tipo cautelativo al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione”.

L’articolo 19, recante “Disposizioni finanziarie”, quantifica in euro 30.000,00 per l’anno 2018 gli oneri derivanti dall’attuazione di questa legge.

La proposta di legge quantificava detti oneri in euro 20.000,00 per l’anno 2016 e la relazione allegata alla stessa spiegava che dette risorse si rendevano necessarie per istituire presso l’ARPAM il registro regionale dei siti idonei alla installazione degli impianti fissi di radiocomunicazione, ma non chiariva i criteri utilizzati per la quantificazione di detti oneri. Il testo legislativo approvato non prevede detto registro ma l’istituzione presso l’ARPAM del Catasto regionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (art. 9).

La modalità di copertura degli oneri anzidetti viene individuata dal citato articolo 19 della legge in esame nella riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti” Pro**g**ramma 01 “Fondo di riserva per le spese impreviste”, relativi all’anno 2018 del bilancio di previsione 2017/2019.

Il fondo di riserva per le spese impreviste è disciplinato dall’art. 48 del d.lgs. n. 118/2011[[29]](#footnote-29) [[30]](#footnote-30) e, al livello regionale, dall’art. 21 della l. reg. n. 31/2001[[31]](#footnote-31).

L’allegato 14 alla legge di bilancio 2017-2019[[32]](#footnote-32) contiene l’elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste, che include le seguenti tre tipologie:

* spese per calamità naturali e di emergenza;
* oneri di natura obbligatoria non prevedibili in sede di programmazione di bilancio;
* oneri indifferibili ed urgenti.

Suscita dubbi la riconducibilità delle spese derivanti dalla presente legge ad una delle anzidette tipologie ed il conseguente utilizzo del fondo di riserva per spese impreviste per la relativa copertura.

Già in precedenza[[33]](#footnote-33), questa Sezione aveva ribadito quanto osservato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 190/2014, cioè che la riduzione del fondo di riserva per spese impreviste, al fine di coprire spese pianificate dal legislatore e del tutto svincolate da eventi che sfuggono al suo controllo, rappresenta un comportamento non coerente con la funzione originaria di tale istituto.

## Legge regionale 7 aprile 2017, n. 13 “Interventi urgenti per assicurare la continuità del servizio di trasporto aereo nella regione Marche” (B.U. 7 aprile 2017, n. 42)

La legge è ad iniziativa della Giunta regionale (pdl. n. 133/2017). Come si desume dall’articolo 1, la stessa ha ad oggetto la concessione ad Aerdorica s.p.a “nelle more delle decisioni in merito alla privatizzazione, aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione destinati ad assicurare la prosecuzione delle attività aziendali in condizioni di equilibrio economico-finanziario e il ripristino della redditività, in conformità a quanto stabilito dalla normativa dell’Unione europea e in particolare dalla Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01 (Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà)”, al fine di garantire l’operatività dell’aeroporto delle Marche, al quale si riconosce “un ruolo fondamentale per lo sviluppo del territorio della regione”. Il comma 3 dello stesso articolo subordina l’esecutività di questa legge al positivo espletamento delle procedure previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L’articolo 2 prevede, pertanto, la concessione, per l’anno 2017, alla citata società di un aiuto per il salvataggio pari a complessivi euro 7.280.000,00, sotto forma di prestito da utilizzare per il pagamento dei fornitori strategici e degli istituti di credito e precisa che la durata del prestito non può superare i sei mesi decorrenti dall’erogazione della prima rata (comma 1). Lo stesso articolo subordina l’effettiva erogazione dell’aiuto all’autorizzazione da parte della Commissione europea (comma 2) e dispone, al fine di consentire il rispetto dei termini previsti al punto 55, lettera d), punto ii), della Comunicazione 2014/C 249/01, che la società presenti alla Regione, entro e non oltre quattro mesi dalla data di autorizzazione dell’aiuto per il salvataggio, un adeguato piano di ristrutturazione conforme a quanto richiesto dalla Commissione europea ai sensi della suddetta Comunicazione (comma 3). L’ultima disposizione contenuta nell’articolo in esame (comma 4) consente che il rimborso delle risorse concesse a titolo di aiuto per il salvataggio possa avvenire anche mediante l’assegnazione al socio Regione Marche di azioni di nuova emissione. In tal caso l’importo del prestito è ricompreso nell’importo assegnato ai sensi dell’articolo 3.

Quest’ultimo prevede, previa autorizzazione della Commissione europea, a seguito della presentazione del piano di ristrutturazione di cui all’articolo 2, la concessione di un aiuto per la ristrutturazione per un importo massimo di euro 20.000.000,00 attraverso la ricapitalizzazione, comprensivo dell’importo di cui all’articolo 2, comma 4.

L’articolo 4 stabilisce che il citato piano di ristrutturazione possa prevedere l’assegnazione di contributi al funzionamento che, per l’anno 2017, non possono superare l’importo massimo di euro 1.050.000,00.

Le disposizioni finanziarie sono contenute nell’articolo 5 che, al primo comma, individua la copertura della spesa autorizzata dall’articolo 2 per complessivi euro 7.280.000,00, iscritta in aumento della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 04 “Altre modalità di trasporto”, nelle risorse di pari importo che vengono iscritte al Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, Tipologia 2 “Riscossione di crediti a breve termine”, dello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2017/2019, annualità 2017.

La scheda economico-finanziaria, allegata sia alla proposta di legge che alla relazione della I Commissione permanente, qualifica tale modalità di copertura come “entrata da recupero”, ma non indica il capitolo di iscrizione della stessa.

L’individuazione dei capitoli è, invece, presente nella tabella A allegata alla deliberazione di Giunta regionale n. 620 del 12 giugno 2017, pertanto successiva all’emanazione della legge in esame, avente ad oggetto: “Attuazione della legge regionale n. 13 del 7 aprile 2017 “Interventi urgenti per assicurare la continuità del servizio di trasporto aereo nella Regione Marche. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale”. Dalla citata tabella A si evince che la “nuova entrata”, che rappresenta la modalità di copertura della spesa autorizzata dalla legge in esame, è costituita dallo stanziamento iscritto, a seguito di tale variazione, nel capitolo di entrata n. 1502030004 denominato “Recupero dell’aiuto per il salvataggio sotto forma di prestito concesso alla società Aerdorica SpA - Legge Regionale n. 13/2017 art. 2” e che la spesa autorizzata è iscritta nel nuovo capitolo di spesa n. 2100430003 denominato “Spese per l’aiuto per il salvataggio sotto forma di prestito alla società Aerdorica Spa - Legge Regionale n. 13/2017 art. 2”.

Dalla tabella A allegata alla deliberazione di Giunta regionale n. 619 del 12 giugno 2017, avente ad oggetto: “Attuazione della legge regionale n. 13 del 7 aprile 2017 “Interventi urgenti per assicurare la continuità del servizio di trasporto aereo nella regione Marche”. Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento”, si evince che la spesa autorizzata dalla presente legge è stata iscritta nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 4 “Altre modalità di trasporto”, Titolo 3, Macroaggregato 2 “Concessione crediti di breve termine”.

Ai sensi del punto 5.5 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, “Le concessioni di credito possono essere costituite:

- da anticipazioni di liquidità nei confronti dei propri enti ed organismi strumentali e delle proprie società controllate o partecipate (da estinguere entro un anno e non rinnovabili);

- dalla concessione di finanziamenti nei casi espressamente previsti dalla legge (compresi i fondi di rotazione)”.

Inoltre, in base allo stesso punto del Principio citato, “Le concessioni di credito sono caratterizzate dall’obbligo di rimborso sulla base di un apposito piano finanziario che deve essere previsto dalla delibera di concessione del finanziamento.

Nel caso di concessioni di liquidità, l’impegno di spesa ed il corrispondente accertamento di entrata (tra le riscossioni di crediti) sono imputati al medesimo esercizio.

Le concessioni di finanziamento sono impegnate nell’esercizio finanziario in cui viene adottato l’atto amministrativo di concessione del finanziamento”.

Al riguardo, con d.g.r. n. 621 del 12 giugno 2017, la Giunta regionale ha approvato lo schema di contratto di prestito da stipularsi con la società Aerdorica s.p.a.

Il comma 2 dell’articolo 5 della legge in esame individua la copertura della spesa autorizzata dall’articolo 3 per complessivi euro 20.000.000,00, iscritta in aumento della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 04 “Altre modalità di trasporto”, nella equivalente riduzione delle risorse già iscritte a carico della Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 02 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017/2019, annualità 2017.

Il successivo comma 3 prevede che alla copertura della spesa autorizzata dall’articolo 4 per complessivi euro 1.050.000,00, iscritta in aumento della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 04 “Altre modalità di trasporto”, si faccia fronte mediante riduzione delle risorse già iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio 2017/2019, annualità 2017 a carico della Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 02 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, per euro 1.000.000,00 e a carico della Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 01 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, per euro 50.000,00.

Tali ultime due disposizioni non ricorrono, pertanto, ad una delle modalità di copertura previste dall’art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ma ad importi già stanziati in sede di bilancio di previsione in rapporto, quindi, ad altre spese.

Si rileva, inoltre, che, nella legge in esame, manca l’indicazione dei capitoli di appartenenza degli stanziamenti da utilizzare per far fronte agli oneri derivanti dalla legge stessa.

Anche la scheda economico-finanziaria non indica i capitoli ove sono stanziate le risorse da ridurre, limitandosi ad indicare la Missione (50) ed i Programmi (1 e 2).

Poiché negli atti a corredo della proposta di legge non si fa menzione, come detto, dei capitoli, conseguentemente non ne viene documentata la capienza all’epoca dell’emanazione della legge.

Al riguardo, si ricorda il principio affermato dalla Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 30/1959 e 272/2011, per il quale “anche quando alle nuove o maggiori spese si possa far fronte con somme già iscritte in bilancio, sia perché rientranti in un capitolo che abbia sufficiente capienza sia perché fronteggiabili con lo “storno” di fondi risultanti dalle eccedenze degli stanziamenti previsti per altri capitoli, è comunque necessaria l’espressa menzione dei capitoli di bilancio ovvero delle variazioni compensative fra capitoli sui quali far gravare l’onere della spesa, fermo restando che non si possono incidere fondi già impegnati a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate”.

Inoltre, negli atti a corredo della proposta di legge disponibili nel sito sopra citato, non si fa menzione dei criteri e dei metodi utilizzati per la quantificazione delle nuove esigenze di spesa, come richiesto dall’art. 17, comma 3, della l. n. 196/2009.

Infine, il comma 4 dell’articolo 5 autorizza la Giunta regionale ad effettuare, ai fini della gestione, le necessarie variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale[[34]](#footnote-34).

L’articolo 6, comma 1, dispone inoltre la modifica del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 36 (Bilancio di previsione 2017/2019) consistente nella sostituzione delle parole “euro 418.832.182,82” con seguenti: “euro 383.832.182,82”. In tal modo, viene ridotto di euro 35 milioni l’importo autorizzato dalla legge di bilancio per la contrazione di mutui autorizzati e per l’emissione di buoni obbligazionari regionali. Si tratta, quindi, della previsione di una minore entrata, la cui copertura è individuata, dal successivo comma 2, nell’abrogazione dell’art. 8 della legge di bilancio sopra citata che disponeva, per l’anno 2017, l’istituzione del Fondo straordinario per investimenti a carico della Missione 1, Programma 3 dello stato di previsione della spesa per complessivi euro 35.000.000,00. Il comma in esame dispone altresì la conseguente soppressione dell’allegato 18 alla legge di bilancio che conteneva l’“Elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili”.

Poiché anche con riferimento a tale disposizione di spesa si rileva la mancanza, sia nella legge che nella scheda economico-finanziaria, dell’indicazione dei capitoli, si richiamano le osservazioni sopra formulate a tale riguardo.

## Legge regionale 19 aprile 2017, n. 14 “Disposizioni per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza e lo sviluppo di progetti a sostegno delle “Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti” della regione Marche” (B.U. 27 aprile 2017, n. 49)

La legge in esame, ad iniziativa consiliare (pdl. n. 120/2017), è volta a promuovere azioni finalizzate al “miglioramento della qualità della vita dei minori nei contesti urbani, nei centri abitati e nei luoghi di relazione” e a promuovere “la realizzazione di progetti definiti “Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti” (art. 2).

A tal fine, la legge prevede la concessione di contributi da parte della Regione agli enti locali finalizzati alla realizzazione di progetti “Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti” (art. 4), la promozione di iniziative nell’ambito della “Giornata nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza” (art. 6) e l’istituzione del logo “Città sostenibile - amica dei bambini e degli adolescenti”, che “certifica l’operato delle amministrazioni comunali in ordine alle politiche esercitate, alle azioni svolte e ai risultati conseguiti per il raggiungimento delle finalità previste all’articolo 2” della legge in esame (art. 7).

Sotto il profilo finanziario, l’articolo 10 quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione di questa legge in euro 25.000,00 per l’anno 2017 e ne ravvisa la modalità di copertura nell’impiego di quota parte dello stanziamento già iscritto nella Missione 12, Programma 01, del bilancio di previsione 2017/2019.

Il capitolo da utilizzare per far fronte agli oneri derivanti dalla legge non è menzionato dalla legge, ma è indicato nella scheda economico-finanziaria allegata alla proposta di legge (cap. 2120110022).

Dal Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019, approvato con d.g.r n. 1648 del 30 dicembre 2016, risultano stanziati, nel capitolo anzidetto denominato “Progetto città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti”, euro 25.000,00 per la competenza riferita all’anno 2017.

Si rileva, tuttavia, che negli atti a corredo della proposta di legge presenti sul sito delle norme della Regione Marche, non è documentata la capienza di detto capitolo all’epoca dell’emanazione della legge in esame.

Sul punto, si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 115/2012, ha affermato che, qualora la nuova spesa si ritenga sostenibile mediante somme già allocate in una partita di bilancio “la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile”.

Infine, per gli anni successivi, il comma 2 del medesimo articolo 2 prevede che le spese siano autorizzate con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Con riferimento al rinvio a successive leggi di bilancio per la copertura dei nuovi oneri di spesa introdotti dalla legge in esame, questa Sezione richiama il disposto del Titolo III del decreto legislativo 32 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126: l’art. 38, infatti, dispone che le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo debbano quantificare l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicare l’onere a regime ovvero, solo nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell’onere annuo alla legge di bilancio.

## Legge regionale 28 aprile 2017, n. 15 “Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale” (B.U. 29 aprile 2017, n. 51)

La legge è ad iniziativa della Giunta regionale (Pdl. n. 130/2017).

Dalla relazione sulla proposta si evince che costituisce un “adempimento della disposizione di cui all’articolo 8 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa), che demanda alla Giunta regionale il compito di presentare annualmente all’Assemblea legislativa una proposta di legge di semplificazione che contenga:

1. la riduzione del numero delle leggi regionali in vigore;
2. l’abrogazione espressa delle disposizioni tacitamente abrogate o prive di efficacia;
3. la delegificazione delle disposizioni relative a materie non coperte da riserva assoluta di legge;
4. la semplificazione del contenuto delle disposizioni e del linguaggio normativo;
5. la manutenzione dell’ordinamento normativo regionale;
6. l’abrogazione delle disposizioni non più necessarie che richiedono, ai fini dell’esercizio di una attività, il rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, permesso, nulla osta o altro atto di consenso comunque denominato”.

La proposta di legge recava, all’articolo 35, la clausola di invarianza finanziaria ed alla stessa era allegata l’attestazione di assenza oneri a firma del Dirigente del Servizio Affari istituzionali e integrità e del Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e Bilancio.

Invece, il testo della deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea legislativa regionale reca, all’articolo 35, le disposizioni finanziarie.

Il comma 1 di detto articolo quantifica nell’importo massimo di euro 12.000,00, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2 dell’articolo 7, della legge in esame.[[35]](#footnote-35) La modalità di copertura viene individuata nell’“l’aumento della disponibilità della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali” e corrispondente riduzione della disponibilità della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva per le spese impreviste” del Bilancio di previsione 2017/2019”.

Il successivo comma 2 dispone che decorrere dall’anno 2019 le spese del comma 1 trovino copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Il comma 3 fissa gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 33[[36]](#footnote-36), nell’importo massimo di euro 6.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Anche alla copertura di questi ultimi oneri, come per i precedenti, si fa fronte con l’aumento della disponibilità della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali” e corrispondente riduzione della disponibilità della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva per le spese impreviste” del Bilancio di previsione 2017/2019.

Il comma 4, infine, stabilisce che, dall’anno 2019, le spese del comma 3 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari nell’ambito dell’autorizzazione di spesa della l. reg. 14/2015.

Suscita perplessità la circostanza che le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 prevedano la decorrenza sin dall’anno 2019 della copertura nei limiti della legge di bilancio, considerato che già i commi 1 e 3, come visto, quantificano la spesa e ne individuano la copertura anche per l’anno 2019.

Quanto alle modalità di copertura individuate dai commi 1 e 3, suscita dubbi la riconducibilità delle spese derivanti dalla presente legge alle tipologie per le quali l’allegato 14 della legge di bilancio 2017-2019 consente il finanziamento con il Fondo di riserva per le spese impreviste.

Al riguardo si richiamano le osservazioni formulate in questa relazione a commento della precedente l. reg. n. 12/2017.

Con riferimento al rinvio a successive leggi di bilancio per la copertura dei nuovi oneri di spesa introdotti dalla legge in esame, questa Sezione richiama il disposto del Titolo III del d.lgs. n. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126: l’art. 38, infatti, dispone che le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo debbano quantificare l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicare l’onere a regime ovvero, solo nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell’onere annuo alla legge di bilancio.

## Legge regionale 15 maggio 2017, n. 16 “Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 “Interventi a favore della famiglia”” (B.U. 25 maggio 2017, n. 58)

La legge, ad iniziativa consiliare (pdl n. 11/2015), è volta a modificare la l. reg. n. 30/1998. Dalla relazione allegata alla proposta si evince che con la stessa si intende aggiungere al ruolo fondamentale della famiglia per lo sviluppo della persona e della vita sociale, già affermato con la l.reg. n. 30/1998, anche la finalità di tutela della salute con l’avvio di campagne di sensibilizzazione e prevenzione (art. 1).

Inoltre, nell’ambito del sostegno della famiglia e dei suoi stili di vita viene introdotta la VIF (Valutazione impatto familiare) sugli atti del Consiglio-Assemblea legislativa e della Giunta regionale che riguardano anche indirettamente la famiglia (art. 2).

L’articolo 3 prevede l’istituzione del logo “Impresa amica della famiglia”, utilizzabile da “imprese che prevedono nei contratti di lavoro servizi e aiuti rivolti alle famiglie e misure per conciliare tempi di vita e di lavoro” e l’istituzione della festa regionale della famiglia, da celebrarsi annualmente il 15 di maggio.

L’articolo 4 reca la clausola di “Invarianza finanziaria”, disponendo che dall’applicazione della legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Si rileva che, negli gli atti a corredo della proposta di legge, mancano “la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni, i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione”, come richiesto dall’art. 17, comma 6-bis, della l. n. 196/2009.

Inoltre, a livello di normativa regionale, la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea n. 1435 del 9.9.2014 stabilisce che, per le proposte di legge di iniziativa consiliare, spetta al proponente indicare “nella relazione illustrativa gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza della spesa anche attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio utilizzabili per le finalità della proposta di legge”.

## Legge regionale 15 maggio 2017, n. 17 “Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 “Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno”” (B.U. 25 maggio 2017, n. 58)

La legge, ad iniziativa consiliare (pdl n. 123/2017), apporta modifiche alla l. reg. n. 5/2013, con la quale la Regione Marche ha disciplinato l’attività di cerca, commercializzazione e coltivazione del tartufo.

L’articolo 8, in particolare, reca la clausola di “Invarianza finanziaria”, disponendo che dall’applicazione della legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Si rileva che, negli gli atti a corredo della proposta di legge, mancano “la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni, i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione”, come richiesto dall’art. 17, comma 6-bis, della l. n. 196/2009.

Inoltre, a livello di normativa regionale, la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea n. 1435 del 9.9.2014 stabilisce che, per le proposte di legge di iniziativa consiliare, spetta al proponente indicare “nella relazione illustrativa gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza della spesa anche attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio utilizzabili per le finalità della proposta di legge”.

## Legge regionale 15 maggio 2017, n. 18 “Promozione di interventi di sostegno e valorizzazione della cultura e della tradizione motoristica della regione Marche” (B.U. 25 maggio 2017, n. 58)

La legge, ad iniziativa consiliare (pdl n. 132/2017), è finalizzata a valorizzare e promuovere la cultura e la tradizione motoristica del territorio ed il patrimonio motoristico materiale e immateriale del territorio marchigiano (art. 1).

Pertanto, la legge (art. 3) riconosce ai Comuni di Pesaro e Tavullia e ad altri soggetti pubblici e privati un contributo per il sostegno di attività finalizzate agli obiettivi previsti dalla stessa.

L’articolo 4, contenente la norma finanziaria, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione di questa legge in euro 50.000,00 per l’anno 2017 ed in euro 10.000,00 per l’anno 2018, e ne stabilisce la copertura “mediante impiego di quota parte degli stanziamenti già iscritti nella Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, del bilancio di previsione per l’anno 2017/2019 relativi a “Promozione ed interventi di sostegno e valorizzazione della cultura e della tradizione motoristica del territorio - trasferimenti ad istituzioni sociali private” autorizzati nella Tabella C della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche. Legge di stabilità 2017)”.

La scheda economico-finanziaria specifica il capitolo ove sono stanziate le risorse da utilizzare per la copertura degli oneri: si tratta del cap. 2050210100 denominato “Promozione ed interventi di sostegno e valorizzazione della cultura e della tradizione motoristica del territorio – trasferimenti a istituzioni sociali private”.

Dal Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019, approvato con d.g.r n. 1648 del 30 dicembre 2016, risultano stanziati, nel citato capitolo, per la competenza riferita all’anno 2017, euro 50.000,00 e, per l’anno 2018, euro 10.000,00.

Si osserva, tuttavia, che negli altri atti a corredo della proposta di legge disponibili nel sito delle norme della Regione Marche, non si riscontrano accurate verifiche in merito all’effettiva disponibilità, all’epoca dell’approvazione della presente legge, dello stanziamento dal quale si attinge.

Sul punto, si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 115/2012, ha affermato che, qualora la nuova spesa si ritenga sostenibile mediante somme già allocate in una partita di bilancio “la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile”.

Solo nella successiva d.g.r. n. 946 del 7 agosto 2017[[37]](#footnote-37), è contenuta l’attestazione della copertura finanziaria a firma del P.O. di spesa, nella quale si dichiara “la copertura finanziaria per euro 60.000,00, intesa come disponibilità sulla Missione 5, Programma 02 del bilancio di previsione 2017/19, sul capitolo 2050210100, di cui 50.000,00 autorizzati a valere sull’annualità 2017 e 10.000,00 sull’annualità 2018”.

Il successivo comma 2 demanda l’autorizzazione della spesa per gli anni successivi alle rispettive leggi di bilancio.

Con riferimento al rinvio a successive leggi di bilancio per la copertura dei nuovi oneri di spesa introdotti dalla legge in esame, questa Sezione richiama il disposto del Titolo III del decreto legislativo 32 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126: l’art. 38, infatti, dispone che le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo debbano quantificare l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicare l’onere a regime ovvero, solo nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell’onere annuo alla legge di bilancio[[38]](#footnote-38).

L’articolo 5, infine, dispone la soppressione, nella Tabella C approvata dall’art. 2, comma 3, della l.reg. n. 35/2016, della voce: “Promozione ed interventi di sostegno e valorizzazione della cultura e della tradizione motoristica del territorio - trasferimenti ad istituzioni sociali private” inserita nella Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”.

## Legge regionale 6 giugno 2017, n. 19 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 “Testo unico in materia di commercio”” (B.U. 15 giugno 2017, n. 64)

La proposta di legge è di iniziativa consiliare (pdl n. 110/2017). A tale proposta sono state abbinate ulteriori proposte anch’esse di iniziativa consiliare (pdl n. 92/2016 e pdl n. 99/2016).

La legge apporta modifiche alla l. reg. n. 27/2009, contenente il Testo unico in materia di commercio. L’articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria, attestando che dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e che alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Negli atti a corredo della proposta di legge, mancano “la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni, i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione”, come richiesto dall’art. 17, comma 6-bis, della l. n. 196/2009.

Inoltre, a livello di normativa regionale, la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea n. 1435 del 9.9.2014 stabilisce che, per le proposte di legge di iniziativa consiliare, spetta al proponente indicare “nella relazione illustrativa gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza della spesa anche attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio utilizzabili per le finalità della proposta di legge”.

## Legge regionale 28 giugno 2017, n. 20 “Nuove disposizioni urgenti in materia di gestione dei molluschi bivalvi” (B.U. 29 giugno 2017, n. 69)

La legge, di iniziativa della Giunta regionale (pdl n. 149/2017), prevede l’avvio di un monitoraggio volto alla valutazione della risorsa vongola, sulla base del quale la Giunta regionale provvederà alla ridefinizione delle aree di pesca.

Le disposizioni finanziarie sono contenute nell’articolo 4 che, al primo comma, ravvisa la fonte di finanziamento di questa legge nelle risorse comunitarie afferenti al fondo PO FEAMP 2014/2020.

Il comma 2 quantifica le risorse necessarie all’attuazione del monitoraggio in euro 47.069,28 ed euro 188.277,12, rispettivamente, per gli anni 2017 e 2018 e ne ravvisa la copertura nelle risorse “già iscritte a carico della Missione 16, Programma 03, del bilancio di previsione 2017/2019”.

Si osserva, che la relazione allegata alla proposta di legge non fa menzione dei criteri e dei metodi utilizzati per la quantificazione delle nuove esigenze di spesa, come richiesto dall’art. 17, comma 3, della l. n. 196/2009, ma si limita ad attestare che “le risorse necessarie all’attuazione del monitoraggio previsto dalla legge afferiscono al PO FEAMP 2014/2020 in base alle misure coerenti con le finalità della legge stessa”.

Dalla scheda economico-finanziaria allegata alla proposta si evince che i capitoli di spesa interessati dalla legge in oggetto sono: 2160310043 - Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020: Acquisto altri servizi diversi – quota UE (importo euro 23.534,64); 2160310042 - Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020: Acquisto altri servizi diversi – quota Stato (importo euro 16.474,25); 2160310026 - Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020: Acquisto altri servizi diversi – quota Regione (importo euro 7.060,39). Dalla stessa scheda risulta altresì che si è resa necessaria la variazione compensativa tra capitoli e che i capitoli dove sono i fondi da ridurre a tal fine sono i seguenti: 2160310045 - Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020: trasferimenti correnti alle imprese – quota UE; 2160310044 - Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020: trasferimenti correnti alle imprese – quota Stato; 2160310028 - Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020: trasferimenti correnti alle imprese – quota Regione.

Si rileva, tuttavia, che negli atti a corredo della proposta di legge presenti sul sito delle norme della Regione Marche, non è documentata la capienza, all’epoca dell’approvazione della legge in esame, dei citati capitoli, formanti oggetto di riduzione dei rispettivi stanziamenti ai fini della variazione compensativa.

Sul punto, si ricorda che la Corte costituzionale ha affermato che, qualora la nuova spesa si ritenga sostenibile mediante somme già allocate in una partita di bilancio “la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile” (sentenza n. 115/2012) e che “anche quando alle nuove o maggiori spese si possa far fronte con somme già iscritte in bilancio, sia perché rientranti in un capitolo che abbia sufficiente capienza sia perché fronteggiabili con lo “storno” di fondi risultanti dalle eccedenze degli stanziamenti previsti per altri capitoli, è comunque necessaria l’espressa menzione dei capitoli di bilancio ovvero delle variazioni compensative fra capitoli sui quali far gravare l’onere della spesa, fermo restando che non si possono incidere fondi già impegnati a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate” (sentenze nn. 30/1959 e 272/2011).

Nella scheda economico-finanziaria, sono altresì indicati i capitoli di entrata che finanziano i menzionati capitoli di spesa: si tratta del cap. 1201050091 – Assegnazione da parte dell’UE per l’attuazione del PO FEAMP 2014/2020 – quota corrente e del cap. 1201010214 – Assegnazione da parte dello Stato per l’attuazione del PO FEAMP 2014/2020 – quota corrente.

Il comma 3 prevede che per gli anni 2019 e 2020 si faccia fronte con le risorse afferenti al medesimo programma PO FEAMP 2014/2020 da iscrivere a carico della medesima Missione 16, Programma 03, dei rispettivi bilanci.

## Legge regionale 4 luglio 2017, n. 21 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici”” (B.U. 13 luglio 2017, n. 75)

La legge, ad iniziativa consiliare (pdl. n. 142/2017) apporta modifiche ed integrazioni alla l. reg. n. 19/2015, contenente “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici”.

L’articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria, attestando che dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e che alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Negli atti a corredo della proposta di legge, mancano “la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni, i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione”, come richiesto dall’art. 17, comma 6-bis, della l. n. 196/2009.

Inoltre, a livello di normativa regionale, la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea n. 1435 del 9.9.2014 stabilisce che, per le proposte di legge di iniziativa consiliare, spetta al proponente indicare “nella relazione illustrativa gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza della spesa anche attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio utilizzabili per le finalità della proposta di legge”.

## Legge regionale 10 luglio 2017, n. 22 “Modifica alla legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali”” (B.U. 20 luglio 2017, n. 78)

La legge, ad iniziativa consiliare (Pdl. n. 140/2017), modifica la l. reg. n. 4/2007.

Finalità della legge, indicata nella relazione allegata alla proposta, consiste nel “chiamare il Consiglio delle Autonomie locali sempre e comunque ad esprimersi sul testo della proposta degli atti ad esso assegnati in sede consultiva secondo quanto previsto dalla stessa legge regionale 4/2007, mirando così a valorizzare sia l’attività delle Commissioni assembleari permanenti in seno all’iter legislativo facendo emergere il loro ruolo primario di attori dell’esame istruttorio degli atti di competenza dell’Assemblea legislativa, sia una vera e propria consultazione dell’organismo”.

L’articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, attestando che “all’attuazione di questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale”.

La relazione allegata alla proposta motiva l’invarianza finanziaria attestando che “trattandosi di un intervento normativo che si limita a modificare parzialmente il procedimento di consultazione del Consiglio delle autonomie locali da parte dell’Assemblea legislativa, procedimento già in essere, per la sua attuazione non necessitano ulteriori risorse umane, strumentali e finanziarie rispetto a quelle ad oggi già impegnate”.

Da quanto sopra esposto, si evince che, negli atti a corredo della proposta di legge, mancano “la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni, i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione”, come richiesto dall’art. 17, comma 6-bis, della l. n. 196/2009.

## Legge regionale 10 luglio 2017, n. 23 “Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 “Legge di innovazione e semplificazione amministrativa”” (B.U. 20 luglio 2017, n. 78)

La legge, ad iniziativa consiliare (pdl n. 144/2017), modifica ed integra le disposizioni contenute nella legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 “Legge di innovazione e semplificazione amministrativa”.

Dalla relazione allegata alla proposta si desume che “L’esigenza di modificare ed integrare le succitate disposizioni nasce dal mutato quadro normativo regionale in materia di qualità ed efficienza normativa e di valutazione delle politiche”.

Di particolare interesse in questa sede, in quanto attinente alla materia della copertura finanziaria delle leggi, è l’articolo 3 della legge in esame che dispone l’inserimento dell’art. 3 ter nella l. reg. 3/2015.

In particolare, il comma 2 del nuovo articolo 3 ter dispone che le proposte di legge siano accompagnate da una relazione illustrativa e corredate, all’atto di essere sottoposte all’approvazione dell’Assemblea, dalla relazione tecnico-finanziaria, “che dà conto della quantificazione degli oneri finanziari recati da ciascuna disposizione ovvero indica, nel caso in cui le proposte non comportino spese o minori entrate, gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza della spesa”.

Il successivo comma 3 del nuovo articolo 3 ter prevede, per le sole proposte di iniziativa della Giunta, che la relazione tecnico-finanziaria accompagni le stesse sin dalla presentazione al Presidente dell’Assemblea legislativa.

A completamento di quanto sopra esposto, va evidenziato che, in data 4 luglio 2017, nella stessa seduta in cu è stata approvata la deliberazione legislativa concernente la legge in esame, l’Assemblea legislativa ha approvato, con deliberazione n. 56, il “Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche”.

In particolare, l’art. 75 del citato regolamento, nel disciplinare la presentazione delle proposte di legge, prevede che l’iniziativa delle leggi regionali si eserciti mediante la presentazione al Presidente dell’Assemblea di una proposta di legge corredata dalla relazione illustrativa e dalla scheda economico-finanziaria, qualora comporti spese o minori entrate e che le proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale siano, altresì, corredate dalla relazione tecnico-finanziaria.

Pertanto, ai sensi disposizioni sopra citate, si evince che:

* all’atto della presentazione al Presidente dell’Assemblea, tutte le proposte di legge devono essere accompagnate da una relazione illustrativa e da una scheda economico-finanziaria, se comportano spese o minori entrate. Quelle di iniziativa della Giunta, oltre che dagli atti appena menzionati, devono essere corredate anche da una relazione tecnico-finanziaria[[39]](#footnote-39);
* all’atto di essere sottoposte all’approvazione dell’Assemblea, tutte le proposte di legge devono essere accompagnate dalla relazione tecnico finanziaria.

Di particolare interesse anche l’art. 84 del citato regolamento che disciplina i contenuti degli atti accompagnatori delle proposte di legge:

* nella relazione illustrativa il presentatore espone le motivazioni che giustificano l’iniziativa normativa intrapresa e che “dovrebbero fondare le scelte di politica suggerite al legislatore”;
* la scheda economico-finanziaria deve contenere la quantificazione delle “spese relative ai singoli interventi previsti, la correlata allocazione di bilancio e la modalità di copertura delle spese stesse”;
* “la relazione tecnico-finanziaria dà conto della quantificazione degli oneri finanziari recati da ciascuna disposizione ovvero indica, nel caso in cui le proposte non comportino spese o minori entrate, gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza della spesa”.

Infine, di rilievo ai fini della copertura finanziaria delle leggi, è anche l’art. 104 del suddetto regolamento concernente gli emendamenti che comportano spese o minori entrate.[[40]](#footnote-40)

Sotto il profilo dell’impatto finanziario della legge in esame, l’art. 9 della stessa reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che “all’attuazione delle disposizioni di questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale”.

La relazione allegata alla proposta, a tale riguardo, giustifica la presenza di detta clausola attestando che “la proposta di legge infatti contiene norme a carattere regolativo concernenti il procedimento di valutazione ex post delle politiche e le varie fasi del procedimento legislativo e di approvazione di piani, programmi e regolamenti. Per quanto attiene inoltre gli oneri organizzativi connessi agli adempimenti indicati agli articoli 2 e 3 si provvede con le strutture organizzative del Consiglio e della Giunta regionale competenti in materia il cui personale è stato formato anche con corsi organizzati dalla Scuola regionale di formazione”.

Da quanto sopra esposto, si evince che, negli atti a corredo della proposta di legge, mancano “la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni, i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione”, come richiesto dall’art. 17, comma 6-bis, della l. n. 196/2009.

## Legge regionale 20 luglio 2017, n. 24 “Variazione generale al bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento)” (B.U. 20 luglio 2017, n. 78)

La legge, ad iniziativa della Giunta (pdl. n. 154/2017), concerne la “Variazione generale al bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – (1° provvedimento)”.

La proposta di legge è corredata da una “Relazione tecnica predisposta ai sensi dell’articolo 17, commi 3, 5 e 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i” e da una scheda economico-finanziaria.

Quest’ultima, in particolare, reca l’indicazione, per ciascuna disposizione contenuta nella legge, degli oneri che ne derivano e delle relative modalità di copertura.

L’articolo 1 prevede variazioni in termini di competenza e di cassa ai prospetti delle entrate e delle spese del bilancio di previsione 2017/2019 indicate nelle allegate Tabelle 1 e 2.

Dall’esame dei citati allegati si evince che alle maggiori entrate di competenza previste per il 2017 corrispondono pari maggiori spese previste per lo stesso esercizio e che alle minori entrate previste per gli anni 2018 e 2019 corrispondono pari minori spese previste per gli stessi esercizi.

Dalla relazione tecnica si apprende che, mentre l’aggiornamento dello stato di previsione dell’entrata è dovuto all’adeguamento degli stanziamenti ai fenomeni verificatisi nel corso della gestione, le variazioni dello stato di previsione della spesa, invece, sono “sia integrative (per importi corrispondenti alle risorse aggiuntive registrate in entrata) sia compensative (come risultante della rimodulazione e riprogrammazione degli stanziamenti proposta dai responsabili dei servizi) e destinate a far fronte ad oneri inderogabili (scadenza entro 31 luglio) ed imprescindibili (slittamenti dal 2016)”.

L’articolo 2 modifica le autorizzazioni di spesa contenute nelle tabelle C ed E allegate alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 35 e alla tabella A della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 36.

Si rileva che né la legge in esame né la scheda economico-finanziaria individuano la modalità di copertura degli oneri rappresentati dagli aumenti di spesa derivanti da questa disposizione ed indicati nelle allegate tabelle 3, 4 e 5.

In sede istruttoria[[41]](#footnote-41), la Regione ha osservato che, “trattandosi di variazione generale di bilancio, gli aumenti sono garantiti dall'insieme delle operazioni compensative e incrementative”.

L’articolo 3 modifica l’articolo 5 della l.reg. 36/2016. Detta modifica comporta che i prelievi dal fondo di riserva per spese obbligatorie e dal Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa siano disposti non più con delibera di Giunta regionale, ma con decreto del dirigente competente in materia. Trattasi, quindi, di una disposizione di carattere ordinamentale che, da quanto si evince dalla relazione tecnica, recepisce le osservazioni formulate dal Ministero in occasione della verifica sulla legge regionale di bilancio di previsione (l.reg. 36/2016).

L’articolo 5 comporta, invece, oneri finanziari in quanto, al comma 1, prevede, per l’anno 2017, la concessione da parte della Regione di contributi per l’importo complessivo di euro 250.000,00 per l’avvio o per il mantenimento di Unioni di comuni costituite in ambiti territoriali non montani.

Il comma 3 dello stesso articolo individua la copertura degli oneri autorizzati dalla precedente disposizione con le risorse iscritte a carico della Missione 18, Programma 01, del bilancio di previsione 2017/2019, ma non contiene l’indicazione dei capitoli.

La scheda economico-finanziaria indica: il capitolo ove è iscritto l’onere (2180110006 “Rimborso ai Comuni delle spese sostenute per referendum per la fusione”), la modalità di copertura (riduzione precedente autorizzazione di spesa) ed il capitolo di spesa da ridurre (2180110005 “Spese per incentivi allo sviluppo della gestione associata intercomunale di funzioni e servizi e delle unioni e fusioni dei Comuni”).

Al riguardo, si rileva che la d.g.r. n. 849 del 24 luglio 2017, con la quale la Giunta ha deliberato la variazione al Bilancio Finanziario Gestionale in attuazione della legge in esame, prevede, nell’allegata Tabella A, uno stanziamento di competenza per l’anno 2017 al capitolo 2180110016 pari ad euro 250.000,00. Mentre, nei citati capitoli 2180110006 e 2180110005, sono stanziati per il 2017, rispettivamente, i seguenti importi di competenza: euro -300.000,00 ed euro 0,00.

In sede di contraddittorio[[42]](#footnote-42), l’Amministrazione ha fatto presente che “l'aumento di euro 250.000,00 è stato coperto dalla riduzione del capitolo 2180110006. La riduzione complessiva di tale capitolo è superiore, in quanto non interamente destinata alla copertura dell'intervento disciplinato dalla disposizione in esame”.

L’articolo 6 contiene le disposizioni per l’utilizzo delle risorse derivanti dalla gestione sanitaria accentrata, attribuendo alle entrate relative al recupero degli utili della Gestione sanitaria accentrata (GSA) degli anni 2015 e antecedenti un vincolo di specifica destinazione alla spesa per gli interventi in ambito sanitario di cui alla d.g.r. n. 820 del 12 luglio 2017. Tale deliberazione ha dato attuazione all’articolo 1, comma 712 ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come aggiornato dal d. l. n. 50/2017, disponendo l’utilizzo degli utili della GSA degli anni 2015 e precedenti, pari a complessivi 202,4 milioni di euro, ed individuando gli specifici interventi ai quali lo stesso viene destinato.

La scheda economico-finanziaria indica la modalità di copertura nell’ “aumento entrate vincolate”.

L’articolo 7 reca disposizioni per l’utilizzo delle risorse derivanti dalla donazione da parte della Società per azioni “Compagnia petrolifera Rosneft”. Tali risorse vengono iscritte con questa legge a carico del Titolo 4 – Programma 3 per euro 5.000.000,00 dello stato di Previsione dell’entrata del bilancio 2017/2019 ed interamente destinate (con attribuzione di specifico vincolo di destinazione) al finanziamento degli oneri per la costruzione di un ospedale nel Comune di Amandola. Le risorse sono iscritte a carico della Missione 13 – Programma 5 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017/2019.

La scheda economico-finanziaria ravvisa la modalità di copertura nell’ “aumento entrate vincolate”.

## Legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 “Disposizioni urgenti per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016” (B.U. 03 agosto 2017, n. 84)

La legge, ad iniziativa della Giunta regionale (pdl. n. 156/2017), “detta disposizioni urgenti volte a semplificare e accelerare gli interventi di riparazione o di ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 2016, nonché a contribuire alla ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dai medesimi” (art. 1).

L’articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che “Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente”.

Alla proposta di legge sono allegate una relazione illustrativa e l’attestazione di assenza oneri a firma del Segretario generale e del Dirigente del Servizio risorse finanziarie e bilancio.

Tuttavia, negli atti a corredo della proposta di legge, mancano “la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni, i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione”, come richiesto dall’art. 17, comma 6-bis, della l. n. 196/2009.

## Legge regionale 7 agosto 2017, n. 26 “Uso terapeutico della cannabis” (B.U. 10 agosto 2017, n. 88)

La legge è ad iniziativa consiliare (Pdl. n. 121/2017). La deliberazione legislativa è stata approvata dall’Assemblea legislativa nella seduta del 1° agosto 2017.

Dalla relazione allegata alla proposta si evince che la stessa “nasce dall’esigenza di assicurare una più efficace risposta alla necessità di attenuare il dolore delle persone affette da determinate gravi patologie croniche, nonché dei malati in fase terminale”. La stessa relazione, inoltre, ritiene opportuno, in relazione alle disposizioni del decreto del Ministro della Salute 9 novembre 2015, “consentire la dispensazione, da parte delle farmacie ospedaliere e dei servizi farmaceutici territoriali, con oneri a carico del servizio sanitario regionale, delle preparazioni magistrali a base di cannabis, per gli impieghi ad uso medico previsti dalla normativa statale”.

La relazione, infine, attesta che “I medesimi oneri possono essere posti a carico dei singoli enti del servizio sanitario regionale mediante impiego di quota parte delle somme assegnate dalla Regione per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza”.

L’articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria attestando che “Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All’attuazione della stessa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente”.

Si rileva che, negli atti a corredo della proposta di legge, mancano “la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni, i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione”, come richiesto dall’art. 17, comma 6-bis, della l. n. 196/2009.

## Legge regionale 7 agosto 2017, n. 27 “Norme per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile” *(*B.U. 10 agosto 2017, n. 88)

La legge, ad iniziativa consiliare (pdl. n. 126/2017), è finalizzata a concorrere “allo sviluppo dell’ordinata e civile convivenza della comunità regionale, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile (art. 1).

La deliberazione legislativa è stata approvata dall’Assemblea legislativa nella seduta del 1° agosto 2017.

La scheda economico-finanziaria ricollega oneri finanziari alle disposizioni contenute nei seguenti articoli: 5 (Accordi con amministrazioni pubbliche), 7 (Rapporti con gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e le associazioni operanti nel settore dell’educazione alla legalità, della cittadinanza responsabile e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa), 8 (Misure a sostegno delle scuole e dell’università per l’educazione alla legalità), 9 (Logo “La forza della Legalità”), 10 (Interventi per la prevenzione dell’usura), 12 (Beni confiscati), 13 (Politiche a sostegno delle vittime innocenti dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata e di altre fattispecie criminose), 14 (Politiche a sostegno delle vittime dell’usura e del racket), 15 (Costituzione in giudizio) e 16 (Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile).

L’articolo 18 (Disposizioni finanziarie), al comma 1, individua la copertura degli oneri derivanti dalla presente legge nelle risorse già allocate in bilancio, che si rendono disponibili nel bilancio di previsione 2017/2019 per gli anni 2018 e 2019, a seguito dell’abrogazione della l.reg. 7 luglio 2014, n. 16[[43]](#footnote-43) per effetto dell’art. 20 della legge in esame.

In particolare, per le spese correnti, quantificate in euro 60.000,00, la copertura viene individuata dalla legge in esame nelle risorse già allocate nella Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”; mentre, per le spese di investimento, quantificate in euro 240.000,00, la legge ravvisa la copertura nelle risorse già iscritte nella Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 03 “Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile” per euro 200.000,00 e nella Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, per euro 40.000,00, che viene ridotta per pari importo.

Il comma 2 dello stesso articolo 18 dispone che le rimanenti risorse, pari ad euro 95.000,00, già iscritte nella Missione 3, Programma 02, del bilancio di previsione 2017/2019 siano iscritte, per gli anni 2018 e 2019, in aumento della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità” finalizzate al finanziamento del Progetto Vita Indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità.

Si rileva che, nella legge in esame, manca l’indicazione dei capitoli di appartenenza degli stanziamenti da utilizzare per far fronte agli oneri derivanti dalla legge stessa, pur se la scheda economico-finanziaria contiene detta indicazione: si tratta dei capitoli nn. 2030210002 “Spese per l’attuazione delle politiche di sicurezza e di educazione alla legalità” e 21103020002 “Spese di investimento per l’attuazione delle politiche di sicurezza e di educazione alla legalità – Amministrazioni locali”.

Dal Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019, approvato con d.g.r n. 1648 del 30 dicembre 2016, risulta che, per la competenza riferita agli anni 2018 e 2019, risultano stanziati: euro 15.000,00 nel capitolo 2030210002 ed euro 200.000,00 nel capitolo 21103020002.

Negli atti a corredo della proposta di legge disponibili nel sito delle norme della Regione Marche, non si riscontrano accurate verifiche in merito all’effettiva disponibilità, all’epoca dell’approvazione della presente legge, degli stanziamenti dai quali si attinge.

Sul punto, si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 115/2012, ha affermato che, qualora la nuova spesa si ritenga sostenibile mediante somme già allocate in una partita di bilancio “la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile”.

Dalla tabella A allegata alla d.g.r n. 1268 del 30 ottobre 2017[[44]](#footnote-44), successiva quindi all’approvazione della presente legge, si desume che il capitolo che subisce una riduzione di euro 135.000,00, per finanziare, per euro 40.000,00 il capitolo 2110320002 e per euro 95.000,00 il capitolo n. 2120210063 relativo al “Progetto regionale vita indipendente - Trasferimenti a famiglie” è il capitolo n. 2030210003 anziché il 2030210002, come risulta dalla scheda economico-finanziaria.

Dal citato Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 risultano stanziate al capitolo 2030210003, per gli esercizi 2018 e 2019, euro 180.000,00.

Il comma 3 demanda l’autorizzazione della spesa per gli anni successivi alla legge di bilancio.

Quanto al rinvio a successive leggi di bilancio per la copertura dei nuovi oneri di spesa introdotti dalla legge in esame, questa Sezione richiama il disposto del Titolo III del decreto legislativo 32 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126: l’art. 38, infatti, dispone che le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo debbano quantificare l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicare l’onere a regime ovvero, solo nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell’onere annuo alla legge di bilancio.

Il comma 4, infine, autorizza la Giunta regionale ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.[[45]](#footnote-45)

## Legge regionale 9 agosto 2017, n. 28 “Disposizioni relative all’esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale” (B.U. 10 agosto 2017, n. 88)

La legge è ad iniziativa consiliare (pdl. n. 95/2016).

La deliberazione legislativa è stata approvata dall’Assemblea legislativa nella seduta dell’8 agosto 2017.

Finalità del provvedimento normativo in esame è il riconoscimento, in via prioritaria, della salute della comunità e in particolare di quella dei minori e della vaccinazione come fondamentale strumento di prevenzione. Pertanto la Regione sostiene interventi finalizzati ad assicurare l’attuazione degli obblighi vaccinali, ai sensi del d.l. 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci), convertito nella l. 31 luglio 2017, n. 119, con riferimento ai nidi d’infanzia, ai centri per l’infanzia pubblici e privati accreditati, nonché ai servizi sperimentali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (art. 1).

L’articolo reca la clausola di invarianza finanziaria, in quanto prevede che da questa legge non derivino, né possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che alla sua attuazione si provveda con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si rileva che, tra gli atti a corredo della proposta si legge presenti sul sito della Regione Marche, non è presente la relazione tecnico-finanziaria contenente i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione, come richiesto dall’art. 17, comma 6-bis, della l. n. 196/2009.

Come detto, anche in base alla normativa regionale, l’ipotesi di invarianza della spesa dev’essere suffragata nella relazione tecnico-finanziaria con l’indicazione degli elementi idonei, come disposto dagli artt. 3 della l. reg. n. 23/2017 e 84 del regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche, approvato con deliberazione n. 56 del 4.7.2017.

## Legge regionale 18 ottobre 2017, n. 29 “Variazione generale al bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (2° provvedimento)” (B.U. 18 ottobre 2017, n. 108)

La legge, ad iniziativa della Giunta (pdl. n. 158/2017), concerne la “Variazione generale al bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – (2° provvedimento)”.

La proposta di legge è corredata da una “Relazione tecnica predisposta ai sensi dell’articolo 17, commi 3, 5 e 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i.” e da una scheda economico-finanziaria.

Tra gli atti preparatori presenti nel sito delle norme della Regione Marche compaiono altresì una “Relazione tecnico-finanziaria” sulla citata proposta nel testo approvato dalla I Commissione permanente ed una Relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa.

L’articolo 1 prevede variazioni in termini di competenza e di cassa al prospetto delle entrate del bilancio di previsione 2017/2019 indicate nell’allegata Tabella 1.

L’articolo 2 dispone variazioni in termini di competenza e di cassa al prospetto delle spese del bilancio di previsione 2017/2019 indicate nell’allegata Tabella 2.

Dalle citate tabelle si evince che alle variazioni di competenza relative alle entrate previste per il triennio 2017/2019 corrispondono pari variazioni in aumento delle spese previste per lo stesso periodo.

L’articolo 3, al comma 1, dispone le variazioni, indicate nell’allegata Tabella 3, alle autorizzazioni di spesa delle Missioni e Programmi contenute nella Tabella C, di cui alla l. reg. 30 dicembre 2016, n. 35[[46]](#footnote-46).

Il successivo comma 2, dispone le variazioni, indicate nell’allegata Tabella 4, alle autorizzazioni di spesa delle Missioni e Programmi contenute nella Tabella D[[47]](#footnote-47), di cui alla citata l. reg. 35/2016.

Il comma 3, dispone le variazioni, indicate nell’allegata Tabella 5, alle autorizzazioni di spesa delle Missioni e Programmi contenute nella Tabella E[[48]](#footnote-48), di cui alla citata l. reg. 35/2016.

Il comma 4, infine, dispone le variazioni, indicate nell’allegata Tabella 6, alle autorizzazioni di spesa contenute nella Tabella A[[49]](#footnote-49), di cui alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 36 (Bilancio di previsione 2017/2019).

Riguardo all’art. 3 appena esaminato, la Relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa attesta che “La copertura finanziaria delle variazioni in aumento è garantita dalle variazioni compensative in riduzione contenute nella Tabella 2”.[[50]](#footnote-50)

La stessa Relazione tecnico-finanziaria, in merito al successivo articolo 4[[51]](#footnote-51) della legge in esame, attesta che la disposizione non comporta oneri, in quanto “modifica l’art. 30 della legge regionale 37/2014 finalizzata ad attuare le disposizioni contabili previste per il settore sanitario dall’articolo 20 del d.lgs. 118/2011 prevedendo un’omogenea gestione contabile delle risorse del perimetro sanitario di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 20 del d.lgs. 118/2011 con le modalità di impegno già utilizzate per le quote del fondo sanitario indistinto non assegnate”.

L’articolo 5, rubricato “Finalizzazione delle risorse per i disturbi dello spettro autistico”, prevede la finalizzazione di una delle spese autorizzate dalla Tabella 6 allegata alla legge in esame. Detta spesa, pari ad euro 800.000,00 e concernente la legge regionale n. 25 del 9 ottobre 2014[[52]](#footnote-52), viene destinata alla realizzazione delle strutture di cui all’articolo 7[[53]](#footnote-53) della legge regionale appena citata (comma 1). La copertura di tali oneri, costituiti da spese di investimento, è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 12, Programma 02, del bilancio di previsione 2017/2019 (comma 3).

La Relazione tecnico-finanziaria specifica i capitoli ove sono iscritte dette risorse:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **iscrizione della spesa** | | | |
| **MISSIONE** | **PROGRAMMA** | **CAPITOLO** | **IMPORTO** |
| 12 | 2 | 2120220007 | 499.691,18 |
|  |  | 2120220008 | 300.308,82 |
| Fonte: Relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa | | | |

L’articolo 6, comma 1, della legge in esame autorizza, per l’anno 2017, un contributo straordinario alle Province di complessivi euro 9.184.845,00 destinato alle esigenze connesse alla gestione dei bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2017.

Ai sensi del successivo comma 2, la copertura di detti oneri è costituita dalle risorse iscritte a carico della Missione 1, Programma 09, del bilancio di previsione 2017/2019.

La Relazione tecnico-finanziaria specifica il capitolo ove sono iscritte dette risorse:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **iscrizione della spesa** | | | |
| **MISSIONE** | **PROGRAMMA** | **CAPITOLO** | **IMPORTO** |
| 1 | 9 | 2010910002 | 9.184.845,00 |
| Fonte: Relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa | | | |

La Relazione tecnico-finanziaria specifica che la copertura finanziaria delle variazioni in aumento è garantita dalle variazioni compensative in riduzione contenute nella tabella 2 allegata alla legge in esame.

Il comma 3[[54]](#footnote-54), infine, prevede la riassegnazione alla Provincia di Pesaro dell'importo di euro 1.818.464,96 incluso nell'autorizzazione complessiva indicata al comma 1.

L’articolo 7 prevede la finalizzazione, per l’importo di euro 400.000,00, di una delle spese autorizzate dalla Tabella 6 allegata alla legge in esame. Detta spesa, concernente la legge regionale n. 9 del 11 luglio 2006[[55]](#footnote-55), viene destinata alla valorizzazione dei territori colpiti dal sisma. In particolare si prevede l’iscrizione, per l’anno 2017, nella Missione 7, Programma 01, delle seguenti risorse: euro 150.000,00 per il territorio della Provincia di Macerata; euro 130.000,00 per il territorio della provincia di Ascoli Piceno; euro 120.000,00 per il territorio della Provincia di Fermo.

Si rileva che né l’articolo in esame né la Relazione tecnico-finanziaria prevedono la modalità di copertura di questi oneri.

La Relazione tecnico-finanziaria si limita ad indicare il capitolo di iscrizione della spesa:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **iscrizione della spesa** | | | |
| **MISSIONE** | **PROGRAMMA** | **CAPITOLO** | **IMPORTO** |
| 7 | 1 | 2070110023 | 400.000 |
| Fonte: Relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa | | | |

Si rileva, tuttavia, che la d.g.r. n. 1213 del 19 ottobre 2017, con la quale la Giunta ha deliberato la variazione al Bilancio Finanziario Gestionale in attuazione della legge in esame, prevede, nell’allegata Tabella A, uno stanziamento di competenza per l’anno 2017 al capitolo 2070110023 pari ad euro 50.000,00. Mentre, nei capitoli 2070110092, 2070110093 e 2070110094, sono stanziati per il 2017, rispettivamente, i seguenti importi: euro 130.000,00, euro 150.000,00 ed euro 120.000,00, corrispondenti a quelli previsti dalla norma in esame.

La Regione, in fase istruttoria[[56]](#footnote-56), con riferimento al citato articolo 7, ha osservato che “trattandosi di variazione generale di bilancio, gli aumenti sono garantiti dall’insieme delle operazioni compensative e incrementative”.

## **Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 30 “Sagre di qualità**” (B.U. 26 ottobre 2017, n. 113)

La legge è ad iniziativa consiliare (pdl. n. 79/2016).

Quanto agli atti preparatori, nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: una relazione a corredo della proposta di legge, una “Relazione tecnico finanziaria dell’articolato della pdl 79/2016, nel testo licenziato dalla II Commissione assembleare” ed una “Scheda economico-finanziaria della deliberazione legislativa “Sagre di qualità””.

La legge ha la finalità di promuovere lo sviluppo turistico e di valorizzare la biodiversità, le potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, folcloristiche ed enogastronomiche dei diversi territori marchigiani. A tale scopo, la Regione sostiene la realizzazione di sagre di qualità (art. 1).

L’articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria, in quanto dispone che “Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla vigente legislazione”.

Nella relazione accompagnatoria della proposta di legge si attesta che “La proposta non comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio regionale in quanto gli adempimenti in essa previsti (aggiornamento del portale del turismo, rilascio dell’attestazione sagra di qualità) saranno svolti con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente”.

La “Scheda economico-finanziaria della deliberazione legislativa” e la “Relazione tecnico finanziaria dell’articolato della pdl 79/2016, nel testo licenziato dalla II Commissione assembleare” prevedono, in relazione agli artt. 1 (Finalità), 2 (Definizioni), 3 (Sagra di qualità), 7 (Logo) e 8 (Disposizioni transitorie e finali), che gli stessi contengono disposizioni a carattere normativo e che non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, invece, con riferimento agli artt. 4 (Compiti della Regione e dei Comuni), 5 (Calendario regionale delle sagre) e 6 (Regolamento attuativo), gli stessi atti prevedono che gli adempimenti connessi all’attuazione di questi articoli “sono assicurati facendo ricorso alle risorse umane e strumentali già presenti all’interno dell’organizzazione della Giunta regionale e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale”.

Da quanto sopra esposto, si rileva che i citati atti a corredo della proposta di legge, limitandosi a ripetere il contenuto dell’art. 9 della legge in esame, non contengono “la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni, i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione”, come richiesto dall’art. 17, comma 6-bis, della l. n. 196/2009.

Come detto, anche in base alla normativa regionale, l’ipotesi di invarianza della spesa dev’essere suffragata nella relazione tecnico-finanziaria con l’indicazione degli elementi idonei, come disposto dagli artt. 3 della l. reg. n. 23/2017 e 84 del regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche, approvato con deliberazione n. 56 del 4.7.2017.

## Legge regionale 13 novembre 2017, n. 32 “Interventi di economia solidale, lotta agli sprechi e prime azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 3 “Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità”” (B.U. 16 novembre 2017, n. 121)

La proposta di legge è di iniziativa consiliare (pdl n. 67/2016).

A tale proposta è stata abbinata un’ulteriore proposta anch’esse di iniziativa consiliare (pdl n. 84/2016).

Quanto agli atti preparatori, sul sito delle norme della Regione Marche sono presenti: la relazione allegata alla pdl n. 84/2016, il Parere espresso dalla I Commissione assembleare permanente ai sensi dell’articolo 69[[57]](#footnote-57) del previgente regolamento interno, che è favorevole a condizione che l’art. 7 (Disposizioni finanziarie) della pdl n. 67/2016 sia sostituito con un altro di diverso contenuto[[58]](#footnote-58), la Proposta della II Commissione permanente, che recepisce la citata sostituzione del contenuto dell’art. 7, e la Relazione tecnico finanziaria della deliberazione legislativa.

La finalità della legge è quella di promuovere “la realizzazione di interventi di economia solidale e di lotta agli sprechi alimentari e non alimentari, con l’obiettivo di diffondere un nuovo modello di sviluppo basato su una economia circolare e solidale, in particolare a tutela delle fasce più deboli della popolazione” (art. 1).

L’unico articolo della legge in esame per la cui attuazione la Relazione tecnico finanziaria della deliberazione legislativa prevede la necessità delle risorse indicate nell’articolo 8 (Disposizioni finanziarie) è l’articolo 5, che prevede la concessione da parte della Regione di contributi per progetti di recupero e di distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari. Riguardo agli altri articoli, detta relazione attesta che non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Le disposizioni finanziarie sono contenute, come detto, nell’articolo 8, che recepisce il contenuto dell’articolo 7 della proposta di legge, così come sostituito sulla base del Parere della I Commissione permanente.

Il comma 1 dell’art. 8 fissa il limite massimo delle spese derivanti dall’attuazione di questa legge in euro 100.000,00 per l’anno 2018 e ne individua la copertura nelle “risorse già allocate nella Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” al Programma 03 “Rifiuti” correlate alle entrate derivanti dal tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” e della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”.

Quanto alle modalità di copertura, tale disposizione non ricorre, pertanto, a quelle previste dall’art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ma ad importi già stanziati in sede di bilancio di previsione.

Si rileva, inoltre, che, nella legge in esame, manca l’indicazione del capitolo di appartenenza degli stanziamenti da utilizzare per far fronte agli oneri derivanti dalla legge stessa, pur se da un prospetto allegato al Parere della I Commissione si evince che si tratta del “capitolo di nuova istituzione” n. 2090320004 “Spese per l’attuazione del piano regionale di gestione rifiuti”.

In realtà, detto capitolo risulta già presente nel Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 approvato con d.g.r. n. 1648 del 30 dicembre 2016, con uno stanziamento relativo alla competenza per l’anno 2018 pari ad euro 380.000,00.

Si osserva, tuttavia, che negli altri atti preparatori disponibili nel sito delle norme della Regione Marche, non si riscontrano accurate verifiche in merito all’effettiva capienza, all’epoca dell’approvazione della presente legge, degli stanziamenti dai quali si attinge.

Sul punto, si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 115/2012, ha affermato che, qualora la nuova spesa si ritenga sostenibile mediante somme già allocate in una partita di bilancio “la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile”.

Si osserva, inoltre, che negli atti a corredo della proposta di legge non si fa menzione dei criteri e dei metodi utilizzati per la quantificazione delle nuove esigenze di spesa, come richiesto dall’art. 17, comma 3, della l. n. 196/2009.

Dal citato prospetto allegato al Parere della I Commissione si evince altresì che il capitolo di entrata correlato al citato capitolo di spesa è il n. 1101010019. Dal Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019, approvato con la citata d.g.r. n. 1648, risultano stanziati in detto capitolo euro 3.687.201,00. Dagli atti preparatori, però, non risulta documentata l’effettiva disponibilità di detto capitolo all’epoca dell’approvazione della presente legge.

Il comma 2 dell’articolo 8 in esame, per gli anni successivi al 2018, rinvia l’autorizzazione delle spese alla legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari e ne prevede la copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate dalla spessa legge di bilancio “in relazione alle risorse annuali derivanti dal tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi ai sensi della legge 549/1995 e della l.r. 15/1997”.

Con riferimento al rinvio a successive leggi di bilancio per la copertura dei nuovi oneri di spesa introdotti dalla legge in esame, questa Sezione richiama il disposto del Titolo III del decreto legislativo 32 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126: l’art. 38, infatti, dispone che le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo debbano quantificare l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicare l’onere a regime ovvero, solo nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell’onere annuo alla legge di bilancio.

## Legge regionale 24 novembre 2017, n. 33 “Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”” (B.U. 30 novembre 2017, n. 126 - Errata corrige nel BUR n. 129 del 7 dicembre 2017)

La proposta di legge, ad iniziativa della Giunta (pdl n. 164/2017), reca “Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo””.

Quanto agli atti preparatori, sul sito delle norme della Regione Marche sono presenti: la Relazione alla proposta di legge, la Proposta della II Commissione permanente, la Relazione tecnico finanziaria dell’articolato della proposta di legge nel testo modificato dalla Commissione e la Relazione tecnico finanziaria della deliberazione legislativa.

Dalla Relazione alla proposta di legge, si evince che la presente legge apporta alcune modifiche alla l. reg. n. 9/2006 “per adeguarla all’evoluzione del quadro normativo statale in materia e per migliorare la qualità e l’efficacia delle disposizioni in essa contenute in base alle esigenze emerse nel periodo di applicazione”.

L’articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria, attestando che “Dall’attuazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente”.

La Relazione alla proposta di legge si conclude con una “Relazione tecnico-finanziaria” attestante che “Gli articoli che compongono la proposta contengono norme di carattere sostanzialmente definitorio e regolamentare; non hanno, pertanto, rilevanza finanziaria e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale”.

Anche la Relazione tecnico-finanziaria della deliberazione legislativa, riguardo a tutti gli articoli, attesta che contengono “modifiche di carattere ordinamentale che non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale”.

## Legge regionale 4 dicembre 2017, n. 34 “Assestamento del bilancio di previsione 2017/2019” (B.U. 4 dicembre 2017, n. 128)

La proposta di legge, ad iniziativa della Giunta (pdl n. 169/2017), è corredata da una “Relazione tecnica (predisposta ai sensi dell’art. 17, commi 3, 5 e 8 della legge 3 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i.)”, alla quale sono allegati i pareri favorevoli espressi sulla proposta stessa dal Consiglio delle autonomie locali, dal Consiglio regionale dell’economia e del lavoro e dal Collegio dei revisori. In particolare, l’Organo di revisione ha espresso detto parere “tenuto conto che con la presente variazione risultano rispettati il pareggio di bilancio e gli equilibri del Bilancio di previsione 2017/2019 della Regione Marche e che la stessa possiede i requisiti intrinseci della congruità, della coerenza e dell’attendibilità contabile”.

Nel sito delle norme della Regione Marche è presente anche la “Relazione tecnico-finanziaria della Deliberazione legislativa approvata nella seduta del 29 novembre 2017 “Assestamento del bilancio di previsione 2017”.

La legge in esame apporta al bilancio di previsione gli adeguamenti connessi all’approvazione del rendiconto generale 2016, in particolare l’aggiornamento dei residui attivi (art. 1), dei residui passivi (art. 2), della giacenza di cassa (art. 3) e del saldo finanziario a chiusura dell’esercizio 2016 (art. 4). Gli articoli 5 e 6 adeguano alle risultanze del rendiconto 2016, rispettivamente, il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto e le autorizzazioni alla contrazione dei mutui.

L’articolo 7 contiene disposizioni per la riduzione del debito pregresso, in quanto prevede che la quota accantonata del risultato di amministrazione di euro 25.000.000,00 che, in base alla legge di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2016 (l. reg. n. 31/2017), è destinata alla riduzione del debito autorizzato e non contratto, sia iscritta al “Fondo per la riduzione del debito pregresso”.

Il comma 2 dispone che, ai sensi dell’art. 1, comma 468-bis, della legge n. 232/2016[[59]](#footnote-59), la copertura di detto fondo sia garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 20, Programma 03[[60]](#footnote-60).

Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che detto fondo non sia utilizzabile né per l’imputazione di atti di spesa né per variazioni di Bilancio “in quanto destinato alla compensazione della riduzione del debito autorizzato e non contratto iscritto a carico del Titolo VI Tipologia 003 Categoria 001 dello stato di previsione dell’entrata da registrarsi al termine dell’esercizio 2017”.

L’articolo 8 reca disposizioni riguardanti l’autorizzazione alla vendita anticipata di alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata.

Quanto agli effetti finanziari, la Relazione tecnica della Deliberazione legislativa attesta che “La disposizione prevede il versamento al bilancio regionale del corrispettivo calcolato ai sensi del comma 2 (aumento di entrata) e il vincolo all’utilizzo delle risorse per le finalità di cui alla L.R. 36/2005 (edilizia residenziale pubblica)” e contiene la seguente “Scheda finanziaria”:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **comma** che prevede oneri per il bilancio regionale | **ENTRATA**  (importo triennale) | **Copertura**  (aumento entrata  /riduzione spesa già autorizzata,  stanziamento già iscritto) | **Note**  Criteri utilizzati per la quantificazione della spesa |
|  |
| co. 3 | € 62.496,00 | Aumento dell’entrata di pari importo (cfr. comma 2) con versamenti da parte di famiglie | La spesa viene quantificata in relazione alla maggiore entrata prevista. Dunque, ipotizzando:   1. un vincolo iniziale di locazione pari a 15 anni, con residuo di 10 anni; 2. un contributo pubblico iniziale di € 25 mila; 3. un numero di richieste di “svincolo dall’obbligo locativo” pari a 25,   la Regione incamera per ciascun appartamento che viene svincolato un corrispettivo Corr da calcolarsi come segue:  - rateo annuale contributo su base mensile (r.m.) = €  25.000,00 : 15 : 12 = € 138,88;  - mesi residui di cui si chiede la riduzione del vincolo (m.r.) = 10 \* 12 = 120  Corr = 138,88 \* 120 \* 15/100 = € 2.499,84  Ipotizzando un n.ro di richieste di svincolo pari a 25 la Regione avrà un’entrata pari a:  2.499,84 x 25 = 62.496,00. Tale importo è pari all’incremento della spesa che deriva da quanto previsto dal comma 3 dell’articolo proposto |
| Fonte: Relazione tecnico-finanziaria della Deliberazione legislativa approvata nella seduta del 29 novembre 2017 “Assestamento del bilancio di previsione 2017” | | | |

Previsione di entrata:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | **2018** | **2019** |
| Titolo IV Categoria 04 | € 20.832,00 | € 20.832,00 | € 20.832,00 |
| Fonte: Relazione tecnico-finanziaria della Deliberazione legislativa approvata nella seduta del 29 novembre 2017 “Assestamento del bilancio di previsione 2017 | | | |

Previsione di spesa:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2019** | **2020** |
| Missione 8 Programma 2 | € 20.832,00 | € 20.832,00 | € 20.832,00 |
| Fonte: Relazione tecnico-finanziaria della Deliberazione legislativa approvata nella seduta del 29 novembre 2017 “Assestamento del bilancio di previsione 2017 | | | |

Si rileva che dalla d.g.r. n. 1423 del 30 novembre 2017, con la quale la Giunta ha approvato la variazione al Bilancio Finanziario Gestionale a seguito dell’approvazione della proposta di legge regionale n. 169/2017 sull’assestamento del bilancio di previsione 2017/2019, risulta che il capitolo di entrata n. 1403110001 “Edilizia agevolata – Recuperi da famiglie per svincolo obbligo locativo” reca variazioni di competenza in aumento pari ad euro 20.832,00 per gli anni 2018 e 2019 e non anche per il 2017, contrariamente a quanto riportato nel prospetto “Previsione di entrata” di cui sopra.

In fase istruttoria,[[61]](#footnote-61) la Regione ha ammesso che “nella Relazione tecnico-finanziaria per mero errore materiale è stata indicata l’annualità di decorrenza dal 2017. Dalla DGR n. 1423/2017 si evince infatti che sia l’entrata (capitolo 14031100019) che la spesa (capitolo 2080220047) hanno una proiezione biennale 2018-2019”.

L’articolo 9 dispone che le disposizioni di leggi regionali che prevedono agevolazioni Irap siano registrate in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

L’articolo 10 è rubricato “Disposizioni per l’utilizzo delle risorse svincolate ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 3 agosto 2017, n. 123[[62]](#footnote-62)”.

Il comma 1 dell’articolo in esame prevede che l’importo delle risorse svincolate sia pari ad euro 6.000.000,00, cioè pari al doppio dello spazio finanziario reso disponibile. Infatti, come si legge nella Relazione tecnico-finanziaria della Deliberazione legislativa, “la Regione Marche, per l’anno 2017, ha attuato l’intesa regionale verticale ed ha ceduto agli enti locali del proprio territorio spazi finanziari per l’importo complessivo di euro 3.000.000,00”. Dette risorse, destinate alla riduzione del debito, ai sensi del comma 2, “sono iscritte a carico della Missione 1 programma 3 e sono regolate con modalità compensativa con l’entrata di importo corrispondente iscritta a carico del Titolo 4 Entrate in conto capitale”.

Si rileva che dalla citata d.g.r. n. 1423 del 30 novembre 2017, risulta che il capitolo n. 1402060008 “Entrata relativa al recupero delle somme autorizzate allo svincolo di destinazione ai sensi dell’art. 6 bis della L. 123/2017” reca una variazione di competenza per l’anno 2017 in aumento di euro 6.000.000,00 ed i capitoli di spesa nn. 2010310063 “Spesa di parte corrente svincolata ai sensi dell'art. 6 bis della L. 3 agosto 2017 n.123” e 2010320011 “Spesa in conto capitale svincolata ai sensi dell'art. 6 bis della L. 3 agosto 2017 n.123” recano variazioni di competenza per l’anno 2017 in aumento, rispettivamente, di euro 1.885.223,08 e 4.114.776,92, complessivamente pari ad euro 6.000.000,00.

Dalla stessa deliberazione n. 1423, risulta altresì che il capitolo di spesa n. 2500240021 “Spesa relativa al rimborso del prestito obbligazionario Bramante bond - risorse derivanti dall’entrata relativa al recupero delle somme autorizzate allo svincolo di destinazione ai sensi dell’art.6 bis della L. 123/ 2017” reca una variazione di competenza per l’anno 2017 in aumento di euro 6.000.000,00.

L’articolo 11, comma 1, autorizza per l’anno 2017 un contributo straordinario alla Provincia di Macerata per euro 1.200.000,00 “destinato a fronteggiare le esigenze connesse alla gestione dell’esercizio finanziario 2017”.

Il comma 2 individua la copertura degli oneri suddetti nelle risorse iscritte a carico della Missione 1,

Programma 09, del bilancio di previsione 2017/2019.

Il comma 3, infine, dispone che in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e alla l. reg. 3 aprile 2015, n. 13, la Regione acquisisca le risorse finanziarie connesse alle funzioni trasferite risultanti dal rendiconto dell’anno 2016 della Provincia di Macerata pari ad euro 2.731.362,82, iscritte nel bilancio di previsione a carico del Titolo 2, Tipologia 01 Categoria 01, e ne disponga, entro l’autorizzazione di cui al comma 1, la contestuale riassegnazione alla medesima provincia.

La Relazione tecnico-finanziaria della Deliberazione legislativa reca la seguente scheda finanziaria:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Risorse / Oneri** | **Copertura** | **Copertura** | **Note**  **Criteri utilizzati per la**  **Quantificazione della spesa** |
| + 2.731.362,82 | 1201010305/ E | Aumento competenza entrata 2017 | Recupero avanzo vincolato  connesso a funzioni non  fondamentali provincia di Macerata (rendiconto 2016) |
| + 1.200.000,00 | 2010910002/S | Aumento competenza spesa 2017 | Quota svincolata dell’avanzo vincolato recuperato, riassegnata alla medesima provincia |
| + 1.531.362,82 | 2200320004/ S | Aumento competenza spesa 2017 | Quota accantonata |
| Fonte: Relazione tecnico-finanziaria della Deliberazione legislativa approvata nella seduta del 29 novembre 2017 “Assestamento del bilancio di previsione 2017 | | | |

Dalla citata d.g.r. n. 1423 del 30 novembre 2017, risulta che i capitoli nn. 1201010305 e 2010910002 recano, per l’anno 2017, variazioni in aumento, rispettivamente, per euro 2.731.362,82 e 1.218.464,00, mentre il capitolo n. 2200320004 reca una variazione in diminuzione di euro 1.487.101,18, non congruente con quanto rappresentato nel precedente prospetto.

In sede di contraddittorio,[[63]](#footnote-63) la Regione ha precisato che nella variazione di assestamento sono state effettuate anche altre rimodulazioni a carico del citato capitolo n. 2200320004 di seguito riportate:

|  |  |
| --- | --- |
| + 1.531.362,82 | Variazione di cui all'articolo 11 |
| - 18.464,00 | Variazione compensativa al capitolo 2010910002 |
| - 3.000.000,00 | Variazione compensativa al capitolo 2200320014 |
| - 1.487.101,18 | VARIAZIONE NETTA DELLO STANZIAMENTO 2200320004 |

L’articolo 12 reca modifiche alla l. reg. 13/2017.

In particolare, il primo comma dell’articolo in esame apporta modifiche al comma 1 dell’art. 4 della citata legge regionale, disponendo che sia aggiunto in fine il seguente periodo: “La concessione dei contributi al funzionamento è subordinata all’approvazione del piano di ristrutturazione da parte della Commissione Europea”.

Il successivo comma 2 modifica il comma 2 dell’articolo 4 della l.reg. 13/2017, aggiungendo infine il seguente periodo: “Per gli anni successivi al 2017 l’entità della spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio, nel rispetto degli equilibri complessivi”.

Tuttavia, la Relazione tecnico-finanziaria contiene il seguente prospetto recante la quantificazione degli oneri per gli anni 2018 e 2019.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Comma** | **Oneri**  **2018-2019** | **Copertura** | **Note** |
| 1 | - | Non necessaria | La modifica non comporta un aumento della spesa ma subordina la concessione del contributo al funzionamento all’approvazione del piano di ristrutturazione da parte della Commissione Europea. |
| 2 | 2.000.000,00 | Missione 10  Programma 4 |  |
| Fonte: Relazione tecnico-finanziaria della Deliberazione legislativa approvata nella seduta del 29 novembre 2017 “Assestamento del bilancio di previsione 2017” | | | |

Inoltre, dalla citata d.g.r. n. 1423 del 30 novembre 2017, risulta che il capitolo n. 2100410009 “Contributi al funzionamento ad Aerdorica spa – Legge regionale 13/2017” reca, per gli anni 2017, 2018 e 2019, variazioni di competenza in aumento, rispettivamente, per euro: 1.050.000,00, 2.000.000,00 e 2.000.000.00.

Peraltro, né la legge in esame né la Relazione tecnico-finanziaria specificano la copertura della variazione in aumento degli oneri, pari ad euro 2.000.000,00, per gli anni 2018 e 2019.

In fase istruttoria,[[64]](#footnote-64)la Regione ha precisato che “la variazione a capitolo, desumibile dalla d.g.r. n. 1423/2017, recepisce anche il completamento dell’attuazione della legge regionale n. 13/2017. La prima attuazione parziale, relativa alla concessione disposta dall’articolo 2 della legge regionale n. 13/2017, è stata effettuata con la d.g.r. n. 620/2017. Con l’assestamento è stato contabilizzato anche il contributo al funzionamento autorizzato dall’articolo 4 della legge regionale n. 13/2017”.

Quanto alle modalità di copertura, la Regione ha osservato che la legge regionale di assestamento si configura come una variazione generale al bilancio che, in attuazione del principio di universalità, garantisce a livello complessivo l'equilibrio tra gli aumenti e le riduzioni e, pertanto, le singole variazioni in aumento trovano copertura o in aumenti delle entrate o in riduzioni contestuali delle spese.

L’articolo 13 dispone che alle entrate in conto capitale, straordinarie e di natura non ricorrente, iscritte al Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, tipologia 04 “Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali” accertate ed incassate per euro 1.562.618,20 a carico dei capitoli 1.4.04.01.0001 e 1.4.04.02.0001 sia attribuito il formale vincolo di specifica destinazione alla spesa di investimento nell’ambito delle Missioni e dei programmi indicati nell’allegata Tabella di cui alla lettera k) del comma 1 dell’articolo 28 (allegato 11) della legge in esame[[65]](#footnote-65).

L’articolo 14 prevede la fusione per incorporazione del Presidio Ospedaliero SS. Benvenuto e Rocco di Osimo, nell’Istituto di Ricovero e Cura per Anziani a Carattere Scientifico (INRCA).

Secondo la Relazione tecnico-finanziaria, la disposizione in esame “non determina un incremento della spesa ma solo il trasferimento di costi da ASUR ad INRCA. La copertura è garantita dalle risorse iscritte a carico:

a) del Fondo Sanitario Indistinto 2018 e 2019;

b) della Missione 13 Programma 01 (capitoli 2130110275 per l’anno 2018 e 2130110395 per l’anno 2019).

Non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale”.

Dalla citata d.g.r. n. 1423 del 30 novembre 2017, risulta che il capitolo n. 2130110275 “Spese per il finanziamento all'ASUR dei livelli essenziali di assistenza (LEA) - anno 2018” reca, per l’anno 2018, variazioni di competenza in diminuzione per euro - 56.432.883,06, mentre il capitolo 2130110395 “Spese per il finanziamento all'ASUR dei livelli essenziali di assistenza (LEA) - anno 2019” presenta per l’anno 2019, variazioni di competenza in diminuzione per euro - 37.194.861,92.

Si rileva che né la legge in esame né la Relazione tecnico-finanziaria specificano i capitoli di spesa che subiscono corrispondenti variazioni in aumento per il finanziamento dell’INRCA a seguito di detto trasferimento dei costi.

In sede di contraddittorio,[[66]](#footnote-66) la Regione ha osservato quanto segue: “Con riferimento all'articolo 14, le variazioni di competenza in diminuzione operate sui capitoli 2130110275 per l’anno 2018 e 2130110395 per l’anno 2019 non derivano dalla valutazione del trasferimento del Presidio di Osimo da ASUR ad INRCA, ma sono dovute alla necessità di adeguare gli stanziamenti di spesa a seguito della revisione in diminuzione della previsione delle entrate derivanti dal Fondo sanitario regionale indistinto per gli anni 2018 e 2019. E’ stato quindi ridotto il finanziamento dei suddetti capitoli di spesa, che avevano registrato negli stanziamenti un maggior incremento rispetto ai dati storici 2016.

Al momento della stesura della Relazione tecnico-finanziaria dovevano essere ancora quantificati i costi del Presidio di Osimo. Al riguardo, l’allegato A della d.g.r. n. 1617/2017, di autorizzazione degli Enti del Servizio sanitario regionale alla gestione provvisoria dell’anno 2018, riporta quanto segue: “II costo del Presidio SS Benvenuto e Rocca di Osimo è ricompreso nel tetto riconosciuto ad ASUR. In applicazione all'articolo 14 della l. reg. n. 34 del 06/12/2017, il trasferimento dei correlati costi ad INRCA avverrà successivamente alla loro individuazione di concerto con gli Enti interessati”.

Quanto sopra per confermare che nel Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 di cui alla d.g.r. n. 1423/2017 il finanziamento della spesa di gestione del Presidio di Osimo è rimasto ricompreso nel capitolo denominato "SPESE PER IL FINANZIAMENTO ALL'ASUR DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA)", annualità 2018 e 2019.

Le variazioni compensative dal capitolo di finanziamento dei Livelli essenziali di assistenza (c.d. LEA) dell'ASUR a quello di finanziamento dei LEA dell'INRCA avverranno nel momento in cui saranno definiti e concordati con gli Enti interessati i costi complessivi del Presidio”.

L’articolo 15 modifica la l. reg. 2 agosto 2007, n. 10, mediante l’inserimento dell’articolo 4 bis, che consente ai consiglieri regionali cessati dal mandato, e ai loro eredi aventi diritto, beneficiari di assegno vitalizio o di assegno di reversibilità, iscritti all’Associazione dei consiglieri della Regione Marche cessati dal mandato, di richiedere alla competente struttura dell’Assemblea legislativa di effettuare una trattenuta mensile dagli emolumenti netti spettanti, pari all’importo della quota associativa stabilita dall’Associazione. La disposizione prevede, altresì, che l’importo trattenuto sia riversato mensilmente all’Associazione medesima.

La Relazione tecnico-finanziaria attesta che “La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale”.

L’articolo 16 reca modifiche alle leggi regionali nn. 34/1988, 20/2001 e 14/2004. Si tratta di disposizioni sulla durata dei contratti di lavoro del personale esterno all’amministrazione dei gruppi consiliari e di quello di diretta collaborazione degli organi politici.

La Relazione tecnico-finanziaria attesta che “La disposizione non comporta oneri aggiuntivi in quanto ha carattere normativo”.

L’articolo 17 modifica la l. reg. 13 aprile 2015, n. 14, portando la durata del collegio dei revisori da tra a cinque anni (c. 1) e incrementando l’indennità annuale del Presidente a decorrere dall’anno 2018 di euro 5.000 al netto di IVA e oneri (c. 4).

Il comma 6 quantifica in euro 6.500,00 gli oneri derivanti dal comma 4 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e ne individua la copertura, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, nell’incremento degli stanziamenti della Missione 1, Programma 01, e contestuale equivalente riduzione degli stanziamenti della Missione 20, Programma 01.

La Relazione tecnico-finanziaria contiene la seguente scheda:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| effetti finanziari: | | | | | |
| **Anno** | **Importo** | **Oneri** | **Copertura** | **Denominazione** | |
| 2018  2019 | 6.500,00 | MISSIONE 1 PROGRAMMA 01 | MISSIONE 20 PROGRAMMA 01 |  | |
|  | CAPITOLO  2010110019 | CAPITOLO  2200110002 | Copertura fondo di riserva spese obbligatorie | |
| Fonte: Relazione tecnico-finanziaria della Deliberazione legislativa approvata nella seduta del 29 novembre 2017 “Assestamento del bilancio di previsione 2017” | | | | |

Dalla scheda sopra riportata si evince che il capitolo che subisce la riduzione di stanziamenti per fornire la copertura agli oneri derivanti dalla presente legge è il n. 2200110002, cioè il fondo di riserva per le spese obbligatorie, disciplinato dall’art. 20 della l. reg. 11 dicembre 2001, n. 31[[67]](#footnote-67) e dall’art. 48 del d.lgs. n. 118/2011 e che il capitolo che subisce un incremento a seguito della riduzione del fondo di riserva per le spese obbligatorie è il 2010110019 “Spese per l’istituzione del collegio dei revisori dei conti della Regione Marche”[[68]](#footnote-68).

Ai sensi della normativa sopra citata, la funzione del fondo di riserva per le spese obbligatorie è la mera integrazione di capitoli per spese dipendenti dalla legislazione in vigore. La disposizione di cui al citato art. 48 specifica, altresì, che le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificative per espressa disposizione normativa.

L’allegato 12 alla legge in esame contiene “L’elenco aggiornato dei capitoli che riguardano spese obbligatorie” e che, pertanto, possono essere integrati mediante il prelievo di risorse dal fondo di riserva per le spese obbligatorie. Tra i capitoli elencati in detto allegato non è presente il capitolo 2010110019.

Suscita, pertanto, perplessità, l’utilizzo del fondo di riserva sopra citato quale modalità di copertura di spese non considerate obbligatorie dallo stesso legislatore regionale.

Per gli anni successivi al 2019, lo stesso comma 6 dell’articolo in esame rinvia alla legge di bilancio “nell'ambito degli stanziamenti iscritti in attuazione della l.r. 14/2015”.

L’articolo 18 reca modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23.[[69]](#footnote-69)

Le disposizioni in esso contenute prevedono l’attribuzione dell’indennità di funzione al consigliere regionale che svolga le funzioni di consigliere segretario (comma 1), ed ai consiglieri regionali che svolgano le funzioni di Presidente e Vice presidente del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche (commi 2 e 3).

Tali disposizioni trovano applicazione dal 1° gennaio 2018 (c. 5).

Il comma 6 dispone la riduzione del 4,30 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2018, di tutte le indennità di funzione previste dal comma 1 dell’art. 4 della l. reg. 23/1995.[[70]](#footnote-70)

Il comma 7 quantifica gli oneri derivanti dal precedente comma 1 in euro 11.484,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e ne individua la copertura nelle “minori spese derivanti dall’applicazione del comma 6 pari ad euro 12.204,00”, precisando che “le risorse risultano già iscritte negli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 01 “Organi istituzionali” del bilancio di previsione 2017/2019”.

Si rileva, inoltre, che, nella disposizione in esame, manca l’indicazione del capitolo di appartenenza degli stanziamenti da utilizzare per far fronte agli oneri derivanti dalla stessa, pur se la scheda contenuta nella Relazione tecnico-finanziaria contiene detta indicazione: si tratta del capitolo n. 2010110006 “Indennità di carica al presidente, al vice presidente della giunta ed agli assessori (art. 1 l.r. 23/7/73 n. 18) spesa obbligatoria”.

Dalla citata d.g.r. n. 1423 del 30 novembre 2017, risulta altresì che il capitolo anzidetto presenta, per gli anni 2018 e 2019, una variazione in diminuzione pari ad euro 6.037,20.

Né nella Relazione tecnico-finanziaria né negli altri atti preparatori presenti nel sito della Regione Marche, risulta documentata la capienza del capitolo al momento dell’approvazione della legge.

Il comma 8 dell’articolo in esame quantifica gli oneri derivanti dai precedenti commi 2 e 3 in euro 17.226,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e ne ravvisa la copertura, al pari della disposizione precedente, nelle “le risorse risultano già iscritte negli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 01 “Organi istituzionali” del bilancio di previsione 2017/2019”.

La disposizione non indica il capitolo di appartenenza degli stanziamenti da utilizzare per far fronte agli oneri derivanti dalla stessa, mentre, la scheda contenuta nella Relazione tecnico-finanziaria contiene la sola indicazione di un capitolo del bilancio del Consiglio.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Effetti finanziari | | | | | | | |
| Anno | Comma | Onere | Iscrizione | Importo | Copertura | Denominazione |
| **2018**  **2019** | 1 | 11484 | MISSIONE 1 |  | Missione 1 programma 1 |  |
|  |  | PROGRAMMA  01 | 5470 | 101101/02 bilancio consiglio | Indennità di funzione dei  Consiglieri |
| CAPITOLO  101101/02 bilancio consiglio | 6037 | 2010110006 | Indennità di carica presidente, vice presidente della giunta e assessori |
|  | 2, 3 | 17226 | MISSIONE 1 | 17226 | Missione1 |  |
|  |  |  | PROGRAMMA 1 |  | Programma 1 |  |
|  |  |  | CAPITOLO  101101/02 bilancio consiglio |  | Capitolo  101101/06  bilancio del consiglio | Assegni vitalizi agli ex consiglieri e loro eredi |
| Fonte: Relazione tecnico-finanziaria della Deliberazione legislativa approvata nella seduta del 29 novembre 2017 “Assestamento del bilancio di previsione 2017” | | | | | | | |

Il comma 9, infine, quantifica in euro 28.710,00 gli oneri annuali derivanti dall’applicazione dei commi 1, 2 e 3 per gli anni successivi al 2019 e stabilisce che la copertura sia costituita negli stanziamenti iscritti nella Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 01 “Organi istituzionali” approvati con le rispettive leggi di bilancio con riferimento alla l. reg. n. 23/1995.

Si rileva che la Relazione tecnico finanziaria non indica “i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione” degli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo in esame, come richiesto dall’art. 17 della l. n. 196/2009.

Il comma 10, infine, prevede l’inserimento dell’art. 17 bis nella l. reg. n. 23/1995, concernente la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio-Assemblea legislativa regionale dei nominativi dei soggetti che percepiscono l’assegno vitalizio e della misura delle somme a tal fine erogate.

L’articolo 19 della legge in esame modifica il comma 5 dell’articolo 14 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 19[[71]](#footnote-71). Scopo della modifica, come si evince dalla Relazione tecnico-finanziaria, è quello di “dare la possibilità alle Autorità Competenti di delegare la vendita del segno identificativo agli organismi esterni”.

La stessa Relazione attesta che “la norma non ha effetti finanziari sul bilancio regionale”.

L’articolo 20, comma 1, contiene il riconoscimento del debito fuori bilancio “per complessivi euro 3.410,06 inerente l’esecuzione delle sentenze della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per le Marche, n. 70/2016 del 25 novembre 2016, n. 2/2017 del 13 gennaio 2017 e n. 12/2017 del 17 febbraio 2017 relativo alle spese per gli onorari e diritti spettanti agli avvocati Alessio Stacchiotti e Manola Giorgini”.

Il comma successivo ravvisa la copertura degli oneri “negli stanziamenti, già iscritti per l’anno 2017 nella Missione 1, Programma 11, Capitolo 2011110024”.

Si rileva, al riguardo, che dalla citata d.g.r. n. 1423 del 30 novembre 2017, risulta che il capitolo anzidetto presenta, per gli anni 2017, una variazione in diminuzione pari ad euro 500.000,00, pari all’importo dello stanziamento iniziale dello stesso capitolo, risultante dal Bilancio Finanziario gestionale approvato con d.g.r., n. 1648/2016.

Né nella Relazione tecnico-finanziaria né negli altri atti preparatori presenti nel sito della Regione Marche, risulta documentata la capienza del capitolo al momento dell’approvazione della legge.

In sede istruttoria,[[72]](#footnote-72) la Regione ha riconosciuto che “la copertura indicata, per mero errore materiale, non ha recepito l'aggiornamento dovuto all'emendamento approvato in aula consiliare, che ha variato compensativamente gli stanziamenti dei capitoli afferenti le spese per liti, contenziosi, tra gli altri, dal capitolo 2011110024 ai capitoli 2011110016 e 2011110036. A completamento delle informazioni, si precisa che tale onere è stato poi effettivamente assunto a carico del bilancio di previsione 2018 del Consiglio regionale”.

L’articolo 21, in attuazione dell’art. 5, comma 5, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 122/2010, dispone che nei confronti dei titolari di cariche elettive lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalla Regione, possa dar luogo esclusivamente, se previsto da norme di legge, al rimborso delle spese sostenute e che eventuali gettoni di presenza, ove previsti da norme di legge, non possono superare l’importo di euro 30,00 a seduta.

La Relazione tecnico-finanziaria attesta che trattasi di disposizione a carattere normativo che non comporta, pertanto, oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

L’articolo 22, comma 1, prevede la finalizzazione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 3[[73]](#footnote-73), per euro 10.000,00, al finanziamento dell’articolo 3 (Campagne di informazione) e, per euro 115.000,00, al finanziamento dell’articolo 5 ter (Misure premiali).

Detta autorizzazione di spesa è contenuta nella Tabella A, relativa alle spese continuative e ricorrenti, che ne prevede un importo, per l’anno 2018, pari ad euro 125.000,00.

Il comma 2 dispone la destinazione, per l’anno 2018, delle risorse, pari ad euro 400.000,00, iscritte a carico della Missione 7, Programma 1, “all’accoglienza e valorizzazione dei territori nelle tre province colpite dal sisma di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo; precisamente euro 150.000,00 per il territorio della provincia di Macerata, soggetto attuatore Comune di Macerata; euro 130.000,00 al territorio della provincia di Ascoli Piceno, soggetto attuatore Provincia di Ascoli Piceno; euro 120.000,00 al territorio della provincia di Fermo, soggetto attuatore Associazione Marca Fermana”.[[74]](#footnote-74)

La Relazione tecnico finanziaria attesta che la disposizione non comporta oneri.

L’articolo 23 prevede che il pagamento di compensi ai componenti della Commissione di esame per il rilascio del certificato di idoneità all’esecuzione delle operazioni relative all’impiego di gas tossici sia effettuato dall’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) con oneri a carico del proprio bilancio[[75]](#footnote-75).

Dalla Relazione tecnico finanziaria si apprende che “Negli anni precedenti i fondi necessari erano messi a disposizione dal Servizio Risorse umane, ma dall’anno 2016, a seguito della riforma contabile, ciò non è stato più possibile”. La stessa Relazione attesta che detta modifica non comporta oneri e che l’ASUR provvederà con fondi a carico del proprio bilancio, precisando altresì che detta Commissione si riunisce di media una volta all’anno, quindi il totale dei compensi non superano euro 1.000,00.

Quanto alla copertura, la stessa Relazione attesta che la stessa è garantita dalle risorse iscritte:

a) a carico del Fondo Sanitario Indistinto 2018 e 2019

b) a carico della Missione 13 Programma 01 (capitoli 2130110275 per l’anno 2018 e 2130110395 per l’anno 2019).

Dalla citata d.g.r. n. 1423 del 30 novembre 2017, risulta che il capitolo n. 2130110275 “Spese per il finanziamento all’ASUR dei livelli essenziali di assistenza (LEA) - anno 2018” reca una variazione in diminuzione pari ad euro -56.432.883,06 e che il capitolo n. 2130110395 “Spese per il finanziamento all’ASUR dei livelli essenziali di assistenza (LEA) - anno 2019” reca una variazione in diminuzione pari ad euro -37.194.861,92.

Né nella Relazione tecnico-finanziaria né negli altri atti preparatori presenti nel sito della Regione Marche, risulta documentata la capienza dei citati capitoli al momento dell’approvazione della legge.

L’articolo 24 reca modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45[[76]](#footnote-76).

Il primo comma[[77]](#footnote-77) dispone la modifica dell’art. 1 della legge oggetto di modifica, aggiungendo tra le finalità della stessa anche l’incentivazione all’uso del mezzo pubblico di trasporto negli spostamenti sistematici.

Il comma 2[[78]](#footnote-78) dell’articolo in esame prevede la modifica dell’art. 24 della l. reg. n. 45/1998, consentendo la possibilità di compartecipare al finanziamento delle agevolazioni tariffarie per categorie di utenti socialmente deboli anche ad altri soggetti diversi dalla Regione.

Quanto agli effetti finanziari, la Relazione tecnico finanziaria attesta che la copertura è garantita dalle risorse iscritte a carico, per il comma 1:

a) della Missione10 Programma 01 e 02.

Le iniziative rientranti nel comma 1 sono già finanziate nel bilancio regionale e nella proposta di assestamento viene richiesta l’integrazione di stanziamento;

per il comma 2:

a) titolo tipologia categoria: 2010102

b) a carico della Missione 10 Programma 02.

La Relazione contiene, inoltre, la seguente scheda:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **comma** | **Oneri**  (importo) | | | **Copertura**  (aumento entrata  /riduzione spesa già  autorizzata, stanziamento già iscritto) | **Note**  Criteri utilizzati per la quantificazione della spesa |
|  | **2017** | **2018** | **2019** |  |  |
| 1 | 90.000,00 | 160.000,00 |  | 90.000,00 Stanziamento già iscritto su annualità 2017 al cap 2100210038  160.000,00  Stanziamento già iscritto su annualità 2018 al cap 2100210087 | Progetto integrazione abbonamento urbano/extraurbano/ferroviario studenti  La spesa è stata quantificata  sulla base dello storico e della sua evoluzione (DGR 1094/2017) |
|  | 105.000,00 | 105.000,00 | 100.000,00  Stanziamento già iscritto su ciascuna delle annualità 2018 e 2019 al cap 2100210032  5.000,00  Stanziamento già iscritto su ciascuna delle annualità 2018 e 2019 al cap 2100210001 | La spesa è stata quantificata  sulla base dello storico e della sua evoluzione  E’ in corso la richiesta di CNI per adeguamento pdc (CNI 3365). Sul nuovo CNI è stata richiesta variazione compensativa dai due capitoli per l’importo di euro 110.000,00 |
|  | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00  Stanziamento già iscritto su ciascuna delle annualità 2018 e 2019 | Carta “Tutto Treno”  La spesa è stata quantificata sulla base dello storico e della sua evoluzione |
| 2 |  | 163.750,00 | 163.750,00 | Aumento entrata (dovuta a trasferimento da Comuni della quota a proprio carico)  ENTRATA-1201010315[[79]](#footnote-79)  USCITA-2100210091[[80]](#footnote-80) | Agevolazioni soggetti deboli.  Quota di compartecipazione dei Comuni alla spesa per agevolazioni al trasporto pubblico dei soggetti deboli pari al 5% dell’importo a carico della regione (di euro 3.275.000,00) autorizzato con DGR 1012/2017 |
| Fonte: Relazione tecnico-finanziaria della Deliberazione legislativa approvata nella seduta del 29 novembre 2017 “Assestamento del bilancio di previsione 2017” | | | | | |

Riguardo ai capitoli indicati nella scheda sopra riportata riguardanti il comma 1 dell’art. 24, si rileva quanto segue:

* il capitolo 2100210038 nel Bilancio Finanziario gestionale 2017-2019 approvato con d.g.r. n. 1648/2016 non presenta alcuno stanziamento per gli anni 2017 e 2018 né risulta tra i capitoli, riportati nella d.g.r n. 1423/2017, che hanno subito variazioni nei rispettivi stanziamenti a seguito della legge in esame;
* il capitolo 2100210087 non risulta tra i capitoli menzionati nel Bilancio Finanziario gestionale 2017-2019 approvato con d.g.r. n. 1648/2016 né tra quelli riportati nella d.g.r n. 1423/2017, che hanno subito variazioni nei rispettivi stanziamenti a seguito della legge in esame;
* il capitolo 2100210032 nel Bilancio Finanziario gestionale 2017-2019 approvato con d.g.r. n. 1648/2016 presenta stanziamenti per gli anni 2018 e 2019 pari, rispettivamente, ad euro 200.000,00 e 100.000,00 e, nella d.g.r. n. 1423/2017, presenta una variazione in diminuzione per l’anno 2018 pari ad euro -100.000,00 mentre, per il 2019, la variazione è pari a zero;
* il capitolo 2100210001 nel Bilancio Finanziario gestionale 2017-2019 approvato con d.g.r. n. 1648/2016 presenta stanziamenti per gli anni 2018 e 2019 pari, rispettivamente, ad euro 10.000,00 e 5.000,00 e non risulta tra i capitoli riportati nella d.g.r. n. 1423/2017.

Si osserva che, nella Relazione tecnico-finanziaria, non risulta documentata l’effettiva disponibilità, all’epoca dell’approvazione della presente legge, degli stanziamenti dai quali si attinge.

Sul punto, si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 115/2012, ha affermato che, qualora la nuova spesa si ritenga sostenibile mediante somme già allocate in una partita di bilancio “la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile”.

Nel corso dell’istruttoria[[81]](#footnote-81), la Regione ha precisato che “gli stanziamenti indicati nella scheda tecnica dell'articolo non sono stati coinvolti dalla variazione di assestamento. Essi garantiscono la copertura degli interventi disciplinati dall'articolo, ma sono stati oggetto di precedenti delibere. Quindi forniscono copertura all'articolo di legge in quanto disponibili”.

Di seguito è riportato il dettaglio delle variazioni che hanno generato lo stanziamento preso a riferimento:

|  |  |
| --- | --- |
| 2100210038 | Stanziamento derivante da variazione compensativa d.g.r. 987/2017 |
| 2100210087 | Stanziamento derivante da variazione compensativa 1059/2017 |

L’articolo 25 della legge in esame modifica l’articolo 11 della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014), inserendo la società Task srl nell’elenco delle società indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.

La Relazione tecnico finanziaria attesta che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio regionale, in quanto “Non sono previsti oneri direttamente derivanti dall’acquisizione della partecipazione alla compagine azionaria in quanto la quota azionaria è stata ceduta gratuitamente dalla provincia di Macerata; le uniche somme che saranno versate alla società deriveranno da rapporti di tipo sinallagmatico”.

L’articolo 26 reca variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa del Bilancio di previsione 2017/2019 riportate, rispettivamente, negli allegati 2 e 4.

Dall’esame dei citati allegati si evince che alle maggiori entrate di competenza previste per il 2017 corrispondono pari maggiori spese previste per lo stesso esercizio e che alle minori entrate previste per gli anni 2018 e 2019 corrispondono pari minori spese previste per gli stessi esercizi.

L’articolo 27 concerne la modifica delle tabelle C, D ed E, allegate alla l. reg. 35/2016 “Disposizioni per la formazione del Bilancio 2017/2019 della Regione Marche – legge di stabilità 2017”, e della tabella A allegata alla l. reg. 36/2016 “Bilancio di previsione 2017/2019”.

Si rileva che né la legge né la relazione tecnico finanziaria individuano la modalità di copertura degli oneri rappresentati dagli aumenti di spesa derivanti da questa disposizione ed indicati nelle citate tabelle.[[82]](#footnote-82)

## Legge regionale 18 dicembre 2017, n. 35 “Modifica alla legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 “Disciplina regionale della difesa del suolo”” (B.U. 28 dicembre 2017, n. 138)

La proposta di legge, ad iniziativa consiliare (pdl n. 166/2017), è corredata da una Relazione alla proposta stessa[[83]](#footnote-83), dalla Proposta della III Commissione permanente, dalla Relazione tecnico finanziaria dell’articolato nel testo licenziato da detta Commissione e dalla Relazione tecnico finanziaria dell’articolato della deliberazione legislativa.

La legge, che reca modifiche la l.reg. n. 13/1999, si compone di tre articoli.

L’articolo 1, comma 1, disponendo l’inserimento dell’art. 16 bis nella citata l. reg. n. 13/1999, prevede la possibilità, al fine della realizzazione di interventi destinati alla riduzione del rischio idrogeologico, di disporre nel territorio regionale la costituzione di servitù di allagamento sulle aree interessate dalla periodica espansione delle acque e per le quali non si procede tramite ablazione del diritto di proprietà.

Il comma 2 prevede la trascrizione del provvedimento di costituzione della servitù nei pubblici registri immobiliari ed il comma 3 la corresponsione ai proprietari delle aree assoggettate a servitù di “una indennità determinata in misura non inferiore ad un terzo e non superiore a due terzi di quella spettante per la medesima area in conformità ai criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione”.

Il comma 4 demanda alla Giunta, sentita la competente Commissione assembleare, definisce i criteri di calcolo dell'indennità, secondo criteri indicati nello stesso comma.

La Relazione tecnico finanziaria della deliberazione legislativa attesta che l’art. 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto contiene disposizioni a carattere normativo.

L’articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria attestando che dalla legge “non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente”.[[84]](#footnote-84)

Sia la Relazione tecnico finanziaria della deliberazione legislativa sia la Relazione tecnico finanziaria dell’articolato nel testo licenziato dalla III Commissione assembleare attestano che detto articolo non comporta oneri aggiunti a carico del bilancio regionale, in quanto “le indennità per la costituzione delle servitù di allagamento introdotte da questa legge sono quantificate, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici, nell’ambito del Quadro Economico del singolo intervento di riduzione del rischio idrogeologico, tra le somme messe a disposizione per la realizzazione del relativo progetto”.

Da quanto sopra esposto, si rileva che i citati atti a corredo della proposta di legge, non contengono “la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni, i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione”, come richiesto dall’art. 17, comma 6-bis, della l. n. 196/2009.

Come detto, anche in base alla normativa regionale, l’ipotesi di invarianza della spesa dev’essere suffragata nella relazione tecnico-finanziaria con l’indicazione degli elementi idonei, come disposto dagli artt. 3 della l. reg. n. 23/2017 e 84 del regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche, approvato con deliberazione n. 56 del 4.7.2017.

## Legge regionale 18 dicembre 2017, n. 36 “Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”” (B.U. 28 dicembre 2017, n. 138)

La proposta di legge, ad iniziativa consiliare (pdl n. 163/2017), è corredata da una Relazione alla proposta stessa[[85]](#footnote-85), dalla Proposta della IV Commissione permanente, dalla Relazione tecnico finanziaria della proposta nel testo approvato da detta Commissione e dalla Relazione tecnico finanziaria della deliberazione legislativa.

La legge, che reca modifiche la l.reg. n. 10/1997, si compone di sei articoli.

L’articolo 1 prevede l’inserimento del comma 4 quater nell’art. 2 della citata l. reg. n. 10/1997. Detta norma dispone l’adozione e la promozione da parte della Giunta regionale di uno specifico protocollo regionale per favorire e facilitare l’adozione dei cani detenuti nei canili.

La Relazione tecnico finanziaria della deliberazione legislativa, con riferimento a detto articolo attesta che “non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto la Giunta regionale può provvedere direttamente attraverso le proprie strutture”.

L’articolo 2 inserisce l’articolo 6 bis nella l.reg. n. 10/1997, che prevede l’istituzione del registro regionale degli allevatori presso la struttura competente della Giunta regionale e la pubblicazione nel sito ufficiale della Regione.

La Relazione tecnico finanziaria della deliberazione legislativa, con riferimento a detto articolo attesta che “non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto la Giunta regionale può provvedere alla istituzione del registro e alla sua pubblicazione attraverso le proprie strutture”.

L'articolo 3 modifica il comma 1 dell’art. 7 della l. reg. n. 10/1997 fornendo la definizione di “allevamento di cani e gatti per attività commerciali”.

Riguardo a detto articolo, la Relazione tecnico finanziaria della deliberazione legislativa, attesta che “contiene disposizioni a carattere ordinamentale, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale”.

L’articolo 4 dispone l’inserimento del comma 1 bis nell’art. 19 della l. reg. n. 10/1997, prevedendo la promozione, da parte dei Comuni e dell'ASUR, di convenzioni con il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri per l’esercizio delle funzioni previste al comma 1 dello stesso articolo 19.

La Relazione tecnico finanziaria della deliberazione legislativa attesta che quest’ultimo articolo “non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto gli enti interessati possono provvedere agli adempimenti previsti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

L’articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che “dall’applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione”.[[86]](#footnote-86)

Da quanto sopra esposto, si rileva che i citati atti a corredo della proposta di legge, non contengono “la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni, i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione”, come richiesto dall’art. 17, comma 6-bis, della l. n. 196/2009.

Come detto, anche in base alla normativa regionale, l’ipotesi di invarianza della spesa dev’essere suffragata nella relazione tecnico-finanziaria con l’indicazione degli elementi idonei, come disposto dagli artt. 3 della l. reg. n. 23/2017 e 84 del regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche, approvato con deliberazione n. 56 del 4.7.2017.

## Legge regionale 18 dicembre 2017, n. 37 “Interventi a favore del cicloturismo” (B.U. 28 dicembre 2017, n. 138)

La proposta di legge, ad iniziativa consiliare (pdl n. 157/2017), è corredata da una Relazione alla proposta stessa[[87]](#footnote-87), dalla Proposta della II Commissione permanente, dalla Relazione tecnico finanziaria della proposta nel testo approvato da detta Commissione e dalla Relazione tecnico finanziaria della deliberazione legislativa[[88]](#footnote-88).

Finalità della legge è la promozione del “cicloturismo quale offerta turistica sostenibile, rispettosa dell’ambiente e del paesaggio, destagionalizzata ed equamente distribuita sul territorio regionale”.

A tale scopo la legge disciplina la programmazione regionale (art. 2), la formazione di operatori del settore turistico (art. 3) e l’istituzione di un elenco regionale degli accompagnatori cicloturistici (art. 4).[[89]](#footnote-89)

L’articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che “Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente”.

Le citate Relazioni tecnico finanziarie, con riferimento a tutti gli articoli della legge in esame, attestano che gli stessi non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e specificano, per i soli articoli 1 e 2, che trattasi di disposizioni a carattere ordinamentale e, per gli articoli 3, 4 e 5, che gli adempimenti connessi alla loro attuazione “sono assicurati facendo ricorso alle risorse umane e strumentali già presenti all’interno dell’organizzazione della Giunta regionale”.

Pertanto, poiché dette Relazioni si limitano, come visto, a ribadire il contenuto della clausola di invarianza finanziaria, si rileva la mancanza nelle stesse dei dati e degli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione, come richiesto dall’art. 17, comma 6-bis, della l. n. 196/2009.

Come detto, anche in base alla normativa regionale, l’ipotesi di invarianza della spesa dev’essere suffragata nella relazione tecnico-finanziaria con l’indicazione degli elementi idonei, come disposto dagli artt. 3 della l. reg. n. 23/2017 e 84 del regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche, approvato con deliberazione n. 56 del 4.7.2017.

## Legge regionale 18 dicembre 2017, n. 38 “Disposizioni in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla” (B.U. 28 dicembre 2017, n. 138)

La proposta di legge è di iniziativa consiliare (pdl n. 134/2017).

A tale proposta sono state abbinate ulteriori proposte anch’esse di iniziativa consiliare (pdl n. 115/2017 e pdl n. 122/2017).

Nel sito delle norme della Regione Marche sono presenti: il testo della pdl n. 134 corredato da una relazione e da una scheda economico-finanziaria, due Relazioni della IV Commissione permanente, la Relazione tecnico-finanziaria sulle tre citate proposte di legge nel testo unificato ed approvato dalla IV Commissione e la Relazione tecnico-finanziaria della deliberazione legislativa.

In tutti e tre i testi delle citate proposte è presente un articolo contenente le disposizioni finanziarie, mentre, il testo unificato dalla IV Commissione contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Le finalità della legge sono il riconoscimento della fibromialgia e della sensibilità chimica multipla come patologie e la promozione della prevenzione, diagnosi e cura (art. 1).

A tale scopo la legge prevede la definizione da parte della Giunta regionale di linee guida per la rilevazione statistica dei soggetti affetti dalle suddette patologie e l’istituzione di un registro regionale dei soggetti medesimi (art. 2).

La legge prevede, altresì, la promozione da parte della Regione di progetti sperimentali e di ricerca con le Università e di una campagna informativa attraverso l’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) (art. 3) e l’individuazione da parte della Giunta regionale di una sede nella quale è istituito un centro di riferimento regionale per il coordinamento del sistema di prevenzione, diagnosi e cura delle citate patologie (art. 4).

L’articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che: “Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Gli enti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

Sia la Relazione tecnico-finanziaria sulle proposte di legge nel testo unificato ed approvato dalla IV Commissione sia la Relazione tecnico-finanziaria della deliberazione legislativa, con riferimento agli artt. 2, 3 e 4, si limitano a ribadire il contenuto della clausola di invarianza finanziaria, affermando che le disposizioni in esse contenute non comportano nuovi oneri in quanto la Giunta regionale e gli enti interessati possono provvedere agli adempimenti previsti “con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

Da quanto sopra esposto, si rileva che i citati atti a corredo della proposta di legge, non contengono “la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni, i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione”, come richiesto dall’art. 17, comma 6-bis, della l. n. 196/2009.

Come detto, anche in base alla normativa regionale, l’ipotesi di invarianza della spesa dev’essere suffragata nella relazione tecnico-finanziaria con l’indicazione degli elementi idonei, come disposto dagli artt. 3 della l. reg. n. 23/2017 e 84 del regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche, approvato con deliberazione n. 56 del 4.7.2017.

## Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 39 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)” (B.U. 29 dicembre 2017, n. 139 - Supplemento n. 5)

La proposta di legge, ad iniziativa della Giunta (pdl n. 174/2017), è corredata da una Relazione tecnico finanziaria sulla proposta stessa e da una Relazione illustrativa, alla quale sono allegati i pareri favorevoli espressi sulla proposta stessa dal Consiglio delle autonomie locali e dal Consiglio regionale dell’economia e del lavoro.

Nel sito delle norme della Regione Marche sono inoltre presenti la “Proposta della I Commissione permanente”, contenente il testo modificato dalla citata Commissione, e la Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

Ai sensi del punto 4.1 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (all. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011) il disegno di legge di stabilità regionale dev’essere presentato al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato.

Dal sito delle norme della Regione Marche si evince che la citata pdl n. 174/2017 è stata presentata in data 14 dicembre 2017 e, pertanto, oltre i termini sopra indicati (tenuto conto che il disegno di legge di bilancio dello Stato risulta presentato il 29 ottobre 2017).

Il paragrafo 7 del principio applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011) stabilisce i contenuti e le funzioni della legge di stabilità regionale.[[90]](#footnote-90)

Conformemente a quanto previsto dal citato par. 7, l’articolo 1 della legge in esame definisce il quadro finanziario del periodo 2018/2020.[[91]](#footnote-91)

L’articolo 2, commi 1, 2 e 3, autorizza, per gli anni 2018, 2019 e 2020, i cofinanziamenti regionali di programmi statali (per gli importi indicati nell’allegata Tabella D) e comunitari (per gli importi indicati nell’allegata Tabella E) e le spese per la realizzazione degli interventi indicati nella Tabella C nei limiti degli importi a fianco riportati.

La norma appena esaminata non chiarisce a quale delle tipologie elencate nei punti da a) a g) del punto 7 del citato principio della programmazione siano riconducibili le spese elencate nelle menzionate tabelle C), D) ed E).

Nel corso del contraddittorio relativo alla relazione sulla copertura delle leggi regionali di spesa dell’anno 2016[[92]](#footnote-92), la Regione ha attestato che gli interventi di spesa ricompresi nelle tabelle C, D ed E sono riprogrammazioni di spesa derivanti dall’applicazione di quanto previsto ai punti c) ed f) del punto 7 del principio applicato della programmazione finanziaria di cui all’allegato 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011.

Tuttavia, al riguardo, si rileva che il citato punto c) fa riferimento, tra i possibili contenuti della legge regionale di stabilità alla “riduzione, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa” ed il punto f) a “norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa”. Le citate tabelle C), D) ed E), autorizzando spese per cofinanziamenti regionali a programmi statali e comunitari e per altri interventi regionali, non sembrano riconducibili ai punti c) ed f) del punto 7 del citato principio della programmazione.

Si rileva, altresì, che nessuna delle citate tabelle contiene l’indicazione analitica delle leggi che comportano le spese autorizzate.

In fase istruttoria,[[93]](#footnote-93)la Regione ha osservato che la norma di cui all’art. 36, c. 4, del d.lgs. n. 118/2011 “assegna alla legge regionale di stabilità la funzione autorizzatoria con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione per il periodo compreso nel medesimo bilancio di previsione. In attuazione di tale disposizione, gli articoli che approvano le tabelle C, D ed E allegate alla legge regionale di stabilità autorizzano a decorrere dal 2018 le spese iscritte nello stato di previsione del bilancio di previsione, distinguendo in modo dettagliato gli interventi contenuti nelle Missioni e nei Programmi in relazione alla tipologia di spesa: autorizzazioni di spese regionali (Tabella C), cofinanziamenti regionali di programmi statali (Tabella D) e cofinanziamenti regionali dei programmi comunitari (Tabella E)”

Il comma 4 dello stesso articolo 2 autorizza, per gli anni 2018 e 2020, il rifinanziamento di interventi previsti dalla legge regionale 27 giugno 1973, n. 15 per l’importo indicato nell’allegata Tabella B.

Quanto alla copertura finanziaria, la Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa attesta che la stessa è garantita con le risorse iscritte nel bilancio 2018/2020 a carico delle Missioni e dei Programmi indicati nelle medesime tabelle (vedi art. 15).

L’articolo 3, rubricato “Finalizzazione di spesa”, destina la somma di euro 25.000,00 per l’annualità 2018, inclusa nell’autorizzazione della legge regionale 18 giugno 2002, n. 9, all’Università per la pace

quale contributo per le spese di funzionamento.

La citata Relazione tecnico finanziaria precisa che “la somma è compresa nell'autorizzazione di spesa approvata nella tabella A (allegato 19 alla legge di bilancio) pari ad euro 80.000,00 complessivi per l’anno 2018 Missione 19 / Programma 01”.

L’articolo 4 dispone la modifica del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 35[[94]](#footnote-94) . In virtù di questa modifica, si estende l’esenzione del bollo auto per i possessori di auto ibride benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, già prevista per i nuovi autoveicoli immatricolati nel 2017, anche a quelli immatricolati per la prima volta nel 2018.

Il comma 3 dell’articolo 4 in esame prevede che dall’applicazione di questo articolo derivi un minore gettito stimato in euro 200.000,00, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2018/2020, computato nello stanziamento iscritto al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018/2020.

La citata Relazione tecnico finanziaria si limita ad attestare che “lo stanziamento triennale del capitolo di riferimento del Titolo 1 (1101010014) è stato stimato tenendo conto dell’effetto finanziario derivante dalla disposizione in questione”, ma non indica i criteri adottati per la quantificazione della minore entrata.

L’articolo 5, comma 1, prevede l’esenzione, con decorrenza dal 2018, dal pagamento tassa automobilistica regionale per le autovetture di proprietà delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Il comma 2 dell’articolo in esame prevede che dall’applicazione della precedente disposizione derivi un minore gettito stimato in euro 305.600,00, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2018/2020, computato nello stanziamento iscritto al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018/2020.

Anche con riferimento a quest’ultima norma, la citata Relazione tecnico finanziaria si limita ad attestare che “lo stanziamento triennale del capitolo di riferimento del Titolo 1 (1101010014) è stato stimato tenendo conto dell’effetto finanziario derivante dalla disposizione in questione”, ma non indica i criteri adottati per la quantificazione della minore entrata.

L’articolo 6, comma 1, dispone la modifica dei commi 1 e 3 dell’articolo 3 della citata legge di stabilità 2016. In virtù di detta modifica, il beneficio fiscale consistente nell’azzeramento dell’aliquota Irap, già operante nei confronti delle nuove imprese costituitesi nel territorio regionale nell’anno 2016, per i primi due periodi d’imposta (2016-2017), riguarderà anche le nuove imprese costituitesi per la prima volta nel territorio della Regione nell’anno 2018, per i primi due periodi d’imposta (2018-2019), “alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis””.

Il comma 3 prevede che dall’applicazione dell’articolo in esame derivi un minore gettito stimato in euro 4.600.000,00, per gli esercizi 2018 e 2019, computato nello stanziamento iscritto al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018/2020.

Anche con riferimento a quest’ultima norma, la citata Relazione tecnico finanziaria si limita ad attestare che “Lo stanziamento biennale (2018 e 2019) del capitolo di riferimento del Titolo 1 (1101010023) è stato stimato tenendo conto dell’effetto finanziario derivante dalla disposizione in questione”, ma non indica i metodi adottati per la quantificazione della minore entrata, come richiesto dall’art. 17, c. 3 della l. n. 196/2009.

L’articolo 7 prevede che nell’Allegato 1 sia riportato l’elenco dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione Marche.

L’articolo 8 prevede la modifica della l. reg. n. 31/2001, mediante l’inserimento, dopo l’articolo 48, dell’art. 48 bis, che demanda ad un regolamento regionale, che dev’essere approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione assembleare, la disciplina delle forme e dei criteri dei visti contabili di cui al precedente articolo 48. Il nuovo art. 48 bis prevede, inoltre, che detto regolamento possa disporre l’esplicita abrogazione delle disposizioni di cui al citato articolo 48.

L’articolo 9 prevede la modifica della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7[[95]](#footnote-95).

Tale modifica comporta l’istituzione, presso la struttura organizzativa regionale competente, del Fondo regionale per l’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale, nel quale sono iscritte le somme che la Regione provvede a corrispondere ai soggetti coinvolti in incidenti stradali con esemplari di fauna selvatica. La disposizione in esame quantifica in 800.000,00 per l’anno 2018 gli oneri derivanti dall'attuazione della stessa, ravvisandone la copertura nelle risorse iscritte a carico della Missione 16, Programma 2, dello stato di previsione della spesa.

La Relazione tecnico finanziaria non indica i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri, ma si limita a riportare il seguente prospetto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Effetti finanziari | | | |
| **anno** | **Onere** | **Copertura Missione /Programma** | **capitolo** |
| 2018 | 800.000 | 16 / 02 | 2160210058  Fondo per la tutela della circolazione  stradale dai danni prodotti dalla fauna selvatica |
| Fonte: Relazione tecnico finanziaria della deliberazione legislativa approvata nella seduta del 22 dicembre 2017 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche (legge di stabilità 2018)” | | | |

L’articolo 10 prevede l’istituzione di un fondo straordinario da ripartire, previo avviso pubblico, fra i Comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti in proporzione diretta all’ammontare del disavanzo approvato ed attestato dal Responsabile del servizio finanziario dei Comuni, e con contributi minimi non inferiori a 5.000,00 euro.

La Relazione tecnico finanziaria non indica i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri, ma si limita a riportare il seguente prospetto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Effetti finanziari | | | |
| **anno** | **Onere** | **Copertura Missione /Programma** | **capitolo** |
| 2018 | 200.000 | 18 / 01 | 2180110018  Fondo straordinario a favore dei piccoli Comuni per l'anno 2018 |
| Fonte: Relazione tecnico finanziaria della deliberazione legislativa approvata nella seduta del 22 dicembre 2017 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche (legge di stabilità 2018)” | | | |

L’articolo 11 dispone la modifica del comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 1° agosto 2016, n. 18[[96]](#footnote-96), prorogando al 31 dicembre 2018 il termine per l'esercizio da parte delle province delle funzioni inerenti la riabilitazione della fauna selvatica.

Si osserva che la legge non quantifica gli oneri derivanti da tale disposizione.

Quanto alla copertura, la Relazione tecnico finanziaria si limita ad attestare che “La somma è compresa nell’autorizzazione di spesa approvata per la legge regionale 7/95 nella tabella A (allegato 19 alla legge di bilancio) Missione 16 / Programma 02”.

L’articolo 12 prevede che sia stanziato il fondo per le fusioni dei Comuni, di cui all’articolo 21 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 18[[97]](#footnote-97), e che lo stesso sia ripartito fra i Comuni aventi titolo al riparto nell’annualità 2017.

La legge non prevede l’entità dello stanziamento, tuttavia la Relazione tecnico finanziaria contiene il seguente prospetto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Effetti finanziari | | | |
| **Anno** | **Onere** | **Copertura Missione /Programma** | **capitolo** |
| 2019 | 250.000 | 18 / 01 | 2180110005  Spese per incentivi allo sviluppo della gestione associata intercomunale di funzioni e servizi e le unioni e fusioni dei comuni |
| Fonte: Relazione tecnico finanziaria della deliberazione legislativa approvata nella seduta del 22 dicembre 2017 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche (legge di stabilità 2018)” | | | |

L’articolo 13, comma 1, autorizza, per l’anno 2018, un’anticipazione straordinaria di euro 40 milioni finalizzata a garantire la continuità degli interventi connessi agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Marche a far data dal 24 agosto 2016.

Il comma 2 individua la copertura di tali oneri nelle risorse che vengono iscritte al Titolo 5, Tipologia 2, Categoria 1, dello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2018/2020.

Le risorse anticipate confluiscono nella contabilità speciale numero 6023 già aperta in attuazione dell’ordinanza OCDPC 388 del 26 agosto 2016 attraverso la quale vengono finanziati gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale (c. 3).

Il comma 4, infine, dispone che al recupero delle somme anticipate si provvederà entro sessanta giorni dall’effettivo accredito dei fondi statali e comunque non oltre il 30 settembre 2018.

La Relazione tecnico finanziaria contiene i seguenti prospetti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **anno** | **Onere** | **Copertura Missione /Programma** | **Capitolo** |
| 2018 | 40.000.000,00 | 5/02/01 | 1502010002  Riscossione/recupero anticipazione concessa per fronteggiare la crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 - cni 2017 |
| Fonte: Relazione tecnico finanziaria della deliberazione legislativa approvata nella seduta del 22 dicembre 2017 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche (legge di stabilità 2018)” | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **anno** | **Onere** | **Copertura Missione /Programma** | **capitolo** |
| 2018 | 40.000.000,00 | 11 / 02 | 2110230001  Concessione anticipazione per fronteggiare le spese connesse alla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 - cni 2017 |
| Fonte: Relazione tecnico finanziaria della deliberazione legislativa approvata nella seduta del 22 dicembre 2017 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche (legge di stabilità 2018)” | | | |

L’articolo 14, comma 1, riconosce legittimo, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’articolo 73 del d.lgs. 118/2011, debito fuori bilancio per complessivi euro 14.972,73 inerente l’acquisizione di un software per la funzione di tutela del mare in assenza del preventivo impegno di spesa.

Il comma 2 ravvisa la copertura degli oneri derivanti dal comma precedente nello stanziamento, già iscritto per l’anno 2018 nella Missione 9, Programma 06, Capitolo 2090620006.

La Relazione tecnico finanziaria contiene il seguente prospetto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Effetti finanziari | | | |
| **anno** | **Onere** | **Copertura Missione /Programma** | **capitolo** |
| 2018 | 14.972,73 | 09 / 06 | 2090620006  Spese per l'acquisto di prodotti informatici per il monitoraggio del mare e della costa - l.r.2/2014 - cni/14 |
| Fonte: Relazione tecnico finanziaria della deliberazione legislativa approvata nella seduta del 22 dicembre 2017 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche (legge di stabilità 2018)” | | | |

L’articolo 15, infine, attesta che gli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella legge in esame trovano copertura nelle risorse iscritte nel bilancio di previsione 2018/2020, stato di previsione dell’entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

## Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 40 “Bilancio di previsione 2018/2020” (B.U. 29 dicembre 2017, n. 139 - Supplemento n. 5)

La proposta di legge, ad iniziativa della Giunta (pdl n. 175/2017), è corredata da una Relazione illustrativa, alla quale sono allegati i pareri favorevoli espressi sulla proposta stessa dal Consiglio delle autonomie locali, dal Consiglio regionale dell’economia e del lavoro e dal Collegio dei revisori dei conti.

Nel sito delle norme della Regione Marche è inoltre presente la “Proposta della I Commissione permanente”, contenente il testo modificato dalla citata Commissione.

Si rileva la mancanza di una Relazione tecnico finanziaria o Relazione tecnica, come richiesto dall’art. 17, comma 3, della legge n. 196/2009 e, al livello regionale, dall’art. 3, comma 3, della l. reg. n. 23/2017 e dall’art. 75 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche.[[98]](#footnote-98)

Nel corso dell’istruttoria,[[99]](#footnote-99)la Regione ha osservato che “la legge regionale di bilancio è corredata dalla relazione e da tutti gli allegati normativamente previsti. La dimensione finanziaria degli articoli della legge regionale di bilancio è recepita dagli allegati alla legge stessa, e in primo luogo dal prospetto dimostrativo degli equilibri”.

Ai sensi del punto 9.2 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (all. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011), entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato, la Giunta approva lo schema della delibera di approvazione del bilancio di previsione finanziario.

Dal sito delle norme della Regione Marche si evince che, in data 11 dicembre 2017, la Giunta regionale, con d.g.r. n. 1492, ha deliberato di presentare al Consiglio -Assemblea legislativa regionale la proposta di legge regionale concernente “Bilancio di previsione 2018-2020”; sono stati quindi superati i termini sopra indicati, atteso anche che il disegno di legge di bilancio dello Stato risulta presentato il 29 ottobre 2017.

In base al citato allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, “il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell’arco temporale considerato nei documenti di programmazione dell’ente, attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l’amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione”.

La legge in questione formerà oggetto di apposito esame da parte di questa Sezione ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge 7 dicembre 2012, n. 213 nonché nell’ambito della pronuncia di parifica, ai sensi dell’art. 1, comma 5, dello stesso d.l. n. 174.

# OSSERVAZIONI DELLA REGIONE IN MERITO AGLI ESITI ISTRUTTORI

In fase di contraddittorio, la Regione ha formulato le osservazioni[[100]](#footnote-100) di carattere generale di seguito riportate riguardo allo schema di relazione trasmesso da questa Sezione regionale.[[101]](#footnote-101)

Le osservazioni dell’Amministrazione riferite a specifiche leggi regionali, invece, sono state esposte nei paragrafi della relazione dedicati a dette leggi, ai quali si fa rinvio.

## Relazione tecnico-finanziaria a corredo delle proposte di legge

La Regione ha osservato che la nuova regolamentazione regionale in materia di documentazione posta a corredo delle proposte di legge contenuta nella l. reg. n. 23/2017 è stata applicata alle proposte di legge assegnate alle Commissioni assembleari permanenti competenti per materia a decorrere dal 15 settembre 2017 (data di applicazione del nuovo Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale).

## Modalità di copertura utilizzate dal legislatore regionale nell’anno 2017

La Regione ha ribadito quanto già dalla stessa evidenziato in occasione dell’istruttoria sulla Relazione predisposta da questa Sezione riguardo alle leggi regionali di spesa dell’anno 2016[[102]](#footnote-102) , circa la riconducibilità della riduzione degli stanziamenti di bilancio già esistenti ai fini della copertura di nuovi oneri disposti con legge regionale alla fattispecie indicata alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 della legge 196/2009, data la valenza autorizzatoria del bilancio di previsione.

In detta fattispecie rientra, ad avviso della Regione, anche la riduzione del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e del Fondo di riserva per le spese impreviste, poiché non si tratta di prelievo dal fondo mediante atti amministrativi, ma di riduzione dello stanziamento autorizzato con legge regionale.

La Regione ha inoltre fatto presente che la verifica dell’effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge è effettuata alla data di presentazione della proposta di legge e, nuovamente, nella fase istruttoria in sede di esame in Commissione.

Infine, riguardo alla mancata menzione dei capitoli di bilancio sui quali far gravare l'onere della spesa nei casi in cui alle nuove o maggiori spese si possa far fronte con somme già iscritte in bilancio, l’Amministrazione ha osservato che la stessa è dovuta alla circostanza che, ai sensi degli articoli 44 e 45 del decreto legislativo 118/2011, le Tipologie, per le entrate, e i Programmi, per le spese, costituiscono unità di voto; pertanto le disposizioni finanziarie delle leggi regionali riportano le autorizzazioni e le coperture in termini delle medesime unità di voto della legge di bilancio.

## Clausole di invarianza finanziaria

La Regione ha evidenziato che la nuova regolamentazione regionale in materia di documentazione posta a corredo delle proposte di legge consente il superamento delle problematiche inerenti l’attuazione della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa regionale n. 1435 del 9 settembre 2014, che non conteneva norme sulla improcedibilità delle proposte mancanti, nella relazione illustrativa, degli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza.

Inoltre, ad avviso dell’Amministrazione, le considerazioni contenute nella documentazione a corredo delle leggi regionali esaminate hanno permesso al legislatore regionale la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni legislative nonché un'adeguata indicazione dei dati e degli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza della spesa.

La Regione, infine, ha osservato che il carattere di leggi “finanziariamente neutre” proprio dei provvedimenti normativi approvati dall’Assemblea legislativa con clausola di invarianza finanziaria, è desumibile o dal carattere procedurale (a tale tipologia sono ricondotte le leggi regionali nn. 8/2017 e 25/2017), o regolatorio (l. reg. n. 26/2017) delle norme o dall’articolato (come per le leggi regionali nn. 17/2017 e 19/2017).

# CONCLUSIONI

Di seguito si espongono le criticità più ricorrenti rilevate nel corso dell’analisi condotta sulle leggi regionali pubblicate nell’anno 2017, mentre, per i rilievi di carattere più particolare, si rinvia ai singoli paragrafi.

## La Relazione tecnico-finanziaria e gli altri atti a corredo delle proposte di legge

Questa Sezione prende favorevolmente atto dell’avvenuta regolamentazione a livello regionale, nel corso dell’anno 2017, degli atti che devono essere posti a corredo delle proposte di legge.

Infatti, dal combinato disposto degli artt. 3 della l. reg. n. 23/2017 e 75 del regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche, approvato con deliberazione n. 56 del 4.7.2017, si evince che:

* all’atto della presentazione al Presidente dell’Assemblea legislativa, tutte le proposte di leggi regionali devono essere accompagnate da una relazione illustrativa e, qualora comportino spese o minori entrate, da una scheda economico-finanziaria. Oltre ai documenti citati, le proposte di iniziativa della Giunta devono essere corredate anche da una relazione tecnico-finanziaria, che dia conto della quantificazione degli oneri finanziari recati da ciascuna disposizione ovvero indichi, nel caso in cui le proposte non comportino spese o minori entrate, gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza della spesa;
* all’atto di essere sottoposte all’approvazione dell’Assemblea legislativa, tutte le proposte di leggi regionali devono essere corredate dalla citata relazione tecnico-finanziaria.

Precedentemente all’entrata in vigore della citata normativa regionale, la maggioranza delle proposte di legge, pur contenendo una relazione illustrativa e una scheda economico-finanziaria, qualora comportassero spese o minori entrate, era tuttavia caratterizzata dall’assenza di una relazione tecnico-finanziaria, mentre la Sezione delle Autonomie, già con deliberazione n. 10/2013, aveva evidenziato: “Sarà di particolare rilievo approntare una documentazione tecnico-illustrativa, da allegare ad ogni iniziativa legislativa, strutturata secondo i dettami della relazione tecnica di cui all’art. 17 della legge n. 196/2009. Tale onere dovrà essere assolto tanto nel caso di progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale quanto nel caso di proposte di legge o di emendamenti presentati in Consiglio regionale, ciò in relazione anche allo specifico richiamo contenuto nel comma 6 dell’art. 17, secondo il quale “i disegni di legge di iniziativa regionale … devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3””.

Al pari di quanto osservato da questa Sezione, con riferimento alle leggi regionali anteriori all’anno 2017, nelle relazioni allegate alle precedenti deliberazioni sulla copertura delle leggi di spesa, neanche le relazioni tecnico-finanziarie predisposte nell’anno 2017 ai sensi della citata normativa regionale contengono l’indicazione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri finanziari, così come richiesto dall’art. 17, comma 3, della l. n. 196/2009.

## Modalità di copertura utilizzate dal legislatore regionale nell’anno 2017

Come osservato nella relazione allegata alla deliberazione sulla copertura delle leggi regionali di spesa emanate nell’esercizio 2016[[103]](#footnote-103), anche nell’anno 2017 le più frequenti modalità di copertura utilizzate dal legislatore regionale non sono rappresentate da quelle previste dall’art. 17 della l. n. 196/2009 (utilizzo di accantonamenti iscritti in fondi speciali, riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, modificazioni che comportino nuove o maggiori entrate), bensì da:

* ricorso alle disponibilità di bilancio e, quindi, a risorse già stanziate in Missioni e Programmi del bilancio di previsione 2017/2019;
* riduzione delle disponibilità di talune Missioni e Programmi e corrispondente aumento di altre Missioni e Programmi del bilancio di previsione 2017/2019.

Nelle relazioni e negli altri atti a corredo delle proposte di legge disponibili nel sito delle norme della Regione Marche non si riscontrano accurate verifiche in merito all’effettiva disponibilità, all’atto dell’approvazione delle leggi, degli stanziamenti dai quali si attinge.

Riguardo a detta modalità di copertura, la Corte costituzionale, con sentenza n. 115/2012, ha affermato che: “Ove la nuova spesa si ritenga sostenibile senza ricorrere alla individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una più efficiente e sinergica utilizzazione delle somme allocate nella stessa partita di bilancio per promiscue finalità, la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile”.

Tra l’altro, l’assenza di un collegamento informatico con la Regione che evidenzi gli stanziamenti dei capitoli contenuti nel bilancio finanziario gestionale e, soprattutto, le modifiche subite dagli stessi nel corso dell’anno, rende impossibile ogni valutazione nel merito da parte di questa Sezione.

Inoltre, nelle leggi esaminate, non è presente l’indicazione dei capitoli sui quali gravano gli oneri derivanti dalle leggi stesse; solo in alcuni casi la stessa è contenuta nelle schede economico-finanziarie.

Al riguardo, si richiama il principio affermato dalla Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 30/1959 e 272/2011, per il quale “anche quando alle nuove o maggiori spese si possa far fronte con somme già iscritte in bilancio, sia perché rientranti in un capitolo che abbia sufficiente capienza sia perché fronteggiabili con lo “storno” di fondi risultanti dalle eccedenze degli stanziamenti previsti per altri capitoli, è comunque necessaria l’espressa menzione dei capitoli di bilancio ovvero delle variazioni compensative fra capitoli sui quali far gravare l’onere della spesa, fermo restando che non si possono incidere fondi già impegnati a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate”.

Infine, nei documenti tecnici a corredo delle proposte di legge, manca l’indicazione delle ragioni che hanno determinato il *surplus* di risorse rispetto a quelle necessarie per le finalità cui erano originariamente destinate sulla base della legislazione vigente.

## Clausole di invarianza finanziaria

In presenza di leggi regionali recanti clausole di invarianza finanziaria, la documentazione a corredo delle relative proposte e le stesse relazioni tecnico-finanziarie si limitano a ripetere il contenuto di dette clausole, attestando che le disposizioni contenute nelle leggi di cui trattasi non comportano nuovi oneri in quanto alla loro attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; inoltre, non si rinvengono “la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni, i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione”, come richiesto dall’art. 17, comma 6-bis, della l. n. 196/2009.

Come detto, anche in base alla recente normativa regionale, l’ipotesi di invarianza della spesa dev’essere suffragata nella relazione tecnico-finanziaria con l’indicazione degli elementi idonei, come disposto dagli artt. 3 della l. reg. n. 23/2017 e 84 del regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche, approvato con deliberazione n. 56 del 4.7.2017.

A tale riguardo, appare opportuno richiamare le considerazioni svolte in materia dalle Sezioni riunite in sede di controllo nella recente deliberazione 18 aprile 2018, n. 3, Relazione sulla tipologia delle coperture finanziare adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2017 (pagg. 5-6): l’autorevole Collegio ha infatti precisato che le disponibilità di bilancio a legislazione vigente possono essere effettivamente “quantificate in modo da presentare margini per la copertura di eventuali incrementi di spesa conseguenti alla implementazione della nuova normativa. Detta ipotesi andrebbe però anzitutto adeguatamente dimostrata nelle varie Relazioni tecniche e comunque non sembra coerente con il principio della legislazione vigente, che, anche nel nuovo sistema contabile, costituisce il criterio per la costruzione dei ‘tendenziali’ di bilancio”.

# ALLEGATO 1: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI PUBBLICATE NELL’ANNO 2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Allegato 1: elenco delle leggi regionali pubblicate nell’anno 2017** | | | | |
| **Legge regionale** | **Titolo** | **B.U.R.** | **Iniziativa** | **Pdl n.** |
| Statutaria 16 gennaio 2017, n. 6 | Modifiche alla Legge Statutaria 8 marzo 2005, n. 1 “Statuto della Regione Marche” | 26 gennaio 2017, n. 9 | Consiglieri | 68/2016 |
| 27 gennaio 2017, n. 1 | Anticipazione finanziaria per fronteggiare la crisi sismica | 27 gennaio 2017, n. 10 | Giunta regionale | 112/17 |
| 27 gennaio 2017, n. 2 | Ulteriori modifiche alla legge regionale 21 settembre 2015, n. 23 “Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)” | 27 gennaio 2017, n. 10 | Consiglieri | 105/17 |
| 7 febbraio 2017, n. 3 | Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network | 16 febbraio 2017, n. 18 | Consiglieri | 59/16 |
| 20 febbraio 2017, n. 4 | Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio | 23 febbraio 2017, n. 22 | Giunta regionale | 77/16 |
| 20 febbraio 2017, n. 5 | Ulteriori disposizioni per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, in materia di organizzazione e di assetto idrogeologico | 23 febbraio 2017, n. 22 | Giunta regionale | 103/16 |
| 27 febbraio 2017, n. 6 | Trasformazione della Società Sviluppo Marche S.p.A. (SVIM S.p.A.) in società a responsabilità limitata.” | 09 marzo 2017, n. 28 | Giunta regionale | 94/16 |
| 14 marzo 2017, n. 7 | Modifiche della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”. | 15 marzo 2017, n. 30 | Giunta regionale | 118/17 |
| 21 marzo 2017, n. 8 | Modifiche alla Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”. | 30 marzo 2017, n. 38 | Consiglieri | 104/16 |
| 29 marzo 2017, n. 9 | Nomina e funzionamento delle Commissioni per la determinazione dell'indennità di espropriazione. | 06 aprile 2017, n. 40 | Giunta regionale | 117/17 |
| 29 marzo 2017, n. 10 | Anticipazione finanziaria per spese in materia venatoria. | 06 aprile 2017, n. 40 | Giunta regionale | 124/17 |
| 29 marzo 2017, n. 11 | Ulteriori disposizioni in materia di gestione dei molluschi bivalvi. | 06 aprile 2017, n. 40 | Giunta regionale | 127/17 |
| 30 marzo 2017, n. 12 | Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione. | 06 aprile 2017, n. 40 | Consigliere | 73/16 |
| 7 aprile 2017, n. 13 | Interventi urgenti per assicurare la continuità del servizio di trasporto aereo nella regione Marche. | 7 aprile 2017, n. 42 | Giunta regionale | 133/17 |
| 19 aprile 2017, n. 14 | Disposizioni per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza e lo sviluppo di progetti a sostegno delle “Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti” della regione Marche | 27 aprile 2017, n. 49 | Consiglieri | 120/17 |
| 28 aprile 2017, n. 15 | Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale | 29 aprile 2017, n. 51 | Giunta regionale | 130/17 |
| 15 maggio 2017, n. 16 | Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 "Interventi a favore della famiglia". | 25 maggio 2017, n. 58 | Consiglieri | 11/15 |
| 15 maggio 2017, n. 17 | Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 “Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno” | 25 maggio 2017, n. 58 | Consigliere | 123/17 |
| 15 maggio 2017, n. 18 | Promozione di interventi di sostegno e valorizzazione della cultura e della tradizione motoristica della regione Marche. | 25 maggio 2017, n. 58 | Consiglieri | 132/17 |
| 6 giugno 2017, n. 19 | Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio" | 15 giugno 2017, n. 64 | Consigliere | 110/17 |
| 28 giugno 2017, n. 20 | Nuove disposizioni urgenti in materia di gestione dei molluschi bivalvi | 29 giugno 2017, n. 69 | Giunta regionale | 149/17 |
| 4 luglio 2017, n. 21 | Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici” | 13 luglio 2017, n. 75 | Consiglieri | 142/17 |
| 10 luglio 2017, n. 22 | Modifica alla legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali” | 20 luglio 2017, n. 78 | Consiglieri | 140/17 |
| 10 luglio 2017, n. 23 | Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 “Legge di innovazione e semplificazione amministrativa” | 20 luglio 2017, n. 78 | Consiglieri | 144/17 |
| 20 luglio 2017, n. 24 | Variazione generale al bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento). | 20 luglio 2017, n. 78 | Giunta regionale | 154/17 |
| 2 agosto 2017, n. 25 | Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016 | 03 agosto 2017, n. 84 | Giunta regionale | 156/17 |
| 7 agosto 2017, n. 26 | Uso terapeutico della cannabis | 10 agosto 2017, n. 88 | Consiglieri | 121/17 |
| 7 agosto 2017, n. 27 | Norme per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile | 10 agosto 2017, n. 88 | Consiglieri | 126/17 |
| 9 agosto 2017, n. 28 | Disposizioni relative all’esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale | 10 agosto 2017, n. 88 | Consiglieri | 95/16 |
| 18 ottobre 2017, n. 29 | Variazione generale al bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (2° provvedimento). | 18 ottobre 2017, n. 29 | Giunta regionale | 158/17 |
| 20 ottobre 2017, n. 30 | Sagre di qualità | 26 ottobre 2017, n. 113 | Consiglieri | 79/16 |
| 8 novembre 2017, n. 31 | Rendiconto generale della Regione per l'anno 2016. | Supplemento n. 3 al BUR n. 119 del 9 novembre 2017 | Giunta regionale | 138/17 |
| 13 novembre 2017, n. 32 | Interventi di economia solidale, lotta agli sprechi e prime azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 3 “Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità”. | 16 novembre 2017, n. 121 | Consigliere | 84/16 |
| 24 novembre 2017, n. 33 | Modifica alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”. | 30 novembre 2017, n. 126 - Errata corrige nel BUR n. 129 del 07/12/2017 | Giunta regionale | 164/17 |
| 4 dicembre 2017, n. 34 | Assestamento del bilancio di previsione 2017/2019 | 04 dicembre 2017, n. 128 | Giunta regionale | 169/17 |
| 18 dicembre 2017, n. 35 | Modifica alla legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 “Disciplina regionale della difesa del suolo” | 28 dicembre 2017, n. 138 | Consiglieri | 166/17 |
| 18 dicembre 2017, n. 36 | Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” | 28 dicembre 2017, n. 138 | Consiglieri | 163/17 |
| 18 dicembre 2017, n. 37 | Interventi a favore del cicloturismo | 28 dicembre 2017, n. 138 | Consiglieri | 157/17 |
| 18 dicembre 2017, n. 38 | Disposizioni in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla | 28 dicembre 2017, n. 138 | Consigliere | 134/17 |
| 29 dicembre 2017, n. 39 | Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018) | 29 dicembre 2017, n. 139 Supplemento n. 5 | Giunta regionale | 174/17 |
| 29 dicembre 2017, n. 40 | Bilancio di previsione 2018/2020 | 29 dicembre 2017, n. 139 Supplemento n. 5 | Giunta regionale | 175/17 |
| Fonte: elaborazione Corte dei conti dati desunti dal sito delle norme della Regione Marche <http://www.norme.marche.it> | | | | |

# ALLEGATO 2: MODALITA’ DI COPERTURA DELLE LEGGI PUBBLICATE NEL 2017

|  |  |
| --- | --- |
| **Allegato 2: modalità di copertura previste dalle leggi regionali pubblicate nel 2017 esaminate nella relazione** | |
| **LEGGE REGIONALE** | **MODALITÀ DI COPERTURA** |
| 27 gennaio 2017, n. 1 | Art. 2, c. 1: Alla copertura della spesa autorizzata dall’articolo 1, iscritta in aumento della Missione 11 – Programma 2, si provvede con le risorse che vengono iscritte al Titolo 5 – Tipologia 2 categoria 1 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2017/2019 |
| 7 febbraio 2017, n. 3 | Art. 15, c. 1: Alla copertura delle spese derivanti da questa legge si provvede per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante impiego delle risorse statali relative al controllo delle dipendenze del gioco d'azzardo patologico, già iscritte negli stanziamenti per i detti anni, nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale”, del bilancio di previsione 2017/2019; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte delle risorse trasferite dallo Stato per le medesime finalità. |
| Art. 15, c. 2: A decorrere dall'anno 2019 agli oneri derivanti da questa legge si fa fronte, inoltre, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalle leggi di approvazione di bilancio. |
| 20 febbraio 2017, n. 4 | Art. 21, c. 4: Per ciascuno degli anni 2017/2018 agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione di questa legge si fa fronte con le risorse regionali che si rendono disponibili a seguito dell’abrogazione della l.r. 38/1996, già iscritte a carico della Missione 4 -Programma 04. |
| Art. 21, c. 5: Le ulteriori risorse statali che verranno assegnate annualmente alla Regione Marche verranno iscritte a carico della Missione 4 – Programma 04. |
| Art. 21, c. 6: Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci. |
| 29 marzo 2017, n. 9 | Art. 3, c. 1: Agli oneri derivanti dall’attuazione di questa legge si provvede mediante riduzione degli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione 2017/2019 a carico della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva” e corrispondente aumento degli stanziamenti iscritti nella Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”. |
| Art. 3, c. 2: Per gli anni successivi, le spese sono autorizzate con la legge regionale di approvazione dei rispettivi bilanci |
| 29 marzo 2017, n. 10 | Art. 2: Alla copertura della spesa autorizzata dall’articolo 1, iscritta in aumento della Missione 16 – Programma 02, si provvede con le risorse che vengono iscritte al Titolo 5 – Tipologia 02, categoria 01, dello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2017/2019. |
| 30 marzo 2017, n. 12 | Art. 19: Agli oneri derivanti dall'attuazione di questa legge per l’anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti” Programma 01 ”Fondo di riserva per le spese impreviste”, relativi a detto anno del bilancio di previsione 2017/2019 |
| 7 aprile 2017, n. 13 | Art. 5, c. 1: La copertura della spesa autorizzata dall’articolo 2, iscritta in aumento della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 04 “Altre modalità di trasporto”, è garantita dalle risorse di pari importo che vengono iscritte al Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, Tipologia 2 “Riscossione di crediti a breve termine”, dello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2017/2019, annualità 2017. |
| Art. 5, c. 2: Alla copertura della spesa autorizzata dall’articolo 3, iscritta in aumento della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 04 “Altre modalità di trasporto”, si provvede mediante equivalente riduzione delle risorse già iscritte a carico della Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 02 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017/2019, annualità 2017. |
| Art. 5, c. 3: Alla copertura della spesa autorizzata dall’articolo 4, iscritta in aumento della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 04 “Altre modalità di trasporto”, si provvede mediante riduzione delle risorse già iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio 2017/2019, annualità 2017 a carico della Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 02 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” e a carico della Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 01 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”. |
| 19 aprile 2017, n. 14 | Art. 10, c. 1: Agli oneri derivanti dall’applicazione di questa legge per l’anno 2017, si provvede mediante impiego di quota parte dello stanziamento già iscritto nella Missione 12, Programma 01, del bilancio di previsione 2017/2019 |
| Art. 10, c. 2: Per gli anni successivi, le spese sono autorizzate con le rispettive leggi di approvazione di bilancio. |
| 28 aprile 2017, n. 15 | Art. 35, c. 1: Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2 dell’articolo 7, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede con l’aumento della disponibilità della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali” e corrispondente riduzione della disponibilità della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva per le spese impreviste” del Bilancio di previsione 2017/2019 |
| Art. 35, c. 2: A decorrere dall’anno 2019 le spese del comma 1 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari |
| Art. 35, c. 3: Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 33, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede con l’aumento della disponibilità della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali” e corrispondente riduzione della disponibilità della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva per le spese impreviste” del Bilancio di previsione 2017/2019. |
| Art. 35, c. 4: A decorrere dall’anno 2019 le spese del comma 3 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari nell’ambito dell’autorizzazione di spesa della l.r. 14/2015. |
| 15 maggio 2017, n. 18 | Art. 4, c. 1: Agli oneri derivanti dall’applicazione di questa legge, per l’anno 2017 e per l’anno 2018, si provvede mediante impiego di quota parte degli stanziamenti già iscritti nella Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, del bilancio di previsione per l’anno 2017/2019 relativi a “Promozione ed interventi di sostegno e valorizzazione della cultura e della tradizione motoristica del territorio -trasferimenti ad istituzioni sociali private” autorizzati nella Tabella C della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche. Legge di stabilità 2017). |
| Art. 4, c. 2: Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio |
| 28 giugno 2017, n. 20 | Art. 4, c. 1: Al finanziamento di questa legge si provvede con le risorse comunitarie afferenti al fondo PO FEAMP 2014/2020. |
| Art. 4, c. 2: Per gli anni 2017 e 2018, le risorse indicate al comma 1 sono già iscritte a carico della Missione 16, Programma 03, del bilancio di previsione 2017/2019 |
| Art. 4, c. 3: Per gli anni successivi dal 2019 al 2020 si fa fronte con le risorse afferenti al medesimo programma PO FEAMP 2014/2020 da iscrivere a carico della medesima Missione 16, Programma 03, dei rispettivi bilanci |
| 28 luglio 2017, n. 24 | Art. 1, c.1: le minori entrate per gli anni 2018 e 2019 sono compensate dalla riduzione di spese disposte per gli stessi anni (v. tab. 1 e 2 allegate alla legge) |
| Art. 1, c. 2: le maggiori spese previste per l’anno 2017 sono compensate dalle maggiori entrate disposte per lo stesso anno (v. tab. 1 e 2 allegate alla legge) |
| Art. 2: copertura degli oneri previsti nelle tab. 3,4,5 allegate alla legge non indicata |
| Art. 5, c. 3: Alla copertura degli oneri autorizzati dal comma 1 si provvede con le risorse iscritte a carico della Missione 18, Programma 01, del bilancio di previsione 2017/2019 |
| Art. 6, c. 2: Le risorse vincolate ai sensi del comma 1 iscritte a carico del Titolo 3 Entrate Extra tributarie e del Titolo 4 Entrate in conto capitale sono destinate al finanziamento degli interventi iscritti a carico della Missione 13 e specificatamente ai Programmi di seguito elencati:  Programma 1, Programma 2, Programma 3, Programma 4, Programma 5, Programma 7. |
| Art. 7: Alle entrate relative alla donazione da parte della Società per azioni “Compagnia petrolifera Rosneft” iscritte a carico del Titolo 4 – Programma 3, dello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2017/2019 è attribuito vincolo di specifica destinazione al finanziamento degli oneri per la costruzione di un ospedale nel Comune di Amandola. Le risorse corrispondenti sono iscritte a carico della Missione 13 – Programma 5, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017/2019. |
| 7 agosto 2017, n. 27 | Art. 18, c. 1: legge, si fa fronte con le risorse che si rendono disponibili a seguito dell’abrogazione della l.r. 16/2014, nel bilancio di previsione 2017/2019 come di seguito specificato per ciascuno degli anni 2018 e 2019:  a) per le spese correnti, con le risorse già allocate nella Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”;  b) per le spese di investimento, con le risorse già allocate nella Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 03 “Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile” e nella Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, che viene ridotta per pari importo |
| Art. 18, c. 2: Le rimanenti risorse già iscritte nella Missione 3, Programma 02, del bilancio di previsione 2017/2019, relative all’autorizzazione di spesa della l.r. 16/2014, sono iscritte per gli anni 2018 e 2019 in aumento della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità” finalizzate al finanziamento del Progetto Vita Indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità. |
| Art. 18, c. 3: Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con legge di bilancio. |
| 18 ottobre 2017, n. 29 | Art. 2: La copertura finanziaria delle spese in aumento è costituita dalle variazioni in aumento delle entrate disposte dal precedente art. 1 |
| Art. 3: La copertura finanziaria delle variazioni in aumento è garantita dalle variazioni compensative in riduzione contenute nella tabella 2. |
| Art. 5, c. 3: La copertura degli oneri di cui al comma 1 è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 12, Programma 02, del bilancio di previsione 2017/2019. |
| Art. 6, c. 2: La copertura degli oneri di cui al comma 1 è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 1, Programma 09, del bilancio di previsione 2017/2019. |
| Art. 7: Una parte delle risorse comprese nella spesa autorizzata nella tabella 6, relativa alla L.R. 9/2006, viene destinata alla valorizzazione dei territori colpiti dal sisma. La copertura è ravvisata nello stanziamento iscritto nella Missione 7, Programma 01, cap. 2070110023. |
| 13 novembre 2017, n. 32 | Art. 8, c. 1: Alle spese derivanti dall’attuazione di questa legge per l’anno 2018, si fa fronte con le risorse già allocate nella Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” al Programma 03 “Rifiuti” correlate alle entrate derivanti dal tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 |
| Art. 8, c. 2: A decorrere dagli anni successivi al 2018 le spese di questa legge trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari in relazione alle risorse annuali derivanti dal tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi ai sensi della legge 549/1995 e della l.r. 15/1997. |
| 4 dicembre 2017, n. 34 | Art. 7, c. 2: la copertura del Fondo per la riduzione del debito pregresso è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 20, Programma 03, cap. 2200320009 |
| Art. 8, c. 3: I proventi derivanti dall’applicazione di questo articolo, iscritti al Titolo IV, categoria 4 dello stato di previsione dell’entrata, sono destinati alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al Titolo II, Capo I, della l.r. 36/2005 iscritti a carico della Missione 8 Programma 2. |
| Art. 10, c. 2: Le risorse svincolate di cui al comma 1 sono iscritte a carico della Missione 1 programma 3 e sono regolate con modalità compensativa con l’entrata di importo corrispondente iscritta a carico del Titolo 4 “Entrate in conto capitale”. |
| Art. 11, c. 2: La copertura degli oneri di cui al comma 1 è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 1, Programma 09, del bilancio di previsione 2017/2019. |
| Art. 11, c. 3: La Regione acquisisce le risorse finanziarie connesse alle funzioni trasferite risultanti dal rendiconto dell’anno 2016 della Provincia di Macerata pari ad euro 2.731.362,82 iscritte nel bilancio di previsione a carico del Titolo 2, Tipologia 01 Categoria 01 e ne dispone, entro l’autorizzazione di cui al comma 1, la contestuale riassegnazione alla medesima provincia |
| Art. 12: Copertura degli oneri indicati nella Relazione tecnico-finanziaria per gli anni 2018 e 2019 non prevista |
| Art. 17, c. 6: Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 14/2015, come modificato dal comma 4 di questo articolo, si provvede, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con incremento degli stanziamenti della Missione 1, Programma 01, e contestuale equivalente riduzione degli stanziamenti della Missione 20, Programma 01. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio nell'ambito degli stanziamenti iscritti in attuazione della l.r. 14/2015. |
| Art. 18, c. 7: Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in euro 11.484,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si fa fronte con le minori spese derivanti dall'applicazione del comma 6; le risorse risultano già iscritte negli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 01 “Organi istituzionali” del bilancio di previsione 2017/2019. |
| Art. 18, c. 8: Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si fa fronte con le risorse già iscritte negli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 01 “Organi istituzionali” del bilancio di previsione 2017/2019. |
| Art. 18, c. 9: Per gli anni successivi gli oneri annuali derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, trovano copertura negli stanziamenti iscritti nella Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 01 “Organi istituzionali” approvati con le rispettive leggi di bilancio con riferimento alla l.r. 23/1995. |
| Art. 20, c. 2: Gli oneri derivanti dal comma 1 trovano copertura negli stanziamenti, già iscritti per l’anno 2017 nella Missione 1, Programma 11, Capitolo 2011110024. |
| Art. 23: La copertura è garantita dalle risorse iscritte a carico:  a) a carico del Fondo Sanitario Indistinto 2018 e 2019  b) a carico della Missione 13 Programma 01 (capitoli 2130110275 per l’anno 2018 e 2130110395 per l’anno 2019). (1) |
| Art. 24, c. 1:  Stanziamento già iscritto su annualità 2017 al cap. 2100210038  Stanziamento già iscritto su annualità 2017 al cap. 2100210087  Stanziamento già iscritto su ciascuna delle annualità 2018 e 2019 al cap. 2100210032  Stanziamento già iscritto su ciascuna delle annualità 2018 e 2019 al cap. 2100210001  Stanziamento già iscritto su ciascuna delle annualità 2018 e 2019 (1) |
| Art. 24, c. 2: Aumento entrata (dovuta a trasferimento da Comuni della quota a proprio carico)  ENTRATA – 1201010315  USCITA - 2100210091 |
| Art. 26: alle maggiori spese per l’anno 2017 di cui all’allegato 4 alla legge corrispondono pari maggiori entrate nell’allegato 2 per lo stesso anno.  Alle minori entrate per gli anni 2018 e 2019 di cui all’allegato 2 corrispondono pari minori spese di cui all’allegato 4 per gli stessi anni. |
| Art. 27, c. 1: copertura degli oneri indicati nelle tab. C, D, E non indicata |
| Art. 27, c. 2: copertura degli oneri indicati nella tab. A non indicata |
| 29 dicembre 2017, n. 39 | Art. 2: La copertura finanziaria è garantita con le risorse iscritte nel bilancio 2018/2020 a carico delle Missioni e dei Programmi indicati nelle tabelle B, C, C, E. |
| Art. 4, c. 3: Dall’applicazione di questo articolo deriva un minore gettito, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2018/2020, computato nello stanziamento iscritto al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018/2020. |
| Art. 5, c. 2: Dall’applicazione del comma 1 deriva un minore gettito, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2018/2020, computato nello stanziamento iscritto al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018/2020. |
| Art. 6, c. 3: Dall’applicazione di questo articolo deriva un minore gettito, per ogni annualità per gli esercizi 2018 e 2019, computato nello stanziamento iscritto al titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018/2020 |
| Art. 9: Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli per l'anno 2018, si provvede con le risorse iscritte a carico della Missione 16, Programma 2, dello stato di previsione della spesa, cap. 2160210058 |
| Art. 10: Missione 18, Programma 1, dello stato di previsione della spesa, cap. 2180110018 |
| Art. 11: La somma è compresa nell'autorizzazione di spesa approvata per la legge regionale 7/95 nella tabella A (allegato 19 alla legge di bilancio) Missione 16 / Programma 02. |
| Art. 12: Missione 18, Programma 1, dello stato di previsione della spesa, cap. 2180110005 |
| Art. 13, c. 2: Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1, iscritta in aumento della Missione 11, Programma 2, si provvede con le risorse che vengono iscritte al Titolo 5, Tipologia 2, Categoria 1, dello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2018/2020. |
| Art. 14, c. 2: Gli oneri derivanti dal comma 1 trovano copertura nello stanziamento, già iscritto per l’anno 2018 nella Missione 9, Programma 06, Capitolo 2090620006 |
| Art. 15: Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute in questa legge, l’Amministrazione regionale fa fronte con le risorse iscritte nel bilancio di previsione 2018/2020, stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa |
| 1. Modalità di copertura prevista dalla Relazione tecnico finanziaria.   Fonte: elaborazione Corte dei conti dati desunti dal sito delle norme della Regione Marche <http://www.norme.marche.it> | |

# ALLEGATO 3: ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI REGIONALI PUBBLICATE NEL 2017

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Allegato 3: oneri finanziari indicati dalle leggi regionali pubblicate nel 2017 esaminate nella relazione** | | | | | |
| **LEGGE** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **NOTE** |
| 27 gennaio 2017, n. 1 | Art. 1:  € 30.000.000,00 |  |  |  |  |
| 7 febbraio 2017, n. 3 | Art. 15, c. 1:  € 1.275.418,00 | Art. 15, c. 1:  € 1.275.418,00 |  |  | (1) |
| 20 febbraio 2017, n. 4 | Art. 21, c. 4:  € 21.702.856,00 | Art. 21, c. 4:  € 21.702.856,00 |  |  | (2) |
| 29 marzo 2017, n. 9 | Art. 3, c. 1:  € 4.594,00 | Art. 3, c. 1:  € 2.452,00 | Art. 3, c. 1:  € 2.452,00 |  | (3) |
| 29 marzo 2017, n. 10 | Art. 1:  € 1.068.029,53 |  |  |  |  |
| 30 marzo 2017, n. 12 |  | Art. 19:  € 30.000,00 |  |  |  |
| 7 aprile 2017, n. 13 | Art. 5, c. 1:  € 7.280.000,00 |  |  |  |  |
| Art. 5, c. 2:  € 20.000.000,00 |  |  |  |
| Art. 5, c. 3:  € 1.050.000,00 |  |  |  |
| 19 aprile 2017, n. 14 | Art. 10, c. 1:  € 25.000,00 |  |  |  | (4) |
| 28 aprile 2017, n. 15 | Art. 35, c. 1:  limite massimo € 12.000,00 | Art. 35, c. 1:  limite massimo € 12.000,00 | Art. 35, c. 1:  limite massimo € .000,00 |  | (5) |
| Art. 35, c. 3:  limite massimo € 6.000,00 | Art. 35, c. 3:  limite massimo € 6.000,00 | Art. 35, c. 3:  limite massimo € 6.000,00 |  | (6) |
| 15 maggio 2017, n. 18 | Art. 4, c. 1:  € 50.000.000,00 | Art. 4, c. 1:  € 10.000.000,00 |  |  | (7) |
| 28 giugno 2017, n. 20 | Art. 4, c. 2:  € 47.069,28 | Art. 4, c. 2:  € 188.277,12 |  |  | (8) |
| 28 luglio 2017, n. 24 |  | Art. 1, c. 1, tab. 1 allegata alla legge:  minori entrate per € 1.090.564,48 | Art. 1, c. 1, tab. 1 allegata alla legge:  minori entrate per € 2.129.4,48 |  |  |
| Art. 1, c. 2, tab. 2 allegata alla legge:  € 209.115.316,78 |  |  |  |
| Art. 2: Oneri finanziari indicati nelle tab. 3,4,5 allegate alla legge | Art. 2: Oneri finanziari indicati nelle tab. 3,4,5 allegate alla legge | Art. 2: Oneri finanziari indicati nelle tab. 3,4,5 allegate alla legge |  |
| Art. 5, c. 1:  € 250.000,00 |  |  |  |
| Art. 6, c. 2:  Le risorse vincolate ai sensi del comma 1 sono destinate al finanziamento degli interventi iscritti a carico della Missione 13  e ai seguenti Programmi:  Programma 1  € 47.947.827,74;  Programma 2 € 7.512.583,74;  Programma 3  € 19.916.576,00;  Programma 4 € 16.009.000,00;  Programma 5  € 110.467.099,84;  Programma 7 € 574.014,30 |  |  |  |
| Art. 7:  € 5.000.000,00 |  |  |  |
| 7 agosto 2017, n. 27 |  | Art. 18, c. 1, lett. a):  € 60.000,00,00 | Art. 18, c. 1, lett. a):  € 60.000,00,00 |  | (9) |
| Art. 18, c. 1, lett. b):  € 240.000,00,00 | Art. 18, c. 1, lett. b):  € 240.000,00,00 |
| Art. 18, c. 2:  € 95.000,00,00 | Art. 18, c. 2:  € 95.000,00,00 |
| 18 ottobre 2017, n. 29 | Art. 2, tab. 2, allegata alla legge: € 8.295.463,07 | Art. 2, tab. 2, allegata alla legge: € 1.200.000,00 | Art. 2, tab. 2, allegata alla legge: € 1.550.000,00 |  |  |
| Art. 3: oneri finanziari indicati nelle tab. 3,4,5,6 allegate alla legge | Art. 3: oneri finanziari indicati nelle tab. 3,4,5,6 allegate alla legge | Art. 3: oneri finanziari indicati nelle tab. 3,4,5,6 allegate alla legge |
| Art. 5: € 800.000,00 |  |  |
| Art. 6: € 9.184.845,00 |  |  |
| Art. 7: € 400.000,00 |  |  |
| 13 novembre 2017, n. 32 |  | Art. 8, c. 1: fino ad un massimo di € 100.000,00 |  |  | (10) |
| 4 dicembre 2017, n. 34 | Art. 7, c. 1: € 25.000.000,00 |  |  |  | (11)  (12)  (13)  (14)  (15) |
|  | Art. 8: € 20.832,00 | Art. 8: € 20.832,00 | Art. 8: € 20.832,00 |
| Art. 10: € 6.000.000,00 |  |  |  |
| Art. 11: € 1.2.000.000,00 |  |  |  |
|  | Art. 12: € 2.000.000 | Art. 12: € 2.000.000 |  |
|  | Art. 17, c. 6: € 6.500,00 | Art. 17, c. 6: € 6.500,00 |  |
|  | Art. 18, c. 7: € 11.484,00 | Art. 18, c. 7: € 11.484,00 |  |
|  | Art. 18, c. 8: € 17.226,00 | Art. 18, c. 8: € 17.226,00 |  |
| Art. 20, c. 1: € 3.410,06 |  |  |  |
|  | Art. 23: € 1.000,00 | Art. 23: € 1.000,00 |
| Art. 24, c. 1: € 90.000,00 | Art. 24, c. 1: € 160.000,00 |  |  |
|  | Art. 24, c. 1: € 105.000,00 | Art. 24, c. 1: € 105.000,00 |  |
|  | Art. 24, c. 1: € 500.000,00 | Art. 24, c. 1: € 500.000,00 |  |
|  | Art. 24, c. 2: € 163.750,00 | Art. 24, c. 1: € 163.750,00 |  |
| Art. 26, allegato 2 alla legge: € 569.708.913,05 | Art. 26, allegato 2 alla legge:  minori entrate per € 28.694.167,78 | Art. 26, allegato 2 alla legge:  minori entrate per € 40.371.424,08 |  |
| Art. 27, c. 1: oneri indicati nelle tab. C, D, E allegate alla legge | Art. 27, c. 1: oneri indicati nelle tab. C, D, E allegate alla legge | Art. 27, c. 1: oneri indicati nelle tab. C, D, E allegate alla legge |  |
| Art. 27, c. 2: oneri indicati nella tab. A allegata alla legge | Art. 27, c. 2: oneri indicati nella tab. A allegata alla legge | Art. 27, c. 2: oneri indicati nella tab. A allegata alla legge |  |
| 29 dicembre 2017, n. 39 |  | Art. 2: oneri finanziari indicati nelle tab. B, C, D, E allegate alla legge | Art. 2: oneri finanziari indicati nelle tab. B, C, D, E allegate alla legge | Art. 2: oneri finanziari indicati nelle tab. B, C, D, E allegate alla legge |  |
|  | Art. 4: minore entrata per € 200.000,00 | Art. 4: minore entrata per € 200.000,00 | Art. 4: minore entrata per € 200.000,00 |
|  | Art. 5: minore entrata per € 305.600,00 | Art. 4: minore entrata per € 305.600,00 | Art. 4: minore entrata per € 305.600,00 |
|  | Art. 6: minore entrata per € 4.600.000,00 | Art. 4: minore entrata per € 4.600.000,00 |  |
|  | Art. 9: € 800.000,00 |  |  |
|  | Art.10: € 200.000,00 |  |  |
|  | Art.10: oneri non quantificati |  |  |
|  |  | Art. 12: € 250.000,00 |  |
|  | Art. 13: € 40.000.000,00 |  |  |
|  | Art. 14: € 14.972,73 |  |  |
| 1. L’art. 15, c. 2, a decorrere dall’anno 2019, rinvia alle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalle leggi di approvazione di bilancio. 2. L’art. 21, c. 6, per gli anni successivi, rinvia l’autorizzazione delle spese alle rispettive leggi di bilancio. 3. L’art. 3, c. 2, per gli anni successivi, rinvia l’autorizzazione delle spese alle rispettive leggi di bilancio 4. L’art. 10, c. 2, per gli anni successivi, rinvia l’autorizzazione delle spese alle rispettive leggi di bilancio. 5. L’art. 35, c. 2 dispone che, a decorrere dall’anno 2019, le spese del comma 1 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di approvazione di bilancio. 6. L’art. 35, c. 4 dispone che, a decorrere dall’anno 2019, le spese del comma 3 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di approvazione di bilancio nell’ambito dell’autorizzazione di spesa della l.r. 14/2015. 7. L’art. 4, c. 2, per gli anni successivi, rinvia l’autorizzazione della spesa alle rispettive leggi di bilancio. 8. L’art. 4, c. 3 dispone che, per gli anni successivi dal 2019 al 2020, si fa fronte con le risorse afferenti al medesimo programma PO FEAMP 2014/2020 da iscrivere a carico della medesima Missione 16, Programma 03, dei rispettivi bilanci. 9. L’art. 18, c. 3, per gli anni successivi, rinvia l’autorizzazione alla legge di bilancio 10. L’art. 8, c. 2, dispone che, a decorrere dagli anni successivi al 2018, le spese di questa legge sono autorizzate nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari in relazione alle risorse annuali derivanti dal tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi ai sensi della legge 549/1995 e della l.r. 15/1997. 11. La quantificazione degli oneri derivanti dall’art. 8 è contenuta nella Relazione tecnico finanziaria. 12. La quantificazione degli oneri derivanti dall’art. 12 è contenuta nella Relazione tecnico finanziaria. 13. L’art. 18, c. 9, per gli anni successivi, quantifica in euro 28.710,00 gli oneri annuali derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3. 14. La quantificazione degli oneri derivanti dall’art. 23 è contenuta nella Relazione tecnico finanziaria. 15. La quantificazione degli oneri derivanti dall’art. 24 è contenuta nella Relazione tecnico finanziaria   Fonte: elaborazione Corte dei conti dati desunti dal sito delle norme della Regione Marche http://www.norme.marche.it | | | | | |

# INDICE

[1 LA LEGISLAZIONE REGIONALE NELL’ANNO 2017 – CONSIDERAZIONI GENERALI 5](#_Toc516124434)

[2 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 7](#_Toc516124435)

[3 RICORSI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DI LEGGI REGIONALI PUBBLICATE NEL 2017 17](#_Toc516124436)

[4 LE SINGOLE LEGGI 19](#_Toc516124437)

[4.1 Legge statutaria 16 gennaio 2017, n. 6 “Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 “Statuto della Regione Marche” (B.U. 26 gennaio 2017, n. 9) 19](#_Toc516124438)

[4.2 Legge regionale 27 gennaio 2017, n. 1 “Anticipazione finanziaria per fronteggiare la crisi sismica” (B.U. 27 gennaio 2017, n. 10) 21](#_Toc516124439)

[4.3 Legge regionale 27 gennaio 2017, n. 2 “Ulteriori modifiche alla legge regionale 21 settembre 2015, n. 23 “Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)” (B.U. 27 gennaio 2017, n. 10) 23](#_Toc516124440)

[4.4 Legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network” (B.U. 16 febbraio 2017, n. 18) 23](#_Toc516124441)

[4.5 Legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4 “Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio” (B.U. 23 febbraio 2017, n. 22) 24](#_Toc516124442)

[4.6 Legge regionale 20 febbraio 2017, n. 5 “Ulteriori disposizioni per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, in materia di organizzazione e di assetto idrogeologico” (B.U. 23 febbraio 2017, n. 22) 26](#_Toc516124443)

[4.7 Legge regionale 27 febbraio 2017, n. 6 “Trasformazione della Società Sviluppo Marche S.p.A. (SVIM S.p.A.) in società a responsabilità limitata” (B.U. 9 marzo 2017, n. 28) 27](#_Toc516124444)

[4.8 Legge regionale 14 marzo 2017, n. 7 “Modifiche della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”” (B.U. 15 marzo 2017, n. 30) 28](#_Toc516124445)

[4.9 Legge regionale 21 marzo 2017, n. 8 “Modifiche alla Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”” (B.U. 30 marzo 2017, n. 38) 29](#_Toc516124446)

[4.10 Legge regionale 29 marzo 2017, n. 9 “Nomina e funzionamento delle Commissioni per la determinazione dell’indennità di espropriazione” (B.U. 6 aprile 2017, n. 40) 30](#_Toc516124447)

[4.11 Legge regionale 29 marzo 2017, n. 10 “Anticipazione finanziaria per spese in materia venatoria” (B.U. 6 aprile 2017, n. 40) 32](#_Toc516124448)

[4.12 Legge regionale 29 marzo 2017, n. 11 “Ulteriori disposizioni in materia di gestione dei molluschi bivalvi” (B.U. 6 aprile 2017, n. 40) 35](#_Toc516124449)

[4.13 Legge regionale 30 marzo 2017, n. 12 “Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione” (B.U. 6 aprile 2017, n. 40) 36](#_Toc516124450)

[4.14 Legge regionale 7 aprile 2017, n. 13 “Interventi urgenti per assicurare la continuità del servizio di trasporto aereo nella regione Marche” (B.U. 7 aprile 2017, n. 42) 38](#_Toc516124451)

[4.15 Legge regionale 19 aprile 2017, n. 14 “Disposizioni per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza e lo sviluppo di progetti a sostegno delle “Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti” della regione Marche” (B.U. 27 aprile 2017, n. 49) 42](#_Toc516124452)

[4.16 Legge regionale 28 aprile 2017, n. 15 “Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale” (B.U. 29 aprile 2017, n. 51) 43](#_Toc516124453)

[4.17 Legge regionale 15 maggio 2017, n. 16 “Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 “Interventi a favore della famiglia”” (B.U. 25 maggio 2017, n. 58) 45](#_Toc516124454)

[4.18 Legge regionale 15 maggio 2017, n. 17 “Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 “Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno”” (B.U. 25 maggio 2017, n. 58) 46](#_Toc516124455)

[4.19 Legge regionale 15 maggio 2017, n. 18 “Promozione di interventi di sostegno e valorizzazione della cultura e della tradizione motoristica della regione Marche” (B.U. 25 maggio 2017, n. 58) 47](#_Toc516124456)

[4.20 Legge regionale 6 giugno 2017, n. 19 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 “Testo unico in materia di commercio”” (B.U. 15 giugno 2017, n. 64) 49](#_Toc516124457)

[4.21 Legge regionale 28 giugno 2017, n. 20 “Nuove disposizioni urgenti in materia di gestione dei molluschi bivalvi” (B.U. 29 giugno 2017, n. 69) 49](#_Toc516124458)

[4.22 Legge regionale 4 luglio 2017, n. 21 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici”” (B.U. 13 luglio 2017, n. 75) 51](#_Toc516124459)

[4.23 Legge regionale 10 luglio 2017, n. 22 “Modifica alla legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali”” (B.U. 20 luglio 2017, n. 78) 52](#_Toc516124460)

[4.24 Legge regionale 10 luglio 2017, n. 23 “Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 “Legge di innovazione e semplificazione amministrativa”” (B.U. 20 luglio 2017, n. 78) 52](#_Toc516124461)

[4.25 Legge regionale 20 luglio 2017, n. 24 “Variazione generale al bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento)” (B.U. 20 luglio 2017, n. 78) 55](#_Toc516124462)

[4.26 Legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 “Disposizioni urgenti per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016” (B.U. 03 agosto 2017, n. 84) 57](#_Toc516124463)

[4.27 Legge regionale 7 agosto 2017, n. 26 “Uso terapeutico della cannabis” (B.U. 10 agosto 2017, n. 88) 58](#_Toc516124464)

[4.28 Legge regionale 7 agosto 2017, n. 27 “Norme per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile” (B.U. 10 agosto 2017, n. 88) 59](#_Toc516124465)

[4.29 Legge regionale 9 agosto 2017, n. 28 “Disposizioni relative all’esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale” (B.U. 10 agosto 2017, n. 88) 61](#_Toc516124466)

[4.30 Legge regionale 18 ottobre 2017, n. 29 “Variazione generale al bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (2° provvedimento)” (B.U. 18 ottobre 2017, n. 108) 62](#_Toc516124467)

[4.31 Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 30 “Sagre di qualità” (B.U. 26 ottobre 2017, n. 113) 66](#_Toc516124468)

[4.32 Legge regionale 13 novembre 2017, n. 32 “Interventi di economia solidale, lotta agli sprechi e prime azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 3 “Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità”” (B.U. 16 novembre 2017, n. 121) 67](#_Toc516124469)

[4.33 Legge regionale 24 novembre 2017, n. 33 “Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”” (B.U. 30 novembre 2017, n. 126 - Errata corrige nel BUR n. 129 del 7 dicembre 2017) 69](#_Toc516124470)

[4.34 Legge regionale 4 dicembre 2017, n. 34 “Assestamento del bilancio di previsione 2017/2019” (B.U. 4 dicembre 2017, n. 128) 70](#_Toc516124471)

[4.35 Legge regionale 18 dicembre 2017, n. 35 “Modifica alla legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 “Disciplina regionale della difesa del suolo”” (B.U. 28 dicembre 2017, n. 138) 87](#_Toc516124472)

[4.36 Legge regionale 18 dicembre 2017, n. 36 “Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”” (B.U. 28 dicembre 2017, n. 138) 88](#_Toc516124473)

[4.37 Legge regionale 18 dicembre 2017, n. 37 “Interventi a favore del cicloturismo” (B.U. 28 dicembre 2017, n. 138) 90](#_Toc516124474)

[4.38 Legge regionale 18 dicembre 2017, n. 38 “Disposizioni in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla” (B.U. 28 dicembre 2017, n. 138) 91](#_Toc516124475)

[4.39 Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 39 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)” (B.U. 29 dicembre 2017, n. 139 - Supplemento n. 5) 92](#_Toc516124476)

[4.40 Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 40 “Bilancio di previsione 2018/2020” (B.U. 29 dicembre 2017, n. 139 - Supplemento n. 5) 99](#_Toc516124477)

[5 OSSERVAZIONI DELLA REGIONE IN MERITO AGLI ESITI ISTRUTTORI 101](#_Toc516124478)

[5.1 Relazione tecnico-finanziaria a corredo delle proposte di legge 101](#_Toc516124479)

[5.2 Modalità di copertura utilizzate dal legislatore regionale nell’anno 2017 101](#_Toc516124480)

[5.3 Clausole di invarianza finanziaria 102](#_Toc516124481)

[6 CONCLUSIONI 103](#_Toc516124482)

[6.1 La Relazione tecnico-finanziaria e gli altri atti a corredo delle proposte di legge 103](#_Toc516124483)

[6.2 Modalità di copertura utilizzate dal legislatore regionale nell’anno 2017 104](#_Toc516124484)

[6.3 Clausole di invarianza finanziaria 105](#_Toc516124485)

[ALLEGATO 1: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI PUBBLICATE NELL’ANNO 2017 107](#_Toc516124486)

[ALLEGATO 2: MODALITA’ DI COPERTURA DELLE LEGGI PUBBLICATE NEL 2017 111](#_Toc516124487)

[ALLEGATO 3: ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI REGIONALI PUBBLICATE NEL 2017 117](#_Toc516124488)

[INDICE 123](#_Toc516124489)

1. <http://www.norme.marche.it>. [↑](#footnote-ref-1)
2. La norma impugnata stabilisce che: «1. È approvato in euro 8.884.339.515,84 in termini di competenza e in euro 8.515.821.189,22 in termini di cassa, dal 1° gennaio al 31 dicembre, il totale della spesa della Regione per l’anno 2016. La differenza tra il totale dell’entrata di cui all’articolo 2, comma 6, e il totale della spesa, pari a euro - 31.553.438,75, costituisce, ai sensi dell’articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. 2. Sono autorizzati gli impegni e le liquidazioni delle spese, per l’anno 2016, 2017 e 2018, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, secondo lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge entro il limite di stanziamento di competenza e per l’anno 2016 sono autorizzati i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di cassa». [↑](#footnote-ref-2)
3. Richiamate precedenti sentenze nn. 260 del 2016, 104 del 2016 e 263 del 2014. [↑](#footnote-ref-3)
4. Richiamata la precedente sentenza n. n. 179 del 2007. [↑](#footnote-ref-4)
5. Richiamate le precedenti sentenze nn. 138 del 2013, 425 e 36 del 2004. [↑](#footnote-ref-5)
6. Richiamata la precedente sentenza n. 184 del 2016. [↑](#footnote-ref-6)
7. Richiamata la precedente sentenza n. 226 del 1976. [↑](#footnote-ref-7)
8. Richiamata precedente sentenza n. 181 del 2015. [↑](#footnote-ref-8)
9. La norma impugnata introduce nell’art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione), il comma 1-bis, il quale prevede che «Ai fini dell’applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l’introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali». [↑](#footnote-ref-9)
10. http://www.affariregionali.it. [↑](#footnote-ref-10)
11. Il comma 6-bis dell’art. 17 della l. n. 196/2009 è stato inserito dalla legge 4 agosto 2016, n. 163 recante “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243”. [↑](#footnote-ref-11)
12. Le variazioni al Documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale sono state apportate, rispettivamente, con le deliberazioni di Giunta regionale nn. 77 e 78 del 30.01.2017. [↑](#footnote-ref-12)
13. Cfr. nota della Regione acquisita a nostro protocollo n. 932 del 15 maggio 2018. [↑](#footnote-ref-13)
14. L’art. 22, c. 2, della legge in esame, include, alla lettera d), tra le leggi reginali abrogate, la l. reg. 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario). [↑](#footnote-ref-14)
15. Rubricato “Trasformazione della SVIM S.p.A. in s.r.l.” [↑](#footnote-ref-15)
16. Rubricato “Soci”. [↑](#footnote-ref-16)
17. Cfr. nota della Regione acquisita a nostro protocollo n. 932 del 15 maggio 2018. [↑](#footnote-ref-17)
18. Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31, art. 20:

    1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è iscritto un fondo di riserva per le spese obbligatorie che attengono ad oneri indeclinabili e riferiti a spese imprescindibili della Regione.

    2. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie non è utilizzabile per l'imputazione d'atti di spesa.

    3. Con deliberazione della Giunta regionale trasmessa al Consiglio sono prelevati dal fondo di cui al comma 1 le somme occorrenti per l'integrazione dei capitoli di spesa relativi a spese dipendenti dalla legislazione in vigore, aventi carattere obbligatorio ed iscritte in aumento degli stanziamenti dei detti capitoli.

    4. E' allegato al bilancio l'elenco dei capitoli di spesa che possono essere integrati a norma del comma 3.

    5. Sono in ogni caso comprese fra le spese obbligatorie:

    a) quelle relative agli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi del personale;

    b) quelle relative agli oneri per l'ammortamento dei mutui e prestiti e agli interessi passivi sulle anticipazioni di cassa;

    c) quelle relative al pagamento delle somme cadute in perenzione amministrativa ai sensi dell'articolo 59, reclamate dai creditori;

    d) quelle dovute dalla Regione in dipendenza delle fidejussioni concesse.

    6. L'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie è stabilito annualmente con la legge d'approvazione del bilancio e non può essere d'importo superiore all'1 per cento del totale degli stanziamenti di competenza. [↑](#footnote-ref-18)
19. D.lgs. n. 118/2011, art. 48, c. 1, lett. a):

    Nel bilancio regionale sono iscritti:

    a) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese obbligatorie» dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificative per espressa disposizione normativa. [↑](#footnote-ref-19)
20. D.lgs. n. 118/2011, art. 48, c. 2:

    L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalità e i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, escludendo la possibilità di utilizzarli per l'imputazione di atti di spesa. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera a), sono disposti con decreto dirigenziale. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera b), sono disposti con delibere della giunta regionale. [↑](#footnote-ref-20)
21. Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 36. [↑](#footnote-ref-21)
22. Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 40. [↑](#footnote-ref-22)
23. Le variazioni al Documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale sono state apportate, rispettivamente, con le deliberazioni di Giunta regionale nn. 688 e 689 del 26 giugno 2017. [↑](#footnote-ref-23)
24. Legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7, art. 35:

    1. Sono soggetti a tassa di concessione regionale, all'atto del rilascio o del rinnovo:

    a) l'autorizzazione all'esercizio di appostamento fisso;

    b) l'autorizzazione all'esercizio delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

    c) l'autorizzazione all'esercizio di centri privati di riproduzione della fauna selvatica;

    d) l'abilitazione venatoria.

    2. Le tasse di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono dovute nella misura fissata rispettivamente dalle voci n. 15, n. 16.1 e n. 16.2 della tariffa annessa al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni.

    3. La tassa di cui al comma 1, lettera d), relativa alla voce n. 17, lettere a), b) e c) della tariffa annessa al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni, è fissata nella misura del cinquanta per cento della tassa erariale di cui al n. 26, sottonumero I, della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni.

    4. La tassa di cui al comma 1, lettera a), qualora l'appostamento sia utilizzato per la caccia al colombaccio ed ai palmipedi e trampolieri e sia costituito da uno o più capanni sussidiari in aggiunta al capanno principale, è dovuta per ciascuno dei capanni autorizzati.

    5. La tassa per il rinnovo della abilitazione venatoria non è dovuta qualora il cacciatore non eserciti l'attività venatoria durante l'anno di riferimento, ovvero la eserciti esclusivamente all'estero.

    6. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia, la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata inoltre al cacciatore che, rinunciando all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia, rinunci anche all'attività venatoria [↑](#footnote-ref-24)
25. Le variazioni al Documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale sono state apportate, rispettivamente, con le deliberazioni di Giunta regionale nn. 475 e 476 del 15.05.2017. [↑](#footnote-ref-25)
26. Si tratta dei seguenti capitoli:

    capitolo 1502010003 - Recupero anticipazione finanziaria concessa per il soccorso e la riabilitazione della fauna selvatica rinvenuta in difficoltà -Risorse assegnate alle Province L.r. n. 7/95, art. 26bis -L.r. n. 18/2016, art. 9 -L.r. n. 10/2017;

    capitolo 1502030002 - Recupero anticipazione finanziaria concessa per prestazioni professionali specialistiche in materia di tutela e gestione della fauna selvatica, pianificazione territoriale e faunistico-venatoria, biodiversità, tutela ambientale, programmazione e ogni altra attività inerente e prevista dalle normative comunitarie, nazionali e regionali -L.r. n. 10/2017;

    capitolo 1502030003 - Recupero anticipazione finanziaria concessa per supporto tecnico alla Struttura ed all'Osservatorio Faunistico Regionale -L.r. n. 10/2017;

    capitolo 1502040002 - Recupero anticipazione finanziaria concessa come fondo regionale per gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) -L.r. n. 7/95 art. 41, comma 3 lett. di -L.r. n. 10/2017;

    capitolo 1502040003 - Recupero anticipazione finanziaria concessa per l'erogazione di contributi alle Associazioni venatorie per l'organizzazione di interventi in materia di gestione faunistica e per la realizzazione di convegni e seminari in materia di caccia - L.r. n. 7/95 art. 41, comma 3, lett. f) L. r. n. 10/2017;

    capitolo 1502040004 - Recupero anticipazione finanziaria concessa per l'organizzazione di corsi di formazione specialistica e - aggiornamento in materia di tutela e gestione della fauna selvatica, vigilanza e controllo -L.r. n. 10/2017;

    capitolo 1502040005 - Recupero anticipazione finanziaria concessa per l'organizzazione di manifestazioni e convegni. L.r. n. 10/2017;

    capitolo 1502040006 - Recupero anticipazione finanziaria concessa agli Ambiti Territoriali di Caccia come fondo regionale per gli interventi di cui all'art. 20 della L.r. 7/95 -L.r. n. 7/95, art. 41, comma 3, lett. c) -L.r. n. 10/2017. [↑](#footnote-ref-26)
27. Si tratta dei seguenti capitoli:

    capitolo 2160230001 - Concessione anticipazione finanziaria per l'erogazione di contributi alle Associazioni venatorie per l'organizzazione di interventi in materia di gestione faunistica e per la realizzazione di convegni e seminari in materia di caccia L.r. n. 7/95 art. 41, comma 3, lett. f) - L.r. n. 10/2017;

    capitolo 2160230002 - Concessione anticipazione finanziaria come fondo regionale per gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) L.r. n. 7/95 art. 41, comma 3 lett. d), l.r. n. 10/2017;

    capitolo 2160230003 - Concessione anticipazione finanziaria per prestazioni professionali specialistiche in materia di tutela e gestione della fauna selvatica, pianificazione territoriale e faunistico. venatoria, biodiversità, tutela ambientale, programmazione e ogni altra attività inerente e prevista dalle normative comunitarie, nazionali e regionali l.r. n. 10/2017;

    capitolo 2160230004 - Concessione anticipazione finanziaria agli Ambiti Territoriali di Cacci a come fondo regionale per gli interventi di cui all'art. 20 della L.r. 7/ 95, art. 41, comma 3, lett. c) l.r. n. 10/2017;

    capitolo 2160230005 - Concessione anticipazione finanziaria per il soccorso e la riabilitazione della fauna selvatica rinvenuta in difficoltà. Risorse assegnate alle Province, L.r. n. 7/95, art. 26 bis L.r. n. 18/2016, art. 9, L.r. n. 10/2017;

    capitolo 2160230006 - Concessione anticipazione finanziaria per supporto tecnico alla Struttura ed all'Osservatorio Faunistico Regionale l.r. n. 10/2017;

    capitolo 2160230007 - Concessione anticipazione finanziaria per l'organizzazione di manifestazioni e convegni L.r n. 10/2017;

    capitolo 2160230008 - Concessione anticipazione finanziaria per l'organizzazione di corsi di formazione specialistica e aggiornamento in materia di tutela e gestione della fauna selvatica, vigilanza e controllo L.r. n. 10/2017. [↑](#footnote-ref-27)
28. Cfr. nota della Regione acquisita a nostro protocollo n. 932 del 15 maggio 2018. [↑](#footnote-ref-28)
29. D.lgs. n. 118/2011, art. 48, c. 1, lett. b):

    nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera a), e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità. [↑](#footnote-ref-29)
30. D.lgs. n. 118/2011, art. 48, c. 2:

    L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalità e i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, escludendo la possibilità di utilizzarli per l'imputazione di atti di spesa. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera a), sono disposti con decreto dirigenziale. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera b), sono disposti con delibere della giunta regionale. [↑](#footnote-ref-30)
31. Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31, art. 21:

    1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste.

    2. Il fondo di riserva per le spese impreviste non è utilizzabile per l'imputazione d'atti di spesa.

    3. Con deliberazione della Giunta regionale trasmessa al Consiglio regionale sono prelevate, dal fondo di cui al comma 1, le somme occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore, aventi carattere d'imprevedibilità od improrogabilità ed iscritte in aumento degli stanziamenti dei capitoli di spesa, o in nuovi capitoli, quando gli stessi siano insufficienti, non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio, purché non impegnino i bilanci futuri con un principio di spesa continuativa o ricorrente.

    4. L'ammontare del fondo di riserva per le spese impreviste è stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio e non può essere d'importo superiore allo 0,5 per cento del totale degli stanziamenti di competenza. [↑](#footnote-ref-31)
32. Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 36. [↑](#footnote-ref-32)
33. V. Relazione sulla copertura delle leggi di spesa 2014 allegata alla Deliberazione n. 130/2015/RQ e, da ultimo, Relazione sulla copertura delle leggi di spesa 2016 allegata alla Deliberazione n. 59/2017/RQ [↑](#footnote-ref-33)
34. Le variazioni al Documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale sono state apportate, rispettivamente, con le deliberazioni di Giunta regionale nn. 619 e 620 del 12.06.2017 [↑](#footnote-ref-34)
35. Articolo 7, c. 2, della legge in esame:

    Dopo il terzo comma dell’articolo 5 bis della l.r. 9/1986 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) è inserito il seguente:

    “3 bis. Alle lavoratrici dipendenti pubbliche e private elette come componenti della commissione è riconosciuto il diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle sedute della stessa commissione e dell’ufficio di presidenza nel limite massimo di sedici ore mensili e comunque entro i limiti di spesa stabiliti per tale finalità. Il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. [↑](#footnote-ref-35)
36. Art. 33 della legge in esame:

    1. Al comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 13 aprile 2015, n.14 (Riordino della disciplina relativa al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche) le parole: “e fino ad un massimo di quindici l’anno” sono soppresse.

    2. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 14/2015 è inserito il seguente:

    “2 bis. Ai componenti del Collegio che risiedono fuori dalla regione o in un comune che dista oltre cento chilometri da Ancona spetta, altresì, per ciascun accesso agli uffici regionali, il rimborso delle spese di alloggio in misura corrispondente a quello previsto per i dirigenti dell’Assemblea legislativa, entro i limiti di spesa stabiliti per tale finalità.”. [↑](#footnote-ref-36)
37. Con tale deliberazione sono stati approvati i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi previsti dalla legge in esame. [↑](#footnote-ref-37)
38. Con d.g.r. n. 946 del 7 agosto 2017, la Giunta ha approvato i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi destinati alle finalità di cui alla presente legge. [↑](#footnote-ref-38)
39. L’articolo 80, c. 6, del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche, approvato con la deliberazione n. 56 del 4 luglio 2017, prevede che le proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale siano dichiarate, altresì, improcedibili se non sono corredate dalla relazione tecnico-finanziaria. [↑](#footnote-ref-39)
40. L’articolo 104 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche, approvato con la deliberazione n. 56 del 4 luglio 2017, prevede:

    1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti che comportano spese o minori entrate, appena presentati sono trasmessi alla Commissione competente in materia di programmazione e bilancio che li esamina e valuta nelle loro conseguenze finanziarie, esprimendo il parere prima dell’inizio della loro votazione.

    2. Gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i sub emendamenti presentati nel corso dell’esame dell’atto in Assemblea e privi del parere della Commissione competente in materia di programmazione e bilancio, sono irricevibili, a meno che il Presidente, su richiesta della Commissione referente o della Giunta, sospenda la seduta affinché la Commissione competente in materia di programmazione e bilancio esprima il proprio parere entro un termine prestabilito.

    3. Gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i sub emendamenti sui quali la Commissione competente in materia di programmazione e bilancio abbia espresso parere contrario non sono posti in votazione.

    4. Qualora la Commissione competente in materia di programmazione e bilancio abbia espresso su una o più disposizioni parere contrario o favorevole condizionatamente a modifiche specificatamente formulate, e la Commissione referente non vi si sia adeguata, il Presidente ne avverte l’Assemblea prima di passare all’esame del corrispondente articolo. [↑](#footnote-ref-40)
41. Cfr. nota della Regione acquisita a nostro protocollo n. 932 del 15 maggio 2018 [↑](#footnote-ref-41)
42. V. nota precedente. [↑](#footnote-ref-42)
43. La legge regionale 7 luglio 2014, n. 16 concerne “Disposizioni per l'attuazione delle politiche regionali per la promozione della cultura della legalità". [↑](#footnote-ref-43)
44. La d.g.r. n. 1268 del 30 ottobre 2017 reca “Attuazione della Legge regionale 7 agosto 2017, n. 27 concernente "Norme per la promozione della Attuazione della Legge regionale 7 agosto 2017, n. 27 concernente "Norme per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale cultura della legalità e della cittadinanza responsabile". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale.”. [↑](#footnote-ref-44)
45. Le variazioni al Documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale sono state apportate, rispettivamente, con le deliberazioni di Giunta regionale nn. 1267 e 1268 del 30 ottobre 2017. [↑](#footnote-ref-45)
46. La legge regionale 30 dicembre 2016, n. 35 reca “Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche. Legge di stabilità 2017”. [↑](#footnote-ref-46)
47. La Tabella D allegata alla l. reg. n. 35/2016 concerne il cofinanziamento a programmi statali. [↑](#footnote-ref-47)
48. La Tabella E allegata alla l. reg. n. 35/2016 concerne il cofinanziamento a programmi comunitari. [↑](#footnote-ref-48)
49. La Tabella A allegata alla l. reg. n. 36/2016 concerne le leggi regionali continuative e ricorrenti. [↑](#footnote-ref-49)
50. La Tabella 2 allegata alla legge in esame indica, come detto in precedenza, le variazioni al prospetto delle spese per missioni, programmi e titoli del bilancio di previsione 2017/2019. [↑](#footnote-ref-50)
51. Art. 4 (Modifiche all’articolo 30 della l.r. 37/2014):

    1. La rubrica dell’articolo 30 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 (Bilancio di previsione per l’anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017) è sostituita dalla seguente “Disposizioni per la finalizzazione delle risorse al finanziamento del Servizio sanitario regionale”.

    2. Il comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 37/2014 è sostituito dal seguente:

    “1. In attuazione degli articoli 20, 29, comma 1, lettera i), e 30 del d.lgs. 118/2011 le risorse del perimetro sanitario di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 20 non assegnate agli enti del Servizio sanitario regionale o ad altri soggetti possono essere conservate a residui da stanziamento e sono vincolate nel bilancio fino al loro completo utilizzo.”. [↑](#footnote-ref-51)
52. La legge regionale n. 25 del 9 ottobre 2014 reca “Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico”. [↑](#footnote-ref-52)
53. Legge regionale n. 25 del 9 ottobre 2014, art. 7 (Strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale):

    1. La Regione promuove e sostiene sul territorio regionale, oltre alle strutture già esistenti, la realizzazione di centri dedicati a persone con disturbi dello spettro autistico che fungano da centro diurno, centro residenziale e di sollievo, secondo i bisogni espressi dai territori e tenendo conto dei livelli di intensità ed alta complessità di assistenza che questi bisogni comportano. I centri sono ubicati in modo da assicurare un servizio omogeneo su tutto il territorio regionale.

    2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la realizzazione dei centri indicati al comma 1, autorizzati ai sensi della legge regionale 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale), i quali, in particolare, devono:

    a) garantire sostegno alle famiglie attraverso lo svolgimento di attività psico-educative, di socializzazione ed integrazione con il territorio, oltre che attività ricreative e sportive;

    b) prevedere una dotazione organica, idonea a garantire i livelli di assistenza, composta da figure professionali qualificate e con comprovata formazione nell’ambito dei disturbi dello spettro autistico;

    c) avvalersi della collaborazione con le UMEE e UMEA per la definizione e monitoraggio dei bisogni di assistenza;

    d) avvalersi della consulenza e supervisione del Centro regionale autismo per l’età evolutiva e del Centro regionale autismo per l’età adulta, in rapporto all’età della persona ospite dei centri medesimi.

    3. L’atto indicato al comma 2 determina, inoltre, i criteri e le modalità per l’esercizio dell’attività di controllo sui centri indicati al comma 1. [↑](#footnote-ref-53)
54. L’art. 6, c. 3, della legge in esame prevede:

    “In attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province), la Regione acquisisce le risorse finanziarie connesse alle funzioni trasferite risultanti dal rendiconto dell’anno 2016 della Provincia di Pesaro pari ad euro 1.818.464,96 iscritte nel bilancio di previsione 2017/2019 a carico del Titolo 2, Tipologia 01, Categoria 01, e ne dispone, entro l’autorizzazione di cui al comma 1, la contestuale riassegnazione alla medesima provincia”. [↑](#footnote-ref-54)
55. La legge regionale n. 9 del 11 luglio 2006 reca il “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”. [↑](#footnote-ref-55)
56. Cfr. nota della Regione acquisita a nostro protocollo n. 932 del 15 maggio 2018. [↑](#footnote-ref-56)
57. L’articolo 69, c. 1, del previgente regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche prevedeva:

    1.La commissione consiliare avente competenza su materia finanziaria esprime parere motivato sulle proposte di legge e sulle proposte di atto amministrativo che comportano spesa, nonché sulle deliberazioni della giunta adottate ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto.

    Il regolamento attualmente vigente, approvato in data 4 luglio 2017 con deliberazione n. 56 prevede, all’art. 91, c. 1:

    1. Le proposte di legge e le proposte di atto amministrativo che comportano spese o minori entrate sono assegnate alla Commissione competente in materia di programmazione e bilancio per l’espressione di un parere obbligatorio che riguarda anche la coerenza della spesa con i documenti di programmazione economico-finanziaria della Regione. [↑](#footnote-ref-57)
58. Al Parere espresso dalla I Commissione assembleare permanente è allegata la Relazione tecnico finanziaria dell’articolato della proposta di legge 67 abbinata alla pdl 84. [↑](#footnote-ref-58)
59. Articolo 1, comma 468-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019):

    Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono utilizzare le quote del risultato di amministrazione accantonato risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dall'attuazione dell'articolo 42, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e le quote del risultato di amministrazione vincolato, iscrivendole nella missione 20 in appositi accantonamenti di bilancio che, nel bilancio gestionale sono distinti dagli accantonamenti finanziati dalle entrate di competenza dell'esercizio. Gli utilizzi degli accantonamenti finanziati dall'avanzo sono disposti con delibere della giunta cui è allegato il prospetto di cui al comma 468. La giunta è autorizzata ad effettuare le correlate variazioni, anche in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011. [↑](#footnote-ref-59)
60. Dalla d.g.r. n. 1423 del 30 novembre 2017, con la quale la Giunta ha approvato la variazione al Bilancio Finanziario Gestionale a seguito dell’approvazione della proposta di legge regionale n. 169/2017 sull’assestamento del bilancio di previsione 2017/2019, risulta che il capitolo di spesa n. 2200320009 “Accantonamento per riduzione debito pregresso – quota accantonata esercizi precedenti – quota indisponibile ai sensi dell’art. 1 c. 468 bis L 232/2016” reca una variazione di competenza per l’anno 2017 in aumento di euro 25.000.000,00. [↑](#footnote-ref-60)
61. Cfr. nota della Regione acquisita a nostro protocollo n. 932 del 15 maggio 2018. [↑](#footnote-ref-61)
62. L’art. 6 bis del D.L. 20/06/2017, n. 91 conv. in legge 3 agosto 2017, n. 123 prevede:

    1. Al fine di favorire gli investimenti, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per gli anni 2017-2019, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purché le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimenti, nel rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. [↑](#footnote-ref-62)
63. V. nota 61. [↑](#footnote-ref-63)
64. V. nota 61. [↑](#footnote-ref-64)
65. Dalla d.g.r. n. 1423 del 30 novembre 2017, con la quale la Giunta ha approvato la variazione al Bilancio Finanziario Gestionale a seguito dell’approvazione della proposta di legge regionale n. 169/2017 sull’assestamento del bilancio di previsione 2017/2019, risulta che il capitolo di entrata n. 1404010001“Ricavi da alienazioni fabbricati” reca una variazione di competenza per l’anno 2017 in aumento di euro 1.454.324,00 e che il capitolo di entrata n. 1404020001 “Ricavi da alienazioni terreni” reca una variazione di competenza per lo stesso anno in aumento di euro 108.294,20. [↑](#footnote-ref-65)
66. V. nota 61. [↑](#footnote-ref-66)
67. Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31, art. 20:

    1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è iscritto un fondo di riserva per le spese obbligatorie che attengono ad oneri indeclinabili e riferiti a spese imprescindibili della Regione.

    2. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie non è utilizzabile per l'imputazione d'atti di spesa.

    3. Con deliberazione della Giunta regionale trasmessa al Consiglio sono prelevati dal fondo di cui al comma 1 le somme occorrenti per l'integrazione dei capitoli di spesa relativi a spese dipendenti dalla legislazione in vigore, aventi carattere obbligatorio ed iscritte in aumento degli stanziamenti dei detti capitoli.

    4. E' allegato al bilancio l'elenco dei capitoli di spesa che possono essere integrati a norma del comma 3.

    5. Sono in ogni caso comprese fra le spese obbligatorie:

    a) quelle relative agli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi del personale;

    b) quelle relative agli oneri per l'ammortamento dei mutui e prestiti e agli interessi passivi sulle anticipazioni di cassa;

    c) quelle relative al pagamento delle somme cadute in perenzione amministrativa ai sensi dell'articolo 59, reclamate dai creditori;

    d) quelle dovute dalla Regione in dipendenza delle fidejussioni concesse.

    6. L'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie è stabilito annualmente con la legge d'approvazione del bilancio e non può essere d'importo superiore all'1 per cento del totale degli stanziamenti di competenza. [↑](#footnote-ref-67)
68. Dalla citata d.g.r. n. 1423 del 30 novembre 2017, risulta che il capitolo n. 2010110019 “Spese per l'istituzione del collegio dei revisori dei conti della Regione Marche” reca, per gli anni 2018 e 2019, variazioni di competenza in aumento per euro 15.155,00, mentre il capitolo 2200110002 “fondo di riserva per le spese obbligatorie” presenta, per gli stessi anni, variazioni di competenza in diminuzione pari, rispettivamente, ad euro 854.279,00 e 135.468,82. [↑](#footnote-ref-68)
69. La legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 reca “Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali”. [↑](#footnote-ref-69)
70. L’art. 4, c. 1, della l. reg. 23/1995, come modificato dalla legge in esame, prevede:

    1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità di carica prevista dall’articolo 2, una indennità di funzione mensile secondo i seguenti importi:

    a) euro 2.500,00 per le funzioni di Presidente della Giunta regionale;

    b) euro 2.200,00 per le funzioni di Presidente del Consiglio;

    c) euro 1.700,00 per la funzione di vicepresidente della Giunta regionale;

    d) euro 1.500,00 per le funzioni di assessore regionale;

    e) euro 1.200,00 per le funzioni di vicepresidente del Consiglio;

    e bis) euro 500,00 per le funzioni di Consigliere segretario;

    f) euro 1.000,00 per le funzioni di presidente di commissione consiliare permanente e del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche;

    g) euro 500,00 per la funzione di vicepresidente di commissione consiliare permanente e del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche. [↑](#footnote-ref-70)
71. La legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 reca “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici”. [↑](#footnote-ref-71)
72. V. nota 61. [↑](#footnote-ref-72)
73. La legge regionale 5 febbraio 2013, n. 3 reca “Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità”. [↑](#footnote-ref-73)
74. Dalla citata d.g.r. n. 1423 del 30 novembre 2017, risulta che i capitoli nn 2070110092 “Valorizzazione del territorio ed accoglienza nei territori delle province colpite dal sisma - trasferimenti correnti a imprese”, 2070110093 “Valorizzazione del territorio ed accoglienza nei territori delle province colpite dal sisma - trasferimenti correnti a Comuni” e 2070110094 “Valorizzazione del territorio ed accoglienza nei territori delle province colpite dal sisma - trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private” recano, per l’anno 2018, variazioni di competenza in aumento, rispettivamente, per euro 130.000,00, 150.000,00 e 120.000,00. [↑](#footnote-ref-74)
75. Si tratta dei compensi previsti dalla legge regionale 23 luglio 1996, n. 30 (Organizzazione e funzionamento della Commissione di esame per il rilascio del certificato di idoneità all’esecuzione delle operazioni relative all’impiego di gas tossici). [↑](#footnote-ref-75)
76. La legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 reca “Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche”. [↑](#footnote-ref-76)
77. Art. 24, c. 1, l. reg. n. 45/1998:

    Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche) è inserita la seguente:

    “e bis) incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico di trasporto negli spostamenti sistematici;”. [↑](#footnote-ref-77)
78. Art. 24, c. 2, l. reg. n. 45/1998:

    Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 45/1998 dopo la parola: “rimborso” è inserita la parola: “anche”. [↑](#footnote-ref-78)
79. Dalla citata d.g.r. n. 1423 del 30 novembre 2017, risulta che il capitolo n. 1201010315 “Trasferimenti a titolo di compartecipazione dei comuni per le agevolazioni tariffarie servizi TPL destinate alle fasce socialmente deboli -LR n. 45/1998”, reca, per gli anni 2018 e 2019, variazioni di competenza in aumento per euro 163.750,00. [↑](#footnote-ref-79)
80. Dalla citata d.g.r. n. 1423 del 30 novembre 2017, risulta che il capitolo n. 2100210091 “Trasferimenti alle aziende del TPL per agevolazioni tariffarie sui servizi di TPL per fasce socialmente deboli LR n. 45/1998”, reca, per gli anni 2018 e 2019, variazioni di competenza in aumento per euro 163.750,00. [↑](#footnote-ref-80)
81. V. nota 61. [↑](#footnote-ref-81)
82. L’art. 28 contiene l’elenco degli allegati alla legge in esame. [↑](#footnote-ref-82)
83. Alla Relazione alla proposta sono allegati il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali e quello, contrario, espresso Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro. [↑](#footnote-ref-83)
84. L’articolo 3 reca “Norme transitorie”. [↑](#footnote-ref-84)
85. Alla Relazione alla proposta è allegato il parere contrario del Consiglio delle Autonomie Locali. [↑](#footnote-ref-85)
86. L’articolo 6 reca “Disposizioni transitorie”. [↑](#footnote-ref-86)
87. Alla Relazione alla proposta è allegato il parere contrario del Consiglio delle Autonomie Locali. [↑](#footnote-ref-87)
88. Nel sito delle norme della Regione Marche, è presente, altresì, il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali. [↑](#footnote-ref-88)
89. L’articolo 5 reca “Disposizioni transitorie”. [↑](#footnote-ref-89)
90. Paragrafo 7 dell’Allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011:

    “La legge di stabilità regionale.

    In connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione. Essa provvede, per il medesimo periodo:

    a. alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;

    b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;

    c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;

    d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;

    e. alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

    f. norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;

    g. le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno.

    La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

    Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento.

    In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità, il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati.” [↑](#footnote-ref-90)
91. Art. 1 (Quadro finanziario di riferimento)

    1. Ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), paragrafo 7 dell’allegato 4/1, il quadro finanziario del periodo 2018/2020 è definito come segue:

    a) previsione entrate - anno 2018: euro 4.595.716.304,93;

    b) previsione entrate - anno 2019: euro 3.692.619.927,62;

    c) previsione entrate - anno 2020: euro 3.688.539.694,05. [↑](#footnote-ref-91)
92. Questa relazione è stata approvata con deliberazione di questa Sezione regionale n. 59/2017/RQ. [↑](#footnote-ref-92)
93. Cfr. nota della Regione acquisita a nostro protocollo n. 932 del 15 maggio 2018. [↑](#footnote-ref-93)
94. La legge regionale 30 dicembre 2016, n. 35 reca “Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche - Legge di stabilità 2017”. [↑](#footnote-ref-94)
95. La legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 reca “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”. [↑](#footnote-ref-95)
96. La legge regionale 1° agosto 2016, n. 18 reca “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’ordinamento regionale”. [↑](#footnote-ref-96)
97. La legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 reca “Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali”. [↑](#footnote-ref-97)
98. Approvato con Deliberazione n. 56 del 4 luglio 2017. [↑](#footnote-ref-98)
99. Cfr. nota della Regione acquisita a nostro protocollo n. 932 del 15 maggio 2018. [↑](#footnote-ref-99)
100. Le osservazioni della Regione sono contenute nella nota acquisita a nostro protocollo n. 932 del 15 maggio 2018. [↑](#footnote-ref-100)
101. Lo schema di relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi pubblicate nel 2017 è stato trasmesso alla Regione con nota della Sezione regionale di controllo per le Marche della Corte dei conti n. 787 del 3/05/2018. [↑](#footnote-ref-101)
102. Cfr. la nota della Regione acquisita a nostro protocollo n. 2178 del 24 maggio 2017. [↑](#footnote-ref-102)
103. Deliberazione n. 59/2017/RQ sulla copertura delle leggi regionali di spesa pubblicate nel 2016. [↑](#footnote-ref-103)